



Progetto
Arch. Marco Vannocci

Comune di Murlo

Provincia di Siena

Sindaco
Dott. Davide Ricci

Garante dell'informazione e partecipazione
Dott.ssa Luciangela Pedes

Responsabile del procedimento
Geom. Piero Moricciani

Piano Strutturale

Avvio del procedimento

Art. 17 Legge regionale 10 novembre 2014, n.65

Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Art. 14 LRT 65/2014 - Art. 7 LRT 10/2010


Avvio della procedura di conformazione al PIT/PPR
Art. 31 LRT 65/2014 - Artt.20-21 Disciplina PIT/PPR

Aprile 2021

Premesse	4
Il territorio.....	4
Cenni storici	5
Strumenti urbanistici	8
1. Il nuovo Piano Strutturale	21
1.2 Procedura per il nuovo Piano Strutturale	21
1.2.1 Aspetti normativi	24
1.2.2 Verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)	33
1.2.3 Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)	44
1.2.5 Piani di settore soraordinati	100
1.3 Procedura di VAS e prime indicazioni per la Valutazione di Incidenza (VincA)	107
2. Quadro conoscitivo di riferimento.....	112
2.1 Il quadro conoscitivo e strategie del PS vigente.....	112
2.2 Le aree di trasformazione del Regolamento Urbanistico vigenti	123
3. Obiettivi del piano.....	127
3.1. Indirizzi dell'Amministrazione Comunale.....	127
3.2. Gli obiettivi del Piano Strutturale e integrazioni necessarie	127
3.3 Perimetro del territorio urbanizzato.....	133
4. Il Responsabile del Procedimento (RUP).....	133
5. Attività di informazione e partecipazione	134
5.1. Il Garante dell'informazione e della partecipazione.....	134
5.2. Il programma delle attività.....	134
6. Enti ed organismi pubblici da consultare.....	136
6.1. Enti ed organismi ai quali richiedere apporti tecnici e conoscitivi.....	136
6.2. Enti ed organismi competenti all'emanazione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati.....	136
7. Appendici – Allegati.....	137

Premesse

Il territorio



Murlo è un comune in provincia di Siena situate a sud del comune capoluogo.

Il territorio è pressochè esclusivamente collinare ed è compreso tra la valle del fiume Merse e la val d'Arbia.

La superficie territoriale è di circa 115 chilometri quadrati; le quote delle colline vanno da un minimo di 100 metri ad un Massimo di 503 metri.

La maggior parte della popolazione, circa 2400 abitanti, risiede a Vescovado di Murlo e a Casciano di Murlo.

Le altre frazioni abitate sono Bagnaia, La Befà, Campriano, Casanova, Fontazzi, Lupompesi, Miniera di Murlo, Montepescini, Murlo, Poggiobrucoli e Poggiolodoli.

Nell'insieme della provincia di Siena il territorio del comune di Murlo rappresenta, al tempo stesso, una parte ben caratterizzata dal punto di vista geomorfologico e un elemento di raccordo tra "l'altopiano" delle crete e la dorsale altocollinare della Val di Merse. Ciò è dovuto al fatto di essere compreso tra le valli dei fiumi Merse ed Ombrone che gli fanno assumere la connotazione di un'isola verde. Paesaggisticamente abbiamo un passaggio graduale dall'ambiente tipico delle crete senesi ad una zona centrale coperta da un fitto bosco mediterraneo, che spesso riconquista terreni ormai abbandonati ed in degrado. Ai margini sud-occidentali ci sono le pianure fluviali del Merse e dell'Ombrone che mettono in relazione le fasce pedecollinari che vi si affacciano. È importante rilevare questa posizione particolare in cui viene a trovarsi l'area di Murlo rispetto ai sistemi territoriali ed ambientali limitrofi. Se da una parte permane un senso di "isolamento" dovuto alle tradizioni storico-culturali e ai processi di sviluppo del territorio senese, dall'altra appare evidente la connessione con aree geograficamente diverse quali l'entroterra delle Crete, del Parco della Val d'Orcia e l'area dell'Alta Val di Merse.

Ciò si manifesta anche nel modo con cui, all'interno del territorio comunale, si articolano i due centri principali di Casciano e Vescovado. Il primo gravita principalmente sul versante della Val di Merse, l'altro ha i suoi interessi extra comunali con la Val d'Arbia. Questo, insieme ad altri fattori, ha portato i due nuclei a considerarsi entità distinte, ciascuna con i propri elementi caratterizzanti.

L'isolamento geografico si è mantenuto anche nei confronti delle attuali vie di comunicazione principali, che lambiscono solamente il territorio: la superstrada Siena-Grosseto percorre il fondovalle del Merse, mentre la S.S. Cassia quello dell'Arbia che però sono ad oggi in fase di adeguamento. Il sistema interno della viabilità è costituito da un reticolo stradale di antico tracciato e di modesta dimensione. Lungo la valle dell'Ombrone passa la linea ferroviaria che collega Siena a Grosseto e, grazie ad un vero e proprio anello ferroviario, può rappresentare un modo diverso ed interessante di arrivo.

L'appoderamento delle campagne è avvenuto in maniera diversa in funzione del sistema ambientale di riferimento. L'area contigua alla Val d'Arbia segue, nei suoi aspetti fondamentali, la tipologia delle strutture agricole tipiche delle crete senesi: la casa colonica, con gli annessi, è ubicata in posizione emergente all'interno di grandi estensioni terriere ed è collegata per mezzo di una rete di strade tracciate solitamente sui crinali. L'altra parte, che giunge fino alla Val di Merse presenta nuclei rurali di dimensioni diverse che basavano la loro economia sia sulle produzioni agricole che sull'utilizzo di risorse diverse come, il bosco e le attività estrattive. Gran parte dell'area è coperta da vegetazione boschiva interrotta qua e là da piccoli lembi di coltivi (chiese), in gran parte abbandonati, talora rimboscati o trasformati in pascoli. Si tratta prevalentemente di boschi tipici dell'area mediterranea. In alcuni casi sono stati effettuati impianti di conifere, che però oltre a causare un evidente impatto visivo, hanno portato ad una banalizzazione della vegetazione naturale, impedendo alle specie eliofile di colonizzare le superfici nude.

I corsi fluviali presentano una buona qualità delle acque, costituendo habitat naturali di notevole interesse fra i quali spicca quello della confluenza Merse Ombrone in cui è stata segnalata la riproduzione naturale della Lontra recentemente avvistata dopo molti anni di assenza.


Da un punto di vista urbanistico l'indagine sta seguendo due direttrici: una, riferita al territorio nel suo insieme, al fine

di individuare dei sistemi ambientali di riferimento capaci di cogliere le principali valenze territoriali, l'altra rivolta all'edificato, inteso sia come nuclei che come case sparse. Le linee di ricerca sono quelle dettate dalle normative vigenti, integrate da elementi ritenuti utili per il raggiungimento di una adeguata interpretazione delle realtà. Ci riferiamo ad esempio alla segnalazione di quelle situazioni critiche a livello paesaggistico ambientale generate da uno sviluppo distaccato dalle caratteristiche dei luoghi e spesso rivolto solo agli aspetti edilizi.


Cenni storici

Il toponimo deriva dal borgo di Murlo, di origine etrusca, il cui nome, dal latino murulus (luogo murato), rivela subito la sua natura. Il borgo si trova in una posizione dominante, in cima ad una collina sulla valle del Crevole ricoperta di boschi, confinante con la Val di Merse e la zona delle Crete della Val d'Arbia, affacciandosi sulla valle dell'Ombrone e sul colle di Montalcino.


Il luogo è legato alla misteriosa civiltà etrusca, come testimoniano i ritrovamenti di Poggio Civitate e Poggio Aguzzo. Tali testimonianze offrono uno spunto di riflessione sulla probabilità di far risalire l'origine del popolo etrusco proprio a Murlo. Questo luogo, particolarmente ricco di minerali e con un terreno fertile, potrebbe essere stato scelto come insediamento e non come meta di migrazione, come normalmente si pensa.



Ricostruzione del villaggio di Poggio Civitate (VI secolo a.C.)



Scena di assemblea – bassorilievo ritrovato a Poggio Civitate



Acroterio ritrovato a Poggio Civitate

Il Museo Archeologico è collocato all'interno del borgo di Murlo che risale al XII secolo, dove è possibile ammirare l'Antiquarium etrusco di Civitate.

Murlo era uno dei sette comunelli (Murlo, Lumpomposo, Resi, Casciano, Vallerano, Crevole e Monte Pertuso) che costituivano il feudo dei vescovi di Siena. Ogniuno dei comuni in cui era suddiviso il territorio feudale aveva una propria amministrazione, che il vicario del vescovo coordinava in tutte le sue parti. I nuovi consoli, camarlinghi e consiglieri erano eletti dai loro predecessori insieme al vicario del vescovo; rimanevano in carica sei mesi e alla fine del loro mandato erano sottoposti al "sindacato" del loro operato. I consoli e il consiglio dovevano eleggere ogni anno i campari, che avevano la funzione di "guardare et denunciare e danni dati e guasti". Avevano anche il compito di stimare i "danni dati" e l'obbligo di far rispettare ogni disposizione relativa ad essi. I consoli e il camarlingo nominavano i "guardiani celati" con il fine di impedire che eventuali danni ai beni e alle coltivazioni non rimanessero impuniti. Il feudo venne abolito nel 1777 a seguito delle leggi di riforma volute dal granduca Pietro Leopoldo.



Il borgo di Murlo

Dopo l'abolizione del feudo, sostanziali modifiche si ebbero nel 1777 con l'emanazione delle leggi di riforma volute dal Granduca Pietro Leopoldo. Il nuovo regolamento comunitativo prese avvio il 1 gennaio 1778 e nel periodo fra l'emanazione della legge di riforma e il dicembre dello stesso anno rimasero in vigore gli antichi ordinamenti. Si abolirono tutte le magistrature ed uffici esistenti che vennero sostituiti da una magistratura con titolo di "Gonfaloniere e priori" eletta annualmente per estrazione da una borsa contenente i nomi di tutti i possidenti di beni stabili della comunità. A questa magistratura, composta da un Gonfaloniere e da sei priori, se ne affiancava una seconda, detta "Consiglio Generale" composta da dieci consiglieri estratti annualmente. Nella comunità fu inoltre prevista la presenza di un Camarlingo, con il compito di riscuotere e pagare per conto della Comunità qualsiasi provento e debito, e un provveditore di strade e fabbriche con compiti di sorveglianza sulle strade, piazze, fonti, canali, case e fabbriche

comunitative. Soppressa durante il periodo della dominazione francese, la Comunità venne ricostituita con la Restaurazione. Gli uffici restaurati trassero comunque esperienza dalla passata amministrazione, sia riguardo all'accentramento del governo comunitativo, che in materia di previsione finanziaria. All'interno del Magistrato si verificò infatti un forte rafforzamento del potere del Gonfaloniere, nominato da sovrano all'interno di una rosa di nomi scrutinati, su consiglio del Soprintendente della Camera di Sovrintendenza Comunitativa, e in carica per tre anni. Al Gonfaloniere vennero attribuite funzioni di controllo su di un ampio ventaglio di affari comunitativi, che andavano dall'amministrazione del fisco, dall'ordine pubblico all'assetto del territorio. Al Magistrato spettavano l'elezione del camarlingo, in carica per tre anni, e l'approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio, in carica per un anno, si riuniva di regola una sola volta, nel mese di settembre, assieme al Magistrato per eleggere i deputati incaricati della ripartizione della tassa di famiglia e gli impiegati della comunità e per deliberare sull'eventuale apertura di nuove strade.



Il borgo di Murlo – Vista satellitare

Dopo lo scioglimento del regno di Etruria, la Toscana era stata annessa direttamente all'impero francese. Il suo territorio venne suddiviso in tre dipartimenti (prefetture dell'Arno, dell'Ombro e del Mediterraneo), a loro volta ripartiti in circondari di sottoprefettura. Ogni circondario era composto da circoscrizioni minori, i cantoni. Con decreto del 22 agosto 1808 la Giunta di Toscana fissò una nuova struttura amministrativa territoriale, basata su ambiti territoriali comunali, chiamati mairies, diretti e rappresentati da un maire.


Quest'ultimo sarebbe stato eletto direttamente per decreto imperiale nei comuni con oltre 5000 abitanti e per decisione del prefetto in tutti gli altri. Il maire, coadiuvato da due "aggiunti", impersonava un potere governativo dai caratteri marcatamente accentratisti ed autoritari, svolgendo un ampio ventaglio di funzioni politiche, finanziarie ed amministrative che andavano dal controllo delle entrate comunali all'iniziativa dei lavori pubblici, dalle registrazioni dello stato civile alle operazioni di arruolamento comunale. ad esso era sottoposto un Consiglio comunale, che si riuniva una volta all'anno,

il 15 maggio, per un periodo non superiore ai quindici giorni, soprattutto per discutere il rendiconto finanziario. La Comunità venne definitivamente soppressa in seguito all'applicazione della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 --

(Fonte: SIUSA Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche
<https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=28458>)

Sotto il profilo giuridico-istituzionale è una distinzione importante poiché alla privilegiata situazione di Comune "capitolato" si connetteva una più consistente *potestas statuendi*: con ogni evidenza sono questi comuni, che potremmo definire "federati" (legati da un *foedus*, anche se *impar*), quelli che ci hanno lasciato gli statuti più corposi, tendenzialmente strutturati per accogliere anche vari aspetti ignorati nelle redazioni statutarie del contado, come una normativa dettagliata sugli obblighi del Podestà, sul processo (talora anche in sede di appello), sui reati maggiori, sull'organizzazione del territorio, sui rapporti con soggetti esterni ed altro. Lo statuto del feudo vescovile di Murlo del 1323 (originariamente in latino, è giunto a noi in copia volgarizzata del 1414), era applicato nei comuni di Murlo, Valerano, Montepertuso, Crevole, Resi e Casciano. Nel proemio si afferma che esso fu redatto da statuari locali sulla base degli statuti più antichi dei vari comuni, con correzioni ed integrazioni

(Fonte: Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena - Alessandro Dani)



Statuti medievali del territorio senese. Consistenza normativa e prerogative comunali.

Strumenti urbanistici

Il Comune di Murlo è dotato di Piano strutturale (PS) vigente approvata con Delibera C.C. n. 39 del 23 ottobre 2003. Il primo Piano Strutturale è stato format ai sensi della L.R.T. 5/1995.

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con Delibera C.C. n. 46 del 19 settembre 2005 ai sensi della L.R.T. 1/2005.

Nell'anno 2010 l'Amministrazione Comunale ha approvata una Variante generale al Piano Strutturale ed al Regolamento Delibera C.C. n.28 del 25 marzo 2010.

La variante riconfermava le previsioni del Regolamento Urbanistico e conseguentemente l'efficacia quinquennale per le aree di trasformazione – La variante è stata assoggettata a procedura di verifica a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e a Valutazione di Incidenza (VInC) con esclusione dalla procedura di VAS ed esclusione di effetti significativi sul sito della Rete Natura 2000 SIC IT5190007 - Basso Merse (oggi ZSC – Basso Merse).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05.07.2012 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico - Norme Tecniche di Attuazione - Zona A, art. 21 co. 4.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2013 è stata approvata la variante al RU e contestuale variante al Piano Strutturale, relativa all'individuazione di tre distinte aree idonee alla costruzione impianti per la produzione di energia elettrica mediante il processo fotovoltaico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2016 è stata approvata la variante per il ripristino della previsione del Regolamento Urbanistico Schema Direttore SD XXII in loc. La Rancia, per la decadenza delle previsioni delle aree di trasformazione dei piani urbanistici approvati ai sensi della previgente normativa regionale in materia di governo del territorio, a seguito dall'entrata in vigore dalla LRT 65/2014.

Nell'anno 2019, con Delibera C.C. n. 19 del 10 aprile 2019, è stata infine approvata una variante Regolamento Urbanistico che confermava alcuni Schemi Direttori del RU e altre aree di trasformazione in fase di decadenza.

Con tale ultima variante al RU è stato definito il perimetro transitorio del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.224 della L.R.T. 65/2014; quegli Schemi Direttori e aree di trasformazione confermate, tutti ricompresi nel perimetro transitorio del territorio urbanizzato, oltre alle parti non soggetta a decadenza ai sensi dell'art.55 della L.R.T. 1/2005, conservano la loro vigenza per cinque anni a far data dalla pubblicazione sul BURT n. 18 del 02.05.2019. Per la vigenza delle citate aree di trasformazione si segnala quanto riportato in merito dalla Regione Toscana nel parere espresso nella fase di adozione della variante al RU: Occorre comunque chiarire che la validità delle previsioni di trasformazione della Variante al RU che rimarranno fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, da identificare ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel nuovo Piano Strutturale, potrà decadere prima dei 5 anni di vigenza previsti dalla legge al momento dell'adozione del PS medesimo, sulla base di quanto sarà stabilito dalle specifiche norme di salvaguardia.

Di seguito si riporta in estratto il parere della Regione Toscana riferito all'adozione della variante 2019.

Comune di Murlo - Protocollo n. 0000000/ del



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione urbanistica e politiche abitative

Settori Urbanistica
dei Comuni della Regione Toscana

e, p.c.

Sindaci dei Comuni della Regione Toscana

Assessore Vincenzo Ceccarelli
SEDE

Oggetto: Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n.65/2014.

I Comuni della Toscana in base a quanto previsto dall'art.16 comma 3 del Regolamento di attuazione del Titolo V della legge regionale n.65/2014 "forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.1, comma 3 lett.c). A tale scopo il responsabile procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della Regione".

I dati devono essere inseriti in un apposito applicativo web, utilizzabile dai Comuni anche per la consultazione di quelli di proprio interesse.

È richiesto pertanto ai Comuni di effettuare l'inserimento dei dati relativi agli strumenti urbanistici vigenti e dei dati relativi all'adozione e all'approvazione dei nuovi piani strutturali ed operativi e delle loro eventuali e successive varianti, utilizzando le seguenti credenziali di accesso:

user: [codice ISTAT del comune] (es: 045001);
password (provvisoria): 27102017

Al primo accesso, verrà imposto all'utente il cambiamento della password provvisoria e la creazione di una nuova, secondo regole indicate. Verrà inoltre chiesto di indicare il nominativo di un referente del Comune per quest'attività e il suo indirizzo e-mail.

L'applicativo **monitoraggio strumenti urbanistici**, completo delle istruzioni per il suo utilizzo, è accessibile dalla pagina web della Regione Toscana dedicata a **Pianificazione e Paesaggio**, sotto la voce **monitoraggio della pianificazione, Accesso agli applicativi web**:

<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-e-paesaggio/monitoraggio-della-pianificazione>

I referenti sono:

Massimo Basso 055 438 3995
Pio Positano 055 438 5299
Alessandro Tognetti 055 438 3921
e-mail: monitoraggio.ptu@regione.toscana.it

Cordialmente,

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel.055 4383024 Fax 055 4383382
aldo.ianniello@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Il documento è stato firmato da IANNIELLO ALDO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 24/11/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n.65/2014

n allegati: 0

A00GRT/567390/N.060 del 24/11/2017



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Piero Moricciani
Comune di Murlo (Si)

e p.c. Al Responsabile della Pianificazione
Territoriale
della Provincia di SIENA

Al responsabile della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
Ing. Aldo Ianniello

Oggetto: Comune di Murlo (Si)

L.R. 65/2014, art. 32 – Variante al Regolamento Urbanistico per la riattivazione di previsioni decadute interne ai perimetri del territorio urbanizzato delimitato ai sensi dell'art. 224 – ADOZIONE Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2019, il Comune di Murlo ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la variante di cui all'oggetto.

Il Comune di Cortona è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 39 del 23.10.2003 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 46 del 19.09.2005 variato poi con la Variante Generale approvata con D.C.C. n. 28 del 25.03.2010 e vigente dal 12.05.2010.

Pertanto ricade nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 222, "Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014" della L.R. 65/2014, per le quali, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, può adottare ed approvare varianti al PS ed al RU che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.

Gli obiettivi generali della Variante semplificata al Regolamento Urbanistico adottata sono i seguenti:

- riconferma delle previsioni soggette a decadenza quinquennale che non incidono su aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e che non richiedono l'attivazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014;
- conferma di un'area di completamento;
- verifica dei contenuti della variante con i contenuti della pianificazione sovraordinata;
- apposizione di eventuali vincoli preordinati all'esproprio.

Non sono state quindi proposte nuove previsioni urbanistiche e non è stato previsto l'aumento del dimensionamento attuale, anzi rispetto alle precedenti previsioni decadute non sono state confermate la SDII e la SDXIV con una riduzione di 24.196 mq di sul .

Resta in vigore lo schema direttore SDXXII in Loc. La Rancia in quanto oggetto di singola riattivazione della previsione con Variante al R.U. approvata con D.C.C. n. 12 del 30.03.2016.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Il presente contributo, nel quale si evidenziano anche alcuni elementi da approfondire al fine di ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, viene fornito nello spirito di collaborazione, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

- Per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente sono state utilizzate le perimetrazioni del territorio urbanizzato di cui all'art. 224 della L.R. 65/2014 quando, entro il 27 novembre 2019, dovrà essere avviato il nuovo Piano Strutturale utilizzando le perimetrazioni del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014.

I cinque anni di transizione previsti dall'art. 222 del regime transitorio della LR 65/2014 non erano intesi come una proroga dei vecchi Regolamenti Urbanistici nati in regime di LR 01/2005 bensì come periodo di transizione da un regime normativo all'altro ovvero dal Regolamento Urbanistico al Piano Operativo. Detto ciò il comune di Murlo con questa Variante prorogherà il regime di vigenza del proprio Regolamento Urbanistico per ulteriori 5 anni a partire dal 2019.

Occorre comunque chiarire che la validità delle previsioni di trasformazione della Variante al RU che rimarranno fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, da identificare ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel nuovo Piano Strutturale, potrà decadere prima dei 5 anni di vigenza previsti dalla legge al momento dell'adozione del PS medesimo, sulla base di quanto sarà stabilito dalle specifiche norme di salvaguardia.

- La variante semplificata al Regolamento Urbanistico riconferma 11 previsioni decadute e ne stralcia 2, ricadenti in area vincolata, recependo un parere della Soprintendenza.

Alla luce dei dati demografici relativi la popolazione residente nel comune di Murlo che evidenzia un dato pressoché invariato dal 2009 ad oggi (gli abitanti restano intorno ai 2400 nell'arco di tempo 2009-2018) - dati pubblicati dall'Osservatorio Territoriale dell'Irpet 2017/2018 - sembra comunque eccessiva la riconferma delle 11 previsioni di trasformazione riproposte, tenuto conto anche dei piani attuativi non ancora completati.

Se tutte le previsioni riconfermate fossero attuate nei 5 anni di validità della variante, per un totale di 35.200 mc edificati a destinazione perlopiù residenziale, si avrebbe un incremento di abitanti equivalenti pari a circa 440 su una popolazione di circa 2400 residenti, stabile da 10 anni, pari a circa un incremento del 20%.

In riferimento agli Schemi Direttori si evidenzia quanto di seguito:

Area di trasformazione SDXVIII B (Vescovado)

Si tratta di una previsione in un'area ai margini est della frazione di Vescovado e comprende un'area pubblica per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata (2 o 3 edifici bi-trifamiliari) o in alternativa un fabbricato ad uso magazzino per i servizi tecnici comunali.

Non è presente il vincolo paesaggistico.

In considerazione dell'elevato valore percettivo che si ha da e verso il paesaggio delle crete senesi, si ritiene necessario indicare appositi criteri tipo-morfologici alla successiva fase attuativa (PA) finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e venga opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

**Area di trasformazione SDXIX (Vescovado)**

Si tratta di una previsione residenziale di 4.000 mc in un'area ai margini est della frazione di Vescovado attualmente caratterizzata dalla presenza di oliveti. Non è presente il vincolo paesaggistico.

La previsione al fine di non presentare delle criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato, ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014, nel prossimo PS, si deve configurare come una ricucitura del margine urbano di Vescovado.

Per il morfotipo del tessuto sfrangiato di margine il PIT PPR esprime le seguenti criticità:

- assenza di un margine urbano e tendenza alla dispersione insediativa nel tessuto rurale;
- bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di servizio sugli spazi aperti.

Così come espresso dagli obiettivi specifici del morfotipo della terza invariante del PIT occorre progettare attentamente il bordo costruito con azioni di riqualificazione paesaggistica ed insediativa, migliorando i fronti urbani verso lo spazio agricolo e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all'edificato, tenendo conto che siamo in presenza del morfotipo del "seminativo e oliveto prevalenti di collina" della IV invariante del PIT/PPR considerato uno dei morfotipi classici che ricorda l'immagine della Toscana e pertanto riveste importanza anche ai fini della promozione del territorio.

Per quanto sopra espresso si ritiene necessario indicare appositi criteri tipo-morfologici al successivo "progetto di suolo" finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si dovrà infine garantire il rispetto delle direttive di cui ai punti 2.1 e 2.2 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 14 "Colline di Siena" del PIT/PPR.

Area di trasformazione SDX (Casciano di Murlo)

Si tratta di un intervento residenziale di 7.000 mc posto in un'area ai margini nord della frazione di Casciano di Murlo, vicino al nuovo polo scolastico di previsione, attualmente caratterizzata dalla presenza di olivi e parte a vigneto.

Non è presente vincolo paesaggistico. L'area ricade parzialmente ad una distanza inferiore di 200 mt dal cimitero di Casciano.

La previsione, al fine di non presentare delle criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel prossimo PS, si deve configurare come una riqualificazione e ricucitura del margine urbano di Casciano di Murlo.

Per il morfotipo del tessuto lineare il PIT PPR esprime le seguenti criticità:

- rottura dei margini urbani verso la campagna con tendenza alla dispersione insediativa e rischio di saldature con i centri limitrofi;
- assenza/carenza di spazi pubblici;
- incompletezza e frammentarietà del tessuto.

Così come espresso dagli obiettivi specifici del morfotipo della terza invariante del PIT occorre:

- progettare interventi a sostegno del sistema urbano proponendo spazi e servizi pubblici;
- contenere processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali;
- riprogettare il bordo costruito con azioni di qualificazione paesaggistica...anche tramite l'istituzione di una cintura verde periurbana che renda permeabile il passaggio dalla città alla campagna;
- migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all'edificato;

tenendo conto che siamo in presenza del morfotipo del "mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti" della IV invariante del PIT/PPR considerato uno dei morfotipi classici che ricorda l'immagine della Toscana e pertanto riveste importanza anche ai fini della promozione del territorio.



Per quanto sopra occorre accorpate le volumetrie residenziali previste (7000 mc) all'edificato esistente, concentrandole nella parte più ad est dell'area di intervento, considerando anche la possibilità di traslare leggermente verso ovest la viabilità di penetrazione prevista e concentrando gli spazi a verde nella parte a sud ed a ovest, verso il nuovo polo scolastico.

Inoltre occorre indicare appositi criteri tipo-morfologici alla successiva fase del "progetto di suolo" finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si dovrà infine garantire il rispetto delle direttive di cui ai punti 2.1 e 2.2 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 14 "Colline di Siena" del PIT/PPR.

Area di trasformazione SDXV (Casciano di Murlo)

Si tratta di una previsione residenziale di 5.700 mc posta in un'area ai margini sud della frazione di Casciano di Murlo, attualmente in parte coltivata ad oliveto ed in parte coltivata a seminativo.

Non è presente vincolo paesaggistico.

La previsione, al fine di non presentare delle criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel prossimo PS, si deve configurare come una riqualificazione e ricucitura del margine urbano di Casciano di Murlo.

A tal fine occorre accorpate le volumetrie residenziali previste sulla viabilità, limitando la viabilità di penetrazione e interponendo gli spazi a verde con l'area boscata limitrofa.

Inoltre occorre indicare appositi criteri tipo-morfologici alla successiva fase del "progetto di suolo" finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si dovrà infine garantire il rispetto delle direttive di cui ai punti 2.1 e 2.2 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 14 "Colline di Siena" del PIT/PPR.

Area di trasformazione SDXVI (Casciano di Murlo)

Si tratta di una previsione residenziale di 9.000 mc posta in un'area ai margini ovest della frazione di Casciano di Murlo, attualmente parzialmente coltivata ad olivi, in parte incolta ed in parte boscata.

Non è presente vincolo paesaggistico.

La previsione, al fine di non presentare delle criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel prossimo PS, si deve configurare come una riqualificazione e ricucitura del margine urbano di Casciano di Murlo.

A tal fine l'edificato si dovrà attestare in continuità con l'edificato esistente accorpando le volumetrie su via Paolo Borsellino ed il relativo parcheggio, limitando la viabilità di penetrazione e interponendo gli spazi a verde con l'area boscata limitrofa, cercando di interferire nel minor modo possibile con l'oliveto esistente anche, se necessario, attraverso una riduzione delle volumetrie stesse.

Inoltre occorre indicare appositi criteri tipo-morfologici alla successiva fase del "progetto di suolo" finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si dovrà infine garantire il rispetto delle direttive di cui ai punti 2.1 e 2.2 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 14 "Colline di Siena" del PIT/PPR.

Area di trasformazione SDXVII (Casciano di Murlo)

Si tratta di una previsione residenziale di 4.500 mc posta in un'area ai margini nord della frazione di Casciano di Murlo, attualmente coltivata ad olivi, in parte incolta ed in parte con un'attività di stoccaggio legna.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Non è presente vincolo paesaggistico. L'area ricade parzialmente ad una distanza inferiore di 200 mt dal cimitero di Casciano.

La previsione, al fine di non presentare delle criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel prossimo PS, si deve configurare come una riqualificazione e ricucitura del margine urbano di Casciano di Murlo.

A tal fine l'edificato si dovrà attestare sulla viabilità esistente, limitando la viabilità di penetrazione.

Rispetto alla previsione decaduta è stata ridotta l'area di concentrazione volumetrica, per avere maggiore distanza dall'area cimiteriale, ma è stata mantenuta l'intera volumetria alzando le altezze da due a tre piani fuoriterra.

In considerazione dell'elevata panoramicità dell'area oggetto d'intervento e visto il contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario valutare la possibilità di una riduzione delle altezze a 2 piani fuoriterra (in linea con l'edificato esistente) e della relativa riduzione delle volumetrie disponibili.

Inoltre occorre indicare appositi criteri tipo-morfologici alla successiva fase del "progetto di suolo" finalizzati ad un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento residenziale. In particolare si dovrà assicurare che la nuova edificazione sia coerente per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inserita nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

Si dovrà infine garantire il rispetto delle direttive di cui ai punti 2.1 e 2.2 della disciplina d'uso della Scheda d'Ambito n. 14 "Colline di Siena" del PIT/PPR.

Area di trasformazione SDII (Vescovado)

Area di trasformazione SDXIV (Casciano di Murlo)

Si condivide lo stralcio delle aree di trasformazione SDII e SDXIV, in cui erano previste circa 24.196 mq di sul residenziale, in quanto oltre a ricadere in area vincolata (la SDII ricade totalmente in area di cui al vincolo art. 142 lett. c "fiumi torrenti e corsi d'acqua" del D.L.gs 42/2004 mentre la SDXIV ricade parzialmente in area di cui al vincolo art. 142 lett. g "foreste e boschi" del D.L.gs 42/2004) le previsioni potrebbero presentare profili di criticità rispetto ad una futura definizione del perimetro urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014 nel prossimo PS, non configurandosi come una riqualificazione e ricucitura del margine urbano.

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega infine di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Al fine del monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n.65/2014, si allega inoltre la nota trasmessa dalla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative in data 24/11/2017 (n. prot. Reg.567390), ricordandone gli adempimenti.

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio

Si informa che il referente regionale della pratica è:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it - Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.

Cordiali Saluti

LS

Il Dirigente
Arch. Marco Carletti

In merito alla stima di abitanti insediabili riportata alla pagina 2 del parere della Regione, dove è affermato che:
Se tutte le previsioni riconfermate fossero attuate nei 5 anni di validità della variante, per un totale di 35.200 mc edificati a destinazione perlopiù residenziale, si avrebbe un incremento di abitanti equivalenti pari a circa 440 su una popolazione di circa 2400 residenti, stabile da 10 anni, pari a circa un incremento del 20%.

Si deve precisare che, essendo le previsioni residenziali del PS e del RU destinate ad alloggi di una certa qualità abitativa e quindi a bassa densità, il parametro considerato nel PS vigente è di 120 mc per ogni abitante che quindi corrisponde a circa 293 abitanti insediabili, non a 440. Tale rapporto si può ad oggi valutare congruo e ad oggi ancora attuale per le ragioni che verranno espresso nelle pagine che seguono.

Gli obiettivi della variante al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera C.C. n. 19 del 10.04.2019 erano:

1. Ripristino in efficacia delle previsioni di trasformazione da attuarsi a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo di alcuni Schemi Direttore (SD), compresi nel perimetro del territorio urbanizzato, come individuato in via transitoria ai sensi dell'art.224 della L.R.T. 65/2015, non convenzionati alla data di vigenza della nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Lo Schema Direttore (SD), definito all'art.18 nelle norme del RU, contiene ... *l'insieme dei criteri e delle prescrizioni riguardanti gli interventi programmati di conservazione, riqualificazione e/o trasformazione definiti dal presente Regolamento Urbanistico, legati da unitarietà tematica e relativi ad ambiti anche appartenenti a differenti sistemi e sottosistemi.*

Gli Schemi Direttori ad oggi vigenti sono pertanto:

Art. 47 UMI SDVI – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica normativa

Art. 48 UMI SDVII - Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica grafica

Art. 51 UMI SDX – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica grafica e normativa

Art. 56 UMI SDXV – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica normativa

Art. 57 UMI SDXVI – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica normativa

Art. 58 UMI SDXVII – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica grafica e normativa

Art. 59 UMI SDXVIII – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica normativa (convenzione parte A 20.03.2009)

Art. 60 UMI SDXIX – Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica normativa

Art. 60 ter UMI SDXXI - Previsione soggetta a PUA - confermata con modifica grafica

Art. 60 septies UMI SDXXIV – Nuovo SD - Ex Cinema Teatro di Vescovado di Murlo

2. Conferma dell'area **PAf** – singolo edificio in lotto di completamento (riferimento art. 61 delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)

3. Integrazioni all'art. 28 - *Servizi e attrezzature di uso pubblico* delle NTA.

4. Integrazioni all'art. 38 - *Aree urbane da sottoporre ad interventi di conservazione* delle NTA.

5. Modifiche all'art. 61 - *Forme di attuazione* delle NTA.

6. Modifica alla rotatoria prevista lungo la *S.P. n.33 della Rocca di Crevole* a nord dell'abitato di Casciano di Murlo e nuovo accesso all'area del nuovo campus scolastico SD XXI.

7. Modifica dei perimetri delle aree cimiteriali dei centri di Vescovado di Murlo e Casciano di Murlo e verifica delle eventuali interferenze del vincolo cimiteriale.



8. Verifica degli obiettivi della variante con i contenuti degli strumenti della pianificazione sovraordinata – Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle aree e dell'articolato delle NTA oggetto della variante alRU 2019.

AREE E OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 2019

N. Scheda / Articolo NTA	Nome scheda / Articolo NTA	Sintesi della modifica	Superficie territoriale RU decaduto Mq.	Superficie territoriale Variante RU 2018 Mq.	Consumo di nuovo suolo non edificato rispetto al RU decaduto – Mq.
Art.28	Integrazioni all'art. 28 - Servizi e attrezzature di uso pubblico	Destinazione Si - servizi per l'istruzione di base: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo, impianti complementari alle attrezzature scolastiche e culturali; con la variante viene introdotta nella destinazione Si la possibilità di ospitare centri diurni con finalità socio-assistenziale.	-	-	-
Art.38	Integrazioni all'art.38 - Aree urbane da sottoporre ad interventi di conservazione	Vengono introdotte precisazioni in merito alle possibilità di realizzare scale esterne e tettoie per gli edifici esistenti.	-	-	-
Art.61	Integrazioni all'art.61 - Forme di attuazione	Con la variante viene introdotta la possibilità di dare esecuzione ai Piani urbanistici attuativi anche per singoli comparti con il criterio di priorità localizzativa ossia, qualora si proceda con l'attuazione differenziata, dovrà comunque essere presentato un elaborato complessivo che individui tutti i comparti e le opere pubbliche da realizzare con la relativa bozza di convenzione sottoscritta da tutti gli aventi diritto; in tal caso potranno essere concessionati inizialmente solo quei comparti che necessitano di minori opere di urbanizzazione. Per i Piani Attuativi realizzati ma non completati, contraddistinti negli elaborati grafici dalla sigla PA di colore giallo, è previsto che in caso di decadenza del termine per la realizzazione del Piano Attuativo, stabilito nella convenzione sottoscritta con l'Amministrazione, è consentito il compimento dell'edificazione dei lotti liberi di completamento, eventualmente ancora non realizzati, solo se le previste opere di urbanizzazione siano state portate a conclusione ed approvate dall'Amministrazione antecedentemente alla scadenza dei termini di vigenza del Piano Attuativo. Inoltre, dal documento Allegato 4 - Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse, è emersa la necessità di prescrivere che Per tutti i nuovi interventi edilizi, previsti all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse", dovrà essere redatto un documento necessario per la Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo o al rilascio del titolo abilitativo. Sono state introdotte, per i nuovi edifici, prescrizioni atte a ridurre il consumo energetico e al recupero e riutilizzo delle acque piovane e, per le sistemazioni esterne, l'impianto di specie vegetali autoctone locali. Infine per tutti i Piani Urbanistici Attuativi deve essere prevista una puntuale analisi del rischio archeologico.	-	-	-
UTOE 2.3 - VESCOVADO DI MURLO					
Art. 43	SD II (riferimento art. 43 - UMI SDII delle NTA - Tav. a2_bis – Vescovado)	Previsione Non Confermata	7.072	0	- 7.072
1 Art. 47	SD VI (riferimento art. 47- UMI SDVI delle NTA - Tav. a2_bis – Vescovado)	Modifica normativa Viene precisato che la nuova edificazione è prevista per la realizzazione di un Centro per la promozione turistica, artigianale e agroalimentare del territorio, di iniziativa pubblica o pubblico/privata, anziché per la promozione dei prodotti agroalimentari ed artigianali; mentre la residenza è consentita esclusivamente nell'edificio esistente.	4.771	4.771	0
2 Art. 59	SD XVIII B (riferimento art. 59 - UMI SDXVIII delle NTA - Tav. a2_bis – Vescovado)	Modifica normativa La scheda prevede la suddivisione in due comparti edificatori distinti, comparto A e comparto B; il comparto A è già realizzato pertanto la modifica si riferisce al solo comparto B di proprietà comunale. Viene eliminato l'obbligo che subordinava la presentazione del Piano Attuativo del comparto B al concretizzarsi del trasferimento dall'area dell'attuale "isola ecologica" in una nuova localizzazione in quanto per l'isola ecologica comunale è stata prevista un'altra localizzazione. Inoltre viene previsto che, in alternativa alla destinazione residenziale convenzionata, è consentita la destinazione a servizi tecnici con la possibilità di realizzare un fabbricato ad uso magazzino.	3.282	3.282	0
3 Art. 60	SD XIX (riferimento art. 60 - UMI SDXIX delle NTA - Tav. a2_bis – Vescovado)	Modifica normativa Vengono ridotti i posti auto di uso pubblico (Ms), da n.50 a n.10, e integrata la sistemazione a verde piantumato, pubblico o di uso pubblico, per la parte non utilizzata dagli stalli destinati alla sosta. I posti auto sottratti sono inseriti nella nuova scheda SDXXIV per una migliore fruibilità dell'area.	8.062	8.159	+ 97
4 Art. 60 septies	Nuova scheda SDXXIV (riferimento art. 60 septies - UMI SDXXIV delle NTA - Tav. a2_bis – Vescovado) FT1 – rq1 Ex cinema – teatro (riferimento artt. 26 e 39 delle NTA) + F Va (art. 26 + art. 29)	Nuova scheda SD Per l'edificio dell'ex cinema-teatro, posto nell'abitato di Vescovado di Murlo, in luogo della destinazione specifica FT1 – rq1 Ex cinema – teatro, viene introdotta la nuova scheda SDXXIV per favorire la riqualificazione e riutilizzo dell'immobile e della piscina scoperta da tempo abbandonati. Nello schema direttore viene inoltre inserita la destinazione a parcheggio pubblico Ms, da prevedersi nel piazzale già bitumato posto sul retro dell'edificio, che sostituisce il parcheggio pubblico sottratto dalla scheda SDXIX. Come per gli altri schemi direttori per realizzare gli interventi viene resa necessaria l'approvazione di un propedeutico Piano Urbanistico Attuativo.	3.020	3.020	0


UTOE 2.2 - CASCIANO DI MURLO					
5	Modifica alla rotatoria e viabilità interna all'area F Vs	Modifica grafica Viene modificata la viabilità di accesso al nuovo polo scolastico, previsto con la scheda SDXXI, inserendo un tratto viario per l'accesso diretto al comparto in luogo di una rotatoria.	1.536	931	- 605
6 Art. 51	SD X (riferimento art. 51 - UMI SDX delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica grafica e normativa Viene ridotta la superficie territoriale dello schema direttore da 14.441mq. a 12.429 mq. per la modifica alla viabilità di accesso al nuovo polo scolastico (SDXXI) eliminando una rotatoria.	14.441	12.429	- 2.012
Art.55	SD XIV (riferimento art. 55 - UMI SDXIV delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Previsione Non Confermata	17.124	0	- 17.124
7 Art. 56	SD XV (riferimento art. 56 - UMI SDXV delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Viene prescritto che il <i>Piano Attuativo dovrà prevedere un documento che valuti i potenziali effetti, derivanti dalla realizzazione degli interventi, connessi agli aspetti ambientali specifici della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse" al fine della Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del PUA.</i>	19.735	19.735	0
8 Art. 57	SD XVI (riferimento art. 57 - UMI SDXVI delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica normativa Viene prescritto che il <i>Piano Attuativo dovrà prevedere un documento che valuti i potenziali effetti, derivanti dalla realizzazione degli interventi, connessi agli aspetti ambientali specifici della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse" al fine della Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del PUA.</i>	23.648	23.648	0
9 Art. 58	SD XVII (riferimento art. 58 - UMI SDXVII delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica grafica e normativa Viene rivista l'ubicazione dei lotti edificabili a fini residenziali per meglio integrarli con l'edificato esistente lungostrada e distanziarli dall'area cimiteriale. Viene inoltre aumentata la superficie destinata a verde pubblico Va.	10.978	8.315	- 2.663
10 Art. 60 Ter	SD XXI (riferimento art. 60 ter - UMI SDXXI delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica grafica Viene confermata lo schema direttore che prevede la realizzazione del nuovo polo scolastico di Casciano di Murlo. La modifica si riferisce esclusivamente allo zoning di dettaglio delle destinazioni già previste nel RU vigente.	56.982	53.564	- 3.418
11 Art. 61	PAf (riferimento art. 61 delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica normativa Viene prescritto che il <i>Piano Attuativo dovrà prevedere un documento che valuti i potenziali effetti, derivanti dalla realizzazione degli interventi, connessi agli aspetti ambientali specifici della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse" al fine della Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del PUA.</i>	1.316	1.316	0
12 Art. 48	SD VII (riferimento art. 48 - UMI SDXVII delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Modifica grafica e normativa Viene confermata lo schema direttore relativo al campeggio esistente "Le Soline" a Casciano di Murlo. La modifica si riferisce esclusivamente allo zoning di dettaglio delle destinazioni già previste nel RU vigente e all'adeguamento alla normativa regionale in materia di turismo.	34.024	32.574	- 1.450
13	Area cimiteriale di Vescovado di Murlo	Modifica grafica Minimo ampliamento dell'area cimiteriale.	2391	3790	+ 1.399
14	Area cimiteriale di Casciano di Murlo	Modifica grafica Viene rimodulata e ridotta l'area cimiteriale.	6.150	3.626	- 2.524
Art.60-quinques	SD XXIII (riferimento art. 60 quinquies - UMI SDIX delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Previsione Non Confermata	4.570 mc 1.520 mq	0	4.570 mc - 1.520
Art.50	SDIX (riferimento art. 50 - UMI SDIX delle NTA - Tav. a1_bis – Casciano)	Previsione Non Confermata	1.500 mc 500 mq	0	1.500 mc - 500
Consumo di suolo non edificato			216.552	179.160	
Totale consumo di suolo non edificato rispetto al RU 2010					- 37.392




Perimetro del territorio urbanizzato
(art.224 - L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65)



Aree di variante 2019





Come cambia il Piano Strutturale

Il primo Piano Strutturale è stato formato con la prima legge regionale in materia di governo del territorio, la L.R.T. 5/1995.

Nel 2010 è stata approvata una variante generale al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale che ha aggiornato quest'ultimo ai contenuti della L.R.T. 1/2005

La nuova stagione urbanistica regionale ha inciso in maniera importante sui contenuti degli strumenti urbanistici comunali infatti, nel novembre 2014, è stata emanata la terza Legge Regionale in materia di governo del territorio, la Legge 65 del 10.11.2014, entrata in vigore il 27.11.2014, che ha abrogato la precedente Legge 1/2005 non limitandosi ad alcuni aggiustamenti e/o modificazioni ma procedendo con una revisione profonda dell'impianto normativo.

Tale disciplina, unitamente al P.I.T., con valenza Paesaggistica, approvato dal Consiglio Regionale il 27 aprile 2015 ed entrato in vigore dal 20 maggio 2015, ha comportato la necessità di compiere tutte le analisi necessarie ad adeguarsi ai nuovi contenuti di programmazione territoriale.

<p>Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 Norme per il governo del territorio. (B.U. Toscana, 20 gennaio, n. 6)</p>	<p>Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio. (Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12.01.2005)</p>	<p>Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio. (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12.11.2014)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24. (Piano strutturale)</p> <p>1. Il piano strutturale (p.s.) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal p.t.c. provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.</p> <p>2. Il p.s. contiene:</p> <p>a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal p.t.c.; la ricognizione delle prescrizioni del p.t.c.;</p> <p>b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;</p> <p>c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;</p> <p>d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32;</p> <p>e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del p.r.g.;</p> <p>f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione;</p> <p>g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del regolamento urbanistico;</p> <p>h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art. 5, nell'ambito dei sistemi ambientali con particolare riferimento ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.</p> <p>3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lettera e), consistono, in particolare:</p> <p>a) nella individuazione delle varianti al sensi dell'art. 5, sesto comma, attraverso la definizione:</p> <p>- dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione degli assetti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 - Piano strutturale</p> <p>1. Lo statuto del territorio di cui all' articolo 5 , contenuto nel piano strutturale, in relazione al territorio comunale, individua e definisce:</p> <p>a) le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l'individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali;</p> <p>b) le invarianti strutturali di cui all' articolo 4;</p> <p>c) i principi del governo del territorio;</p> <p>d) i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui alla lettera a);</p> <p>e) la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34;</p> <p>f) le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1.</p> <p>2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione:</p> <p>a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio;</p> <p>b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;</p> <p>c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92 Piano strutturale</p> <p>1. Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all'articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile.</p> <p>2. Il quadro conoscitivo comprende linsieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.</p> <p>3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:</p> <p>a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 5;</p> <p>b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 4;</p> <p>c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 66;</p> <p>d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;</p> <p>e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT;</p> <p>f) i riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie.</p> <p>4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:</p> <p>a) l'individuazione delle UTOE;</p> <p>b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;</p> <p>c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali;</p>

territoriali, anche in riferimento a ciascuna delle unità territoriali di cui alla lettera b) del presente comma o a parti di esse;

- delle specificazioni della disciplina degli aspetti paesistici e ambientali ai sensi dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari, corrispondenti a sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali e funzionali;

c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna unità territoriale organica elementare.

4. Il p.s. contiene inoltre i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.

ART. 25. (Formazione del piano strutturale).

1. Il procedimento di formazione del p.s. è avviato dal comune, con atto che indica:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.

La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'art. 3, secondo comma.

2. Il Comune adotta il progetto di p.s., che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci legali della provincia e tramite manifesti. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.

3. La consultazione su tale progetto è allargata a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante dell'informazione, individuato dal comune analogamente a quanto previsto dall'art. 18.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito chiunque può presentare osservazioni.

5. Il Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio, confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle osservazioni pervenute.

6. La deliberazione di conferma o modifica è trasmessa alla provincia ai fini della espressione del parere di conformità con le prescrizioni del p.t.c. da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Il termine può essere interrotto per una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è altresì trasmessa alla Giunta regionale per conoscenza.

standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come da ultimo modificato dalla legge 24 marzo 1989, n. 122;

d) delle aree di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c) e all'articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia immediata;

e) delle prescrizioni per gli atti di cui all'articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all'articolo 10, comma 2;

f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;

g) *abrogata*;

h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico.

3. Il piano strutturale contiene inoltre:

a) il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento;

b) la ricognizione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;

c) i criteri per l'adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale di cui all'articolo 48, comma 4, lettera e).

c bis) *le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani*;

c ter) *la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana*.

4. Le prescrizioni di cui al comma 2, lettera e) definiscono e individuano:

a) le quantità, con riferimento alle unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi, da rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da garantire nella progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale;

b) gli interventi da realizzare mediante i piani complessi di cui all'articolo 56;

c) i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali.

d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;

e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

g) gli ambiti di cui all'articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all'articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 7, lettera b).

5. Il piano strutturale contiene altresì:

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;

c) l'individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;

e) le misure di salvaguardia.

6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.

7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo, ad eccezione dell'indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e).

Art. 93

Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale

1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di

<p>7. Una volta acquisito il parere della provincia, ovvero decorso comunque il termine di cui al sesto comma, il progetto è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.</p> <p>8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama il parere della provincia se pervenuto, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi alle localizzazioni di cui all'art. 16, quarto comma, lettere c), d), ed e).</p> <p>9. Il p.s. è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.</p> <p>10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione dell'avvenuta approvazione del p.s.</p> <p>11. Il p.s. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso di cui al decimo comma.</p> <p>12. Qualora nelle varie fasi di formazione del p.s. siano apportate sostanziali modificazioni al progetto di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare una nuova pubblicazione al sensi dei commi secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre e seguenti del presente articolo.</p>		<p>pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l).</p> <p>3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.</p> <p>5. Abrogato.</p>
---	--	--

Procedura per il nuovo Piano Strutturale			
			Procedura - Normativa - Pareri
Procedura	Normativa di riferimento	Pareri e competenze	Tempi
<p>1. Avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale:</p> <p>- Fase preliminare di VAS comprensiva della procedura di Valutazione di Incidenza per la presenza della Zona Speciale di Conservazione ZSC - ex SIC Basso Merse</p> <p>- Avvio Procedura di adeguamento al PIT/PPR</p> <p>- Attività di Informazione e Partecipazione</p>	<p>LRT 65/2014 Art. 17</p> <p>Regolamento Titolo V (perimetro urbanizzato Art. 4)</p> <p>LRT 10/2010 Art. 5 bis Art. 23</p> <p>LRT 65/2014 Art. 14</p> <p>D.LGS 152/2006</p> <p>LRT 10/2010 Art. 73 ter</p> <p>LRT 30/2015 Art. 87</p> <p>D.P.R. 357/1997</p> <p>LRT 65/2014 Art. 31</p> <p>DISCIPLINA PIT/PPR Art. 20 Art. 21</p> <p>Accordo, ai sensi art. 31, co. 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, co.3 della Disciplina del PIT/PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana</p> <p>LRT 65/2014 Artt. 36-38</p> <p>Regolamento del Presidente della Giunta</p>	<p>RUP</p> <p>Autorità competente in materia di VAS e VincA</p> <p>Soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'Autorità competente con il proponente</p> <p>Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (in rappresentanza del MiBACT - Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a))</p> <p>Regione Toscana (Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a) e lett. b)</p> <p>Amministrazione Provinciale</p> <p>Garante dell'informazione e della partecipazione</p>	<p>Necessario per sbloccare le limitazioni di cui al co.2 ter, art. 222, LRT 65/2014</p> <p>Attività di partecipazione: un incontro con proprietari schemi direttori SD confermatoti con variante 2019</p>

	Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R. Linee Guida approvate con DGR 1112 del 16/10/2017 LRT 10/2010 Art. 9		un incontro pubblico per l'avvio del procedimento. Comunicazioni da pagina Web Garante
2. Attività propedeutiche all'adozione - Deposito al Genio Civile - Deposito Autorità di Bacino - Verifica di coerenza al PTCP - Redazione Rapporto Ambientale VAS - Valutazione di Incidenza per la presenza della Zona Speciale di Conservazione ZSC - ex SIC Basso Merse - Richiesta di avvio della Conferenza di copianificazione - Attività di informazione e partecipazione	LRT 65 /2014 LRT 65 /2014 Art. 104 Regolamento attuazione art. 104 LRT 41/2018 DISCIPLINA PTCP Artt.30 e Art. :32 LRT 10/2010 Art. 24 Art. 73 ter LRT 30/2015 Art. 87 D.P.R. 357/1997 LRT 65/201 4 Art. 25, co. 3bis LRT 65/201 4 Artt. 36-38	RUP Regione Toscana Genio Civile Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale Amministrazione Provinciale Autorità competente in materia di VAS e VincA Regione Toscana Soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'Autorità competente con il proponente legali rappresentanti della Regione, della provincia, del comune e i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali Garante dell'informazione e della partecipazione	Verifica di completezza degli elaborati Genio Civile: entro 7 gg. comunicazione numero di deposito – oppure richiesta di integrazioni Valutazione di Incidenza: entro 60 gg. dall'acquisizione dello studio d'incidenza. Attività di partecipazione: un incontro pubblico prima dell'adozione
3. Adozione in C.C. - Elaborati del P.S. con Rapporto Ambientale VAS - Attività di partecipazione e comunicazione	LRT 65/2014 Art. 19 LRT 10/2010 Artt. 24 - 25 LRT 65/201 4 Artt. 36-38	RUP Consiglio Comunale Regione Toscana Amministrazione Provinciale Autorità competente in materia di VAS e VincA Soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'Autorità competente con il proponente Garante dell'informazione e della partecipazione	Attività di partecipazione: un incontro pubblico dopo l'adozione

4. Osservazioni	LRT 65/2014 Art. 19	RUP Consiglio Comunale	60 gg. per presentazione delle osservazioni
5. Attività propedeutiche all'approvazione - Conferenza paesaggistica - Eventuali modifiche al piano	DISCIPLINA PIT/PPR Art. 21	Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (in rappresentanza del MiBACT - Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a)) Regione Toscana (Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a) e lett. b)	Trasmissione alla Regione e Soprintendenza della delibera contenente la verifica puntuale delle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e la Soprintendenza. Alla Conferenza è invitata anche la Provincia. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 gg. dalla data di convocazione.
6. Approvazione in C.C.	LRT 65/2014 Art. 19	RUP Consiglio Comunale	
7. Verifica dell'accoglimento delle risultanze della conferenza paesaggistica	DISCIPLINA PIT/PPR Accordo , ai sensi art. 31, co. 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, co.3 della Disciplina del PIT/PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana	Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (in rappresentanza del MiBACT - Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a)) Regione Toscana (Disciplina PIT/PPR art. 21, co. 5, lett. a) e lett. b)	
8. Pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT		RUP	Vigenza del Piano: dopo 30 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio

Art. 3

Il patrimonio territoriale

1. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale con le modalità di cui all'articolo 5. Per patrimonio territoriale si intende l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.
2. Il patrimonio territoriale di cui al comma 1, è riferito all'intero territorio regionale ed è costituito da:
 - a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
 - b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
 - c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
 - d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.
3. Le componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.
4. Il patrimonio territoriale come definito al comma 2 comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito indicato come "Codice", e il paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice.
5. Gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale, le loro interrelazioni e la loro percezione da parte delle popolazioni esprimono l'identità paesaggistica della Toscana.

Art.4

Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, può essere ridotto in modo irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. **Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.**
3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inediti dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
5. Non costituiscono territorio urbanizzato:
 - a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che

presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;

b) l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

6. Per i nuclei presenti nel territorio rurale si applica l'articolo 65.

7. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato, che comportino impegno di suolo non edificato, sono consentite esclusivamente con il procedimento di cui all'articolo 25, al fine di verificarne la sostenibilità per ambiti sovracomunali.

8. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale.

9. L'individuazione dei tracciati delle infrastrutture lineari persegue la massima coerenza possibile con le invarianti strutturali di cui all'articolo 5, come specificate dagli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, comma 2.

10. I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d'uso che comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche sono in ogni caso subordinati all'esistenza delle condizioni che garantiscono le prestazioni necessarie alla corretta riproduzione del patrimonio territoriale o alla contestuale realizzazione degli interventi necessari a tal fine. Sono comunque da garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico e le prestazioni dei servizi stessi. Sono, in ogni caso, assicurati:

a) la sicurezza idrogeologica;

b) l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;

c) la disponibilità dell'energia;

d) l'adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l'accessibilità al trasporto collettivo;

e) un'adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 60;

f) la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 5

Le invarianti strutturali

1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:

a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;

b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;

c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza.

2. L'individuazione delle invarianti strutturali riguarda l'intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l'individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.

3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:

a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;

b) l'individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;

c) la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali.

Art. 6

Lo statuto del territorio

1. Lo statuto del territorio costituisce l'atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.
2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, e le invarianti strutturali di cui all'articolo 5.
3. Lo statuto del territorio, quale elemento fondativo e costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di pianificazione territoriale, in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all'articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell'articolo 36.
4. Lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11.
5. Lo statuto del territorio regionale contenuto nel PIT concorre alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli articoli 131, 135, 143 e 145 del Codice. Gli statuti della pianificazione provinciale e comunale si conformano allo statuto del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

Art. 10 **Atti di governo del territorio**

1. Sono atti di governo del territorio gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all'articolo 11.
2. Sono strumenti della pianificazione territoriale:
 - a) il piano di indirizzo territoriale (PIT);
 - b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC);
 - c) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);
 - d) il piano strutturale comunale;
 - e) il piano strutturale intercomunale;
 - f) abrogata. (31)
3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica:
 - a) il piano operativo comunale;
 - b) i piani attuativi, comunque denominati.

Art. 14

Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.
3. Abrogato.

Art. 17 **Avvio del procedimento**

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati.
2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare

di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010.

3. L'atto di avvio del procedimento contiene:
 - a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
 - c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
 - d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
 - e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
 - f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

Art. 31 **Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico**

1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.

Art. 64 **Il territorio rurale**

1. Ai fini della presente legge il territorio rurale è costituito:
 - a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate "aree rurali";
 - b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali";
 - c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
 - d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. E' comunque considerato territorio rurale tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato come definito dall'articolo 4 e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla presente legge, al PIT, al PTC e al PTCM.
3. Nell'ambito del territorio rurale possono essere individuate:
 - a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate "ambiti di pertinenza";

- b) **aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate “ambiti periurbani”;**
- c) **paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come definiti dal PIT.**
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale possono articolare il territorio rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo.
5. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale disciplinano il patrimonio edilizio e le infrastrutture esistenti nel territorio rurale, nonché le attività e i servizi in esso insediati, ancorché a carattere non agricolo, perseguendo gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 68.**
6. **L'inserimento all'interno del territorio rurale delle previsioni di cui al comma 1, lettera d), è subordinato al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. In tale caso, oltre alle verifiche di cui all'articolo 25, comma 5, la conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.**
7. **Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le aree di cui al comma 1, lettera d), non sono soggette alla disciplina di cui al presente capo.**
8. **Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricolo verso altre destinazioni.**

Art. 65
Nuclei rurali

1. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), previa classificazione degli edifici che li compongono nonché degli edifici sparsi nel territorio rurale.**
2. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono la disciplina volta a:**
- a) **assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;**
- b) **salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.**

Art. 66
Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano gli ambiti di pertinenza di cui all'articolo 64, comma 3, lettera a), e ne identificano gli aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione.**
2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica.**
3. **Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con gli aspetti di valenza paesaggistica di cui al comma 1.**

Art. 67
Ambiti periurbani

1. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, individuano, ove presenti, gli ambiti periurbani di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), identificando in essi gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, nonché le connessioni ecologiche e fruttive di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.**
2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, i piani di settore promuovono il sostegno delle forme di agricoltura**

utilmente integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti.

3. **Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e le connessioni ecologiche e fruttive tra il territorio urbanizzato e quello rurale.**

Art. 68
Qualità del territorio rurale

1. **I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, assicurano, ciascuno per la propria competenza, attraverso gli atti di governo del territorio e l'integrazione delle diverse politiche, la qualità del territorio rurale. Gli stessi riconoscono e promuovono l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzano l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguono il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.**
2. **Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite tenendo conto dei seguenti obiettivi specifici:**
- a) **assicurare la funzionalità idrogeologica del territorio;**
- b) **consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell'attività agricola;**
- c) **mantenere i paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;**
- d) **recuperare i paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;**
- e) **assicurare che le attività agrosilvopastorali e le trasformazioni edilizie concorrano alla qualificazione rurale d'insieme del territorio.**
3. **Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT, specificano nella loro disciplina i seguenti aspetti:**
- a) **le buone pratiche di sistemazione ambientale e paesaggistica cui attenersi anche per assicurare una corretta gestione ai fini idrogeologici e la prevenzione dei fenomeni di erosione del suolo;**
- b) **le opere di sistemazione ambientale, in relazione alla struttura del territorio rurale e dei suoi caratteri paesaggistici, a carico delle aziende e dei privati negli interventi di nuova edificazione e negli interventi comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola.**

Art. 69
Disposizioni sugli usi agricoli

1. **Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende.**

Art. 92
Piano strutturale

1. **Il piano strutturale si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio di cui all'articolo 6 e della strategia dello sviluppo sostenibile.**
2. **Il quadro conoscitivo comprende l'insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.**
3. **Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:**
- a) **il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 5;**
- b) **la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 4;**
- c) **la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 66;**
- d) **la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;**

e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica del PIT;

f) i riferimenti statuari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie.

4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:

a) l'individuazione delle UTOE;

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;

c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali;

d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;

e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;

f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

g) gli ambiti di cui all'articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all'articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 7, lettera b).

5. Il piano strutturale contiene altresì:

a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;

b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;

c) l'individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);

d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;

e) le misure di salvaguardia.

6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.

7. Il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo, ad eccezione dell'indicazione degli ambiti di cui al comma 4, lettera g), e delle misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e).

Art. 93

Termini del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale

1. Il procedimento di formazione del piano strutturale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l).

3. Le restrizioni di cui al comma 2, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.

5. Abrogato.

Art. 222

Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014

1. Abrogato.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.

1 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.

Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Art. 3

Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato, allo scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della conferenza di copianificazione, di cui all'articolo 25 della l.r. 65/2014.

2. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 è definita nella relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 65/2014.

Art. 4

Disposizioni per l'individuazione delle UTOE

1. L'individuazione delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), contenuta nelle strategie dello sviluppo sostenibile del piano strutturale, è estesa all'intero territorio comunale, sulla base dei riferimenti contenuti nello statuto del territorio.

2. Al fine di consentire la definizione di specifiche strategie, l'individuazione delle UTOE di cui al comma 1 può essere effettuata comprendendo all'interno delle stesse, aree interne ed aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

Art. 5

Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo

1. La definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale è riferita alle UTOE esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2. Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come nuova edificazione e come interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 125 della l.r. 65/2014.

3. Il piano strutturale riporta le quantità corrispondenti ai nuovi insediamenti e alle nuove funzioni di cui al comma 2, introdotte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. 65/2014. Tali quantità sono da computare separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale.

4. La relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del piano operativo di cui all'articolo 95, comma 14 della l.r. 65/2014 contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale, nonché le ulteriori quantità attuate all'esterno del territorio urbanizzato, evidenziando il saldo residuo, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'articolo 99, comma 1, della l.r. 65/2014, come specificate all'articolo 6, comma 1.

5. Per il dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi sono elaborate delle specifiche tabelle sulla base delle indicazioni stabilite con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Tali tabelle formano contenuto dei piani e descrivono i dati di dimensionamento delle singole UTOE, dell'intero territorio comunale e delle previsioni attuate dai previgenti regolamenti urbanistici.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 3, e dall'articolo 140 della l.r. 65/2014, gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono da considerarsi comunque quantità minime inderogabili.

7. Il piano operativo può prevedere dotazioni di standard sia qualitativamente che quantitativamente superiori.

Art. 6

Parametri per il dimensionamento

1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all'articolo 99, comma 1, della l.r. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.

2. La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 è espressa in metri quadrati di superficie utile lorda (SUL). Ai fini delle valutazioni di sostenibilità, la funzione turistico-ricettiva, che deve essere sempre espressa in SUL, può, in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto.

3. In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014, il dimensionamento, espresso in SUL, deve essere distinto in:

- a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita;
- b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita.

4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del piano operativo sono finalizzati alla attuazione progressiva delle quantità di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c), della l.r. 65/2014.

5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo, secondo quanto previsto al comma 1.

6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

Art. 7

Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali

1. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'articolo 65 della l.r. 65/2014 è effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

2. Al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 ed in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT, gli strumenti di pianificazione urbanistica stabiliscono:

- a) le regole insediative da rispettare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in quelli di trasformazione e ampliamento dei nuclei rurali;
- b) le destinazioni d'uso ritenute incompatibili con i caratteri di ruralità dei nuclei.

3. Gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), riferiti ai nuclei rurali, assicurano equilibrate relazioni dimensionali con l'insediamento esistente e sono finalizzati a:

- a) fornire alla popolazione residente un'adeguata dotazione di servizi ed infrastrutture;
- b) favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale.

Art. 8

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, di cui all'articolo 66 della l.r. 65/2014, sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali attraverso l'individuazione cartografica delle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Art. 9

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani di cui all'articolo 67 della l.r. 65/2014 sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), nonché in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 12

Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera f) della l.r. 65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana.

2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo definisce la perimetrazione delle aree, nelle quali sono previsti gli interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna area una scheda con i contenuti stabiliti dall'articolo 125, comma 3, lettera b), della l.r. 65/2014.

3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorchè dotati solo di piano strutturale, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli interventi di cui al comma 2, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto avente i contenuti definiti all'articolo 125, comma 3, della l.r. 65/2014.

Art. 15

Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale

1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'articolo 130, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014, si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima l.r. 65/2014 e alle loro varianti, secondo quanto previsto dall'articolo 88, comma 6, dall'articolo 90, comma 9, dall'articolo 91, comma 10, e dall'articolo 92, comma 5, lettere a) e b), della l.r. 65/2014.

2. Per i piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli effetti e le analisi di coerenza di cui al comma 1 sono svolte coordinandosi con il procedimento di VAS.

3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto dei piani e sono effettuate secondo criteri adeguati all'ambito di analisi di riferimento.

4. Il piano operativo, oltre a dare conto della conformità al piano strutturale, può approfondire le valutazioni degli effetti paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano le scelte di pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 contenute nel piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

Art.16 Monitoraggio

1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'articolo 15 della l.r. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I, della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonché dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero;
- b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS;
- c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;
- d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;
- e) effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresì:

- a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/2014;
- b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticultura di cui all'articolo 15, 1 ter, della l.r. 65/2014.

3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della Regione.

4. I dati di cui al comma 3 corrispondono, relativamente ai dati riferiti all'intero territorio comunale, a quelli di cui all'articolo 5, comma 5.

5. L'Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalità di cui al comma 1, redige annualmente un rapporto di monitoraggio, che comunica alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla conferenza paritetica interistituzionale.

Art.17 Disposizioni per la qualità degli insediamenti

1. Al fine del assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 9, nonché le ulteriori disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

2. Al fine di assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonché per favorirne l'incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, lettera b), della l.r. 65/2014, assumono come riferimento, adeguato al livello di pianificazione le disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Per le finalità di cui al comma 2 si definisce:

- a) "verde urbano", l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride

carbonica derivanti dall'attività dell'uomo;

- b) "verde di connessione ecologica", il verde pubblico che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuità ecologica del territorio, aumentandone la permeabilità e la percorribilità anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)

Art. 5 bis Atti di governo del territorio soggetti a VAS

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis).

Art. 7 Obblighi generali

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità precedente o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.
- 1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:
 - a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b) alla data in cui l'autorità procedente o proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23.
2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 21 Modalità di svolgimento della VAS

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
 - c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
 - d) lo svolgimento di consultazioni;
 - e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
 - f) la decisione;
 - g) l'informazione sulla decisione;
 - h) il monitoraggio.

Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità
[...]

Art. 23
Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
 - a) **le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;**
 - b) **i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.**
 2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono **concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente.**
- 2 bis. Abrogato.
3. Abrogato.

Art. 24
Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:
 - a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
 - b) individua, descrive e valuta le ragioni alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;
 - c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
 - d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;d bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Art. 25
Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:
 - a) il titolo della proposta di piano o programma;
 - b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente;
 - c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla autorità procedente o al proponente.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti

web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente.

Art. 26
Espressione del parere motivato

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.
3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.
4. Abrogato.

Art. 27
Conclusione del processo decisionale

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
 - a) del processo decisionale seguito;
 - b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
 - c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
 - d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Art. 28
Informazione sulla decisione

1. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell'autorità procedente e comunicato all'autorità competente.
2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

Art. 29
Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
 - a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;
 - b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 73 ter

Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, **tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30/2015.**

2. **Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza**, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. **L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della l.r. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS.** Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e **alla procedura per la fase preliminare**, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Titolo II - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

11. Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

12. Verifica di assoggettabilità [...]

13. Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

14. Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

16. Decisione

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

17. Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

18. Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.
Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010

Art. 87

Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:

- a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
- b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali), l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

5. Abrogato.

6. L'ente parco regionale e l'ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4.

7. Abrogato. (130)

8. Nei casi di cui all'articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione d'incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. Nel caso di cui al comma 6 la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

[...]

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

[...]

1.2.2 Verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)

Approvato con delibera del consiglio provinciale n.124 del 14 dicembre 2011 e pubblicato sul BURT n. 11 parte II del 14.03.2012, pertanto la variante 2010 al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale non poteva essere conforme al nuovo PTCP.

È lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni previste dagli Atti regionali di programmazione e di indirizzo territoriale vigenti.

Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/1995.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato aggiornato seguendo i contenuti previsti dall'art.51 della LR 1/2005 coerentemente con gli obiettivi del PIT 2005/2010 ed è stato approvato con Deliberazione Consiliare

n.124 del 14.12.2011.

Attualmente lo strumento provinciale è in fase di revisione per la verifica di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) vigente dalla pubblicazione sul BURT n.28 del 20 maggio 2015.

Struttura del PTCP

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La struttura del nuovo piano prevede, fra i punti fondativi del quadro conoscitivo, la sostenibilità ambientale con l'obiettivo di integrare nel PTCP, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione.

I CIRCONDARI

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità.

I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari, i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e le Unità di Paesaggio.

Le aree di variante, come tutto il territorio comunale di Murlo, sono ricomprese nel **Circondario 7 - Val di Merse** che comprende i comuni di Chiusdino, Monticiano e Sovicille.

PAESAGGIO

Il PTCP indica il paesaggio e la tutela attiva dei suoi valori come *parametri decisivi nella definizione di tutte le politiche che abbiano implicazioni territoriali nonché indicatori della qualità culturale e civile della cittadinanza comune*, ed in tale prospettiva assume il tema del paesaggio come *motore di un aumento della qualità degli interventi sul territorio*.

In tal senso pone come *politica integrata* paesaggio / capacità degli insediamenti, la salvaguardia del policentrismo insediativo al fine di contenere il consumo di suolo e contrastare la crescita diffusa, il perseguimento della qualità produttiva senza prescindere dalla qualità insediativa, il contenimento degli insediamenti scarsamente funzionali e favorire il consolidamento delle aree esistenti.

LE UNITÀ DI PAESAGGIO (ART.13.3)

Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d'uso del suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant'altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una specifica identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le singole componenti l'un con l'altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni ecologico-ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell'aspetto sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio.

L'identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei funzionamenti che possono portare all'alterazione di quel paesaggio). Esse pertanto risultano come il principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all'individuazione di obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto "quel paesaggio", concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio.

Il territorio comunale di Murlo è ricompreso nell'**Unità di paesaggio 9: Val di Merse e Farma.**

STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI

Il sistema degli insediamenti di carattere storico del PTCP è suddiviso in:

1. Centri appartenenti al sistema urbano provinciale e loro pertinenze (art. 13.12)
2. Aggregati e loro pertinenze (art. 13.13)
3. Beni storici-architettonici e loro pertinenze - BSA (art. 13.14)

I beni storici architettonici esterni ai centri abitati censiti nel PTC 2000, schede "V" relative a *ville, giardini, castelli e fattorie* ed alle schede "ES" relative a edifici specialistici quali *chiese, pievi, monasteri e mulini*; gli aggregati e nuclei del PTCP sono individuati nelle schede con la sigla "A".

Atlante comunale di Murlo (PTCP 2000)

Capoluoghi di comune e frazioni

- **Casciano**
- **Vescovado - Murlo**

Centri minori, aggregati e nuclei


- **Bagnaia**
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino e cappella; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Vincenzo e Anastasio)
- **Campolungo**
Aggregato a forma aperta
- **Campriano**
Aggregato di Castello - Fattoria; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Gio. Battista)
- **Casanova**
Aggregato a forma aperta
- **Crevole**
Aggregato / Pieve, parrocchia 1833 (S. Cecilia); Castello
- **Fontazzi**
Aggregato a forma aperta
- **Frontignano**
Aggregato di Villa - Fattoria con giardino; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Andrea). Castello documentato da resti
- **la Befà**
Aggregato lineare lungo strada; Cappella (Mad.na di Montenero)

- **la Tagliata**
Aggregato a forma aperta; Cappella (Mad.na di Piantasala)
- **Lupompesi**
Aggregato a forma chiusa
- **Miniera di Murlo**
Aggregato lineare lungo strada; Edificio paleoindustriale
- **Montepescini**
Aggregato di Villa - Fattoria; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (SS. Pietro e Paolo). Castello documentato da resti
- **Murlo**
Centro murato; Pieve, parrocchia 1833 (S. Fortunato)
- **Olivello**
Aggregato a forma aperta
- **Poggio Brucoli**
Aggregato a forma aperta
- **Poggio Lodoli**
Aggregato a forma aperta
- **Pompana**
Aggregato di case coloniche
- **Resi / S. Anna**
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa suffraganea documentata da resti (S. Anna)
- **S. Stefano**
Aggregato a forma aperta
- **Vallerano**
Aggregato / Castello documentato solo da fonti; Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Donato)

Beni storico-architettonici del territorio aperto

- **Belcano**
Villa - Fattoria
- **Castel di Notte**
Castello documentato da resti in casa colonica

- **Conventaccio**
Eremo (S. Maria a Montespecchio)
- **la Fortezza**
Ruderi di castello
- **M.no della Befà**
Molino
- **Mocale**
Castello documentato da resti in casa colonica
- **Molino**
Molino integralmente trasformato
- **Monte Pertuso**
Chiesa suffraganea, parrocchia 1833 (S. Michele)
- **Palazzaccio**
Palazzo (già villa Tolomei); Chiesa suffraganea trasformata (S. Niccolò poi cappella di S. Bernardo Tolomei?).
Castello documentato da resti
- **Palazzina**
Villa - Fattoria 8/900
- **Pieve a Carli** **Pieve trasformata**
(Chiesa della Madonna)
- **Pod. Formignano**
Chiesa suffraganea (S. Michele)
- **Pod. Formignano di mezzo**
Resti di strutture medievali in casa colonica
- **Pod. l'Orsa**
Cappella
- **S. Biagio**
Edicola (S. Biagio a Montorgiali)
- **S. Biagio**
Cappella
- **S. Giusto**
Grancia; Parrocchia 1833 (S. Salvatore)
- **Valresta**
Ruderi di castello



Legenda

- MURLO
- Confine_MURLO
- URBANIZZATO_Art.4-Co.3+4
- PTCP
- ★ BSA_2000
- BSA+Aggregati
- Centri

Le aree di trasformazione confermate con la variante al RU 2019, che si intende mantenere come aree di espansione comunque da verificare e condividere nella perimetrazione del territorio urbanizzata ai sensi del co.4 dell'art.4 della L.R.T. 65/2014, sono escluse da perimetrazioni di beni storici architettonici e aggregati del PTCP.

In merito a tali aree di pertinenza si segnala che le cartografie del PTCP, con particolare riferimento agli atlanti comunali (scheda A), non è stata aggiornata per quanto riguarda il perimetro dell'Aggregato la Tagliata - Aggregato a forma aperta; Cappella (Mad.na di Piantasala) – Scheda 020 A che, a seguito di parere espresso dal NTVP in fase di osservazioni al primo Regolamento Urbanistico (settembre 2005), è stato modificato.

Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale (ST IG 2)

Il PTCP individua le zone di protezione delle acque minerali e termali:

10.1.5 Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale

- *Nell'ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06.*
- *I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, definirle più precisamente con criteri idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute nell'Allegato Tecnico n°2 alla Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate parte integrante del presente PTCP.*
- *Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati dovranno recepire l'area vincolata individuata nel territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di coordinamento tra i Comuni interessati.*
- *A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all'Art. 10.1.2 delle presenti norme, inerente le zone ricadenti in Classe di Sensibilità 1.*

10.1.6 - I corpi idrici termali

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso, come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall'art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell'art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.

3. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni. dovranno provvedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:


- *delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs 152/2006;*
- *delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata.*

4. Fino all'adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione del presente PTCP, sull'intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di salvaguardia:

- *l'utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell'acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree sensibili di classe 1;*
- *non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;*
- *i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.*

Per ogni area di concessione termale autorizzata il PTCP, nella carta ST IG 2, ha individuato attorno una zona di protezione del raggio di 5 chilometri, in assenza di studi specifici che precisino le esatte aree da tutelare.

Fra gli obiettivi del Piano Strutturale l'Amministrazione intende valorizzare le risorse termali presenti nel fondovalle del Fiume Merse.



Tutela e gestione degli acquiferi (artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3)

In riferimento alla tutela degli acquiferi prevede particolari restrizioni per la le aree sensibili di classe 1 e 2:

10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di classe 1

- Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente, così come specificato nei commi successivi.
- Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:
 - la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all'incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all'interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
 - la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici
 - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
 - la realizzazione di oleodotti;
- Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.
 - Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
- Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.
 - Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.
- Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
- Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.
- Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

- Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
- Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4, la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
- In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.
- Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.
- In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:
 - Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
 - Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
 - Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
 - Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
 - Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.
 - Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
- Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.
- Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.
- Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".

Art. 10.1.3 Disciplina delle aree sensibili di classe 2

- Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. ST IG 1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
- I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.
- Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori

esistenti.

- Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
 - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
 - impianti di raccolta, recupero, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
 - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici nonché i centri di raccolta differenziata di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
 - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
- Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
- Nell'esercizio delle attività agricole lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione è oggetto di specifico regolamento, che ne disciplina le modalità ed i limiti finalizzati alla tutela della risorsa acqua e del paesaggio.
- In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
- Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i casi citati al terzo comma del punto 10.1.2.
- Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale, sia in fase di ~~come~~ ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di ~~come~~ nuova edificazione o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 2, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature e le eventuali fosse biologiche sono alloggiare in manufatti a tenuta ed ispezionabili.
- Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
- La previsione di nuovi insediamenti urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 2 dovranno sempre essere accompagnata da specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4, atti a dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.
- In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.
- Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto, mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.
- In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche


naturali ed il livello piezometrico massimo annuo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:

- Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15% della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 2, si rimanda a quanto disposto negli artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".



Coerenza dei piani urbanistici comunali con il PTCP

Nel vigente PTCP, all'art.30 - Direttive per la coerenza dei Piani comunali della Disciplina, viene richiesta l'esplicitazione degli elementi riconosciuti coerenti, indifferenti o in contrasto con il piano provinciale. Al fine di verificare la coerenza degli strumenti urbanistici comunali vigenti con gli elaborati del PTCP il Comune di Murlo ha consegnato all'Amministrazione Provinciale il documento "Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 2010", approvato con certificazione del Responsabile del Procedimento in data 16 dicembre 2013 e deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.118 in pari data.

Il documento di ricognizione è stato consegnato all'Amministrazione Provinciale congiuntamente alla certificazione del RUP e alla delibera di Giunta Comunale.

Dalla certificazione emergono alcune parziali incoerenze, relative al Piano Strutturale, con alcuni elaborati del PTCP; di seguito si riporta il documento del RUP:

OGGETTO: Adempimenti ai sensi dell'art.30 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – approvazione del documento di "Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunale per la verifica di coerenza con il PTCP 2010"

CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che Il Comune di Murlo si è dotato di Piano Strutturale ai sensi della L.R. n. 5/95 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 23.10.2003;
- che il Regolamento Urbanistico è stato approvato definitivamente ai sensi della L.R. n. 1/2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.09.2005;
- che il Comune di Murlo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/2010 ha approvato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.1/2005 la variante generale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico;
- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.03.2010 di approvazione della variante, ha costituito ai sensi dell'art. 55 comma 7 la verifica e il monitoraggio su tutto il territorio per la riconferma del Regolamento Urbanistico e il relativo rinnovo dell'efficacia quinquennale;
- che lo strumento urbanistico comunale è stato redatto ed adeguato in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2000), approvato con D.C.P. n. 109 del 20.10.2000 e delle documentazioni a suo tempo adottate per la redazione del nuovo PTCP;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.07.2012 è stata approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.1/2005 la variante al Regolamento Urbanistico – norme tecniche di attuazione zona A art. 21 comma 4;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2013 è stata approvata la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico comunale (fotovoltaico);

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Provinciale di Siena ha approvato, con D.C.P. n. 124 del 14.12.2011, pubblicato sul B.U.R.T. n. 11 parte II del 14.03.2012 il nuovo PTCP 2010;
- che con D.C.P. n. 18 del 11.03.2013, l'Amministrazione Provinciale di Siena ha approvato la variante al PTCP 2010 avente per oggetto "Modifica della disciplina di piano per l'individuazione dei termini per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del P.T.C.P.", in vigore dal 14.03.2012;
- che il vigente PTCP dispone, all'art. 30 – *Direttive per la coerenza dei Piani comunali, co. 4, che I Comuni, anche riuniti con le modalità previste dall'art.6 e con forme di collaborazione tecnica e di assistenza da parte della Provincia, entro il 31.12.2013 svolgono una ricognizione dei propri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio, per verificarne le coerenze, l'indifferenza o i contrasti con il presente PTCP.*

I contenuti di detti strumenti ed atti che risultino in contrasto con il presente PTCP sono soggetti a misure di salvaguardia e non sono attuabili se non nelle forme e con le regole che saranno eventualmente rimodulate in fase di adeguamento.

Se la ricognizione non viene svolta nei tempi sopra stabiliti gli strumenti ed atti comunali vigenti sono interamente soggetti a misure di salvaguardia e fino all'avvenuto adeguamento al presente PTCP sono attuabili esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione già previsti da detti piani nonché gli interventi e le opere necessari per motivi di sicurezza o di adeguamento a leggi e normative vigenti;

all'art. 32 – Norme transitorie e salvaguardie, co. 2 e 3, dispone che Dopo l'entrata in vigore del PTCP, gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio vigenti al momento

dell'entrata in vigore del PTCP sono fatti salvi fino alla ricognizione di cui all'art. 30 della presente Disciplina.

A decorrere dalla data di scadenza prevista per la ricognizione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, di cui all'art. 30 della presente Disciplina, sono fatte salve esclusivamente le previsioni e i contenuti di detti strumenti e atti che risultino in contrasto con il presente PTCP. Superato il termine fissato per la ricognizione, e fino alla ricognizione stessa, gli strumenti e atti comunali vigenti.

VISTA:

- la Determina Dirigenziale n° 1327 del 10.05.2013, trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, nella quale è disposto che i passaggi formali da effettuare, siano così articolati:

1. compilazione della matrice predisposta da questa amministrazione provinciale e approvata con Disposizione Dirigenziale n° 725 del 22.05.2012 (e successiva rettifica con Disposizione Dirigenziale n° 801 del 04.06.2012) e di eventuali ulteriori allegati da parte del Comune e trasmissione al servizio Assetto del Territorio della Provincia;

2. confronto con l'amministrazione provinciale, a richiesta del comune e anche su convocazione del servizio assetto del territorio (entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione), al fine di fornire adeguata collaborazione tecnica ed assistenza nell'individuazione degli elementi di contrasto e riscontro interlocutorio;

3. eventuale rettifica e/o integrazione e consegna definitiva degli elaborati della ricognizione all'amministrazione provinciale, quale parte integrante di un atto formalmente riconosciuto dall'Amministrazione comunale con l'esplicitazione, da parte del Responsabile del Servizio, degli elementi riconosciuti in contrasto con il PTCP;

4. predisposizione da parte dell'amministrazione provinciale, entro 60 giorni dalla consegna definitiva degli atti di ricognizione, di uno schema di protocollo di intesa, condiviso tra le due amministrazioni, con indicati i tempi per l'adeguamento dei contrasti rilevati, da approvare e sottoscrivere successivamente alla data di scadenza della ricognizione;

CERTIFICA

- di avere redatto, a seguito dei confronti con i tecnici dell'Amministrazione Provinciale, il seguente elaborato definitivo:

"Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 2010";

- di ritenere pertanto conclusa la fase di ricognizione e verifica di coerenza fra gli strumenti urbanistici comunali (regolamento Urbanistico e Piano Strutturale vigenti) e gli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2010) in ottemperanza all'art. 30 della Disciplina dello stesso PTCP 2010;

- di sintetizzare gli elementi di contrasto prevalenti, emersi dall'elaborato di ricognizione, come segue:

➤ Verifica di coerenza del Piano Strutturale

- **Art. 10.1.1 – Tutela degli acquiferi**

La normativa del PS fa riferimento alla precedente normativa PTC2000 (art.11 – Tutela degli acquiferi) e quindi deve essere adeguata.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP 2010.

- **Art. 10.1.2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1**

La normativa del PS fa riferimento alla precedente normativa PTC2000 (art.11 – Tutela degli acquiferi) e quindi deve essere adeguata.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP 2010.

- **Art. 10.1.3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2**

La normativa del PS fa riferimento alla precedente normativa PTC2000 (art.11 – Tutela degli acquiferi) e quindi deve essere adeguata.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP 2010.

- **Art. 10.6 – Suolo**

La normativa del PS non prevede una schedatura di tutela dei **geositi** contenuti nello specifico studio redatto dall'Università di Siena ed inserita nel PTCP 2010 e quindi dovranno essere recepite tali indicazioni integrando la disciplina del PS e la cartografia come riportata nella tavola QC IG11.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP.

- **Art. 10.6.4 – Obiettivi del PTCP in materia di attività estrattive**

E' necessario l'adeguamento del PS dal momento che la cava di Pietramonti è individuata sul PTCP come sola risorsa e non cava da attuare.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP.

- **Art. 10.6.6 – Aree tartufigene**

Il PS non ha trattato l'argomento. Risulta necessario adeguare le NTA e la cartografia del Quadro Conoscitivo.

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP.

- **Art. 13.13 – Aree di pertinenza degli aggregati**

il P.S. ha vietato nelle aree di pertinenza degli aggregati qualsiasi intervento di nuova edificazione per cui puo' essere coerente con il PTCP essendo piu restrittivo delle norme riportate al punto 13.14

si ritiene con l'occasione della revisione di recepire la normativa a tutela degli aggregati del PTCP

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP.

- **Art. 13.14 – Aree di pertinenza dei beni storico architettonici**

il P.S. ha vietato nelle aree di pertinenza degli aggregati e BSA qualsiasi intervento di nuova edificazione per cui puo' essere coerente con il PTCP essendo piu restrittivo delle norme riportate al punto 13.14

si ritiene con l'occasione della revisione di recepire la normativa a tutela degli aggregati del PTCP

Le previsioni del PS si ritengono non coerenti con gli elaborati del PTCP.

➤ Verifica di coerenza del Regolamento Urbanistico

- Non si rilevano incoerenze particolari con il PTCP 2010.

Per tutto quanto sopra indicato si certifica che la fase di ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunale, per la verifica di coerenza con il Piano

Territoriale di Coordinamento provinciale, è da ritenersi conclusa sotto l'aspetto tecnico con la redazione del documento "Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 2010" e l'esplicitazione degli elementi riconosciuti in contrasto con i contenuti del PTCP, riferiti nel presente documento.

L'elaborato "Ricognizione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio comunali per la verifica di coerenza con il PTCP 2010", congiuntamente alla presente Certificazione, viene trasmesso all'Amministrazione Comunale per la formale approvazione e il successivo invio all'Amministrazione Provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della disciplina del PTCP.

Murlo, 16 Dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Piero Moricciani)



Per gli articoli del PTCP che dalla suddetta verifica presentavano profili di non coerenza o di parziale coerenza è stato redatto uno specifico allegato in occasione della variante al Regolamento Urbanistico del 2019 che si ritiene valido per le aree di trasformazione confermate con detta variante, ad oggi ancora vigenti. La verifica si allega al presente documento: **Allegato 3 – Documento di verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al quale si rimanda come parte integrante e sostanziale al presente documento di valutazione.**

Ulteriori approfondimenti relativi alla coerenza con il PTCP sono contenuti nel Documento preliminare per la Valutazione di Impatto Ambientale; la fase preliminare di VAS viene avviata contestualmente all'avvio del Piano Strutturale.

1.2.3 Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)

In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la nuova integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n. 28 parte II, è stato pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37, si è concluso l'iter per l'approvazione definitiva del PIT/PPR che è efficace dal 20 maggio 2015, a seguito di pubblicazione sul BURT n.28.

Il piano di indirizzo territoriale integra, nella legislazione toscana, la pianificazione territoriale e la pianificazione paesaggistica, in applicazione:

- delle Norme sul governo del territorio;
- della Convenzione europea sul paesaggio;
- del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) si qualifica come "strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici". Il PIT, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d'uso; ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.

Finalità e contenuti del PIT/PPR

Il PIT/PPR disciplina, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana e contiene:

- a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;
- b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;
- c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio orientandolo alla diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione;
- e) le disposizioni relative al territorio rurale.

Caratteristiche delle disposizioni del PIT/PPR

- gli **indirizzi** per le politiche contenute nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione;
- le **direttive** presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d'ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;
- le **prescrizioni** costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;

- le **prescrizioni d'uso** costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 134 del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.

Il Piano intende sostenere, con l'insieme delle conoscenze offerte e con l'individuazione di specifici obiettivi di qualità per ciascuno dei diversi ambiti di paesaggio da esso individuati, una nuova e maggiore qualità delle trasformazioni che interessano il paesaggio regionale nel suo complesso.

Allo stesso tempo, con il lavoro di "vestizione" dei diversi beni paesaggistici svolto in collaborazione con tutte le Soprintendenze interessate, codifica le regole da rispettarsi per i beni assoggettati a procedimenti di autorizzazione paesaggistica che chiamano in causa le competenze statali.

Il PIT è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d'ambito. Il livello regionale a sua volta è articolato in una parte che riguarda l'intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle "invarianti strutturali", e in una parte che riguarda invece i "beni paesaggistici" formalmente riconosciuti.

Le invarianti strutturali del PIT descrivono le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato il "patrimonio" territoriale toscano, come l'esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e cultura.

Il lavoro conoscitivo e interpretativo esteso all'intero territorio regionale, strutturato nelle quattro invarianti, ha costituito un riferimento essenziale anche per la parte del piano che tratta i beni paesaggistici.

Ai sensi del Codice, il piano contiene la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o stabiliti per legge (art.142 del Codice), oltre che della cartografia georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo, con alcune eccezioni dovute alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici).

Come prevede il Codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), il Piano Paesaggistico riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimita i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre specifiche normative d'uso ed adeguati obiettivi di qualità.

Patrimonio territoriale, invarianti strutturali, morfotipi

L'applicazione del concetto di patrimonio territoriale alla pianificazione paesaggistica trova assonanza con quanto prevede la Convenzione Europea del Paesaggio che si riferisce al concetto di paesaggio culturale (e quindi a una visione coevolutiva fra società insediata a ambiente naturale) e si indirizza non solo ad aree particolari (preziose, rare, monumentali), ma a tutto il territorio che come tale deve essere conosciuto e tutelato con politiche attive senza separazione artificiosa fra sviluppo e conservazione (Gambino 1997). Il patrimonio territoriale così com'è maturato nel corso degli anni nella scuola territorialista (Magnaghi 2010) e nelle applicazioni del Piano paesaggistico (Poli 2012, Marson 2016) ha assunto alcuni caratteri specifici:

- interpreta il paesaggio come integrazione fra aspetti strutturali, ecologici ed estetici;
- si discosta da azioni di tutela che individuano "oggetti" o "contesti" rari, ma interessa in ottica strutturale e sistemica tutto l'insieme spaziale letto in forma unitaria come prodotto sociale della coevoluzione fra natura e cultura;
- tutto il territorio anche se attualmente degradato e decontestualizzato, è letto in ottica patrimoniale con la finalità di mettere in luce regole rigenerative in grado di superare le criticità in atto;
- coinvolge nella tutela la comunità locale, portando ad un allontanamento da un modello di sviluppo "economicista" d'uso delle risorse territoriali estratte dai luoghi ed inserite in un ciclo economico esogeno, per ricostruire localmente relazioni di prossimità e produrre felicità pubblica.

La conoscenza diffusa del patrimonio territoriale (patrimonializzazione) è in quest'ottica finalizzata ad attivare forme di patrimonializzazione proattiva (messa in valore del patrimonio) da parte della società locale (Poli 2015). Il piano paesaggistico è lo strumento che può costruire un ponte fra la lettura strutturale, la normativa e le azioni strategiche di sostegno che debbono trovare un recapito nella progettualità territoriale di livello comunale o sovracomunale.


Operatività del Piano

Il Piano paesaggistico toscano è una "integrazione paesaggistica" al Piano di indirizzo territoriale di livello regionale ed è collocato per intero della parte dello Statuto del territorio del PIT a cui tutti gli atti di pianificazione si debbono conformare. Con questo atto almeno formalmente il Piano paesaggistico, e quindi il patrimonio territoriale con le sue regole generative, di manutenzione e trasformazione, è stato posto a fondamento della pianificazione regionale Toscana.

Il Piano paesaggistico approvato nel marzo del 2015 è stato redatto nello stesso momento in cui è stata portata a compimento la revisione della Legge regionale sul governo del territorio (L.R.T. 65/2014) in cui sono apparsi dei significativi cambiamenti rispetto alla precedente Legge 1/2005. In particolare a fianco delle "risorse territoriali" è stato inserito per la prima volta il concetto di patrimonio territoriale, che riconduce le "risorse" e il loro utilizzo all'interno di un ambito patrimoniale maggiormente circoscritto e supera il concetto stesso di sviluppo per riposizionare la strategia degli stili di vita (Ribeiro 2010) come punto di equilibrio nell'evoluzione fra società umane, milieu e tecnica. Il patrimonio territoriale è quindi una dotazione fisica, non trasferibile, che assume un "valore di esistenza" necessaria per il rafforzamento dell'identità collettiva, una base materiale per la produzione di ricchezza durevole.

La normativa attuale rende operanti alcuni concetti che già declinati almeno dal 1995 con un po' di approssimazione, conducevano sovente allo scambio delle invarianti strutturali con dei "particolari elementi di pregio del territorio" alla stregua di oggetti fisici, puntuali o areali da salvaguardare, in una visione di tutela vincolistica. Il portato innovativo del Piano cerca di spostare culturalmente questo paradigma, riordinando la materia legata alla vincolistica e individuando le invarianti come "le regole di trasformazione che consentono la riproduzione del loro funzionamento, della loro identità e bellezza" (Magnaghi 2016).

Nell'attuale Legge regionale toscana sul governo del territorio il patrimonio territoriale è definito come bene comune costitutivo dell'identità collettiva regionale da intendersi come "l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità" e interessa la struttura ecosistemica, la struttura insediativa, la struttura agro-forestale del territorio regionale (art. 3, L.R.T. 65/2014).



Relazione fra patrimonio territoriale, invariante strutturale e aspetti morfotipologici.

All'introduzione del patrimonio territoriale si affianca la rivisitazione delle invariante strutturale, che vengono designate adesso come "i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale". Caratteri, principi e regole riguardano:

- a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
- b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
- c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza (art. 5, L.R.T.65/2014).

Le invariante strutturale sono da intendersi come regole con le quali il patrimonio territoriale si è costruito nella lunga durata storica da cui derivano le regole di manutenzione e di rigenerazione laddove il patrimonio sia stato degradato. Emerge quindi la differenza sostanziale fra le regole statutarie derivanti dalle invariante strutturale e i vincoli paesaggistici. Le regole statutarie a differenza dei vincoli, che prevedono divieti e prescrizioni d'uso, non sono applicate a specifiche aree, ma a tutto il territorio regionale e si caratterizzano per essere:


- *Regole generative*: definiscono la formazione di lunga durata delle invariante come relazioni strutturali fra insediamento umano e ambiente;
- *Regole di manutenzione e di trasformazione*: definiscono le modalità di valorizzazione del territorio per la riproduzione del patrimonio e la creazione di valore aggiunto territoriale.

Patrimonio territoriale e relative invariante strutturale dovranno essere specificate e definite assieme alla comunità locale sostenendo quindi una patrimonializzazione pro-attiva del territorio.

Legge regionale e Piano paesaggistico hanno introdotto anche la figura della descrizione morfotipologica del territorio, che rappresenta la spazializzazione della regola invariante applicata al contesto territoriale e costituisce lo snodo operativo della normativa del Piano. Le diverse configurazioni spaziali (e quindi morfologiche) e ricorrenti (e quindi tipologiche) riconosciute sul territorio regionale hanno prodotto specifici obiettivi di qualità di natura spaziale che dovranno informare l'azione dei piani territoriali e di settore.

LIVELLO REGIONALE

LIVELLO D'AMBITO



Disciplina del Piano

CAPO I

Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina

Articolo 4 - Carattere delle disposizioni

Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d'uso.

Ai fini del presente Piano:

gli obiettivi generali costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale:

gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito costituiscono, ai sensi del Codice, riferimento per l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni

gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, con riferimento alla qualificazione dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini;

gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano;

le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d'ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell'ambito delle direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;

le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;

le prescrizioni d'uso costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 134 del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.

Nella formazione degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della L.R. 65/2014, la Regione e gli enti territoriali competenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano, fanno riferimento agli indirizzi per le politiche, applicano le direttive e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella presente disciplina statutaria.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 18 - Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano:

le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale;

le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.

Articolo 19 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e alle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano.


Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice.

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano.

3. Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria.

4. Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall'articolo 21.



Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.

2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata:

- a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;
- b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice.

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili.

STATUTO DEL TERRITORIO TOSCANO

Le schede d'ambito

Articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina

Gli Ambiti di paesaggio individuati dal PIT/PPR sono:

Ambito 1. Lunigiana

Ambito 2. Versilia e costa apuana

Ambito 3. Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima

Ambito 4. Lucchesia

Ambito 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore

Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia

Ambito 7. Mugello

Ambito 8. Piana Livorno-Pisa- Pontedera

Ambito 9. Val d'Elsa

Ambito 10. Chianti

Ambito 11. Val d'Arno superiore

Ambito 12. Casentino e Val Tiberina

Ambito 13. Val di Cecina

Ambito 14. Colline di Siena

Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana

Ambito 16. Colline Metallifere e Elba

Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso

Ambito 18. Maremma grossetana

Ambito 19. Amiata

Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

Il territorio comunale di Murlo è ricompreso nell'ambito **14 – Colline di Siena**.

Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:

Sezione 1 - Profilo dell'ambito

Sezione 2 – Descrizione interpretativa:

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica

2.2 – Processi storici di territorializzazione

2.3 – Caratteri del paesaggio

2.4 – Iconografia del paesaggio

Sezione 3 - Invarianti strutturali:

3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio

3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali

3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Sezione 4 - Interpretazione di sintesi

– Patrimonio territoriale e paesaggistico

– Criticità

Sezione 5 – Indirizzi per le politiche

Sezione 6 - Disciplina d'uso

- Obiettivi di qualità e direttive

- Norme figurate

- Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice

Obiettivi generali → tutela e valorizzazione invarianti strutturali

Obiettivi di qualità → garantire qualità paesaggistica delle trasformazioni a livello di ambito

Obiettivi specifici → integrano gli obiettivi di qualità su specifiche invarianti

Direttive → disposizioni che impegnano enti territoriali a perseguire gli obiettivi nei piani

Orientamenti → esemplificazioni non vincolanti per l'attuazione delle direttive di ambito

Indirizzi per le politiche → riferimento alle politiche di settore per raggiungimento obiettivi





CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
EU 19 luglio 2000

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
D.LGS 42/2002



art. 143 - Piano Paesaggistico





ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI AMBITI

- 1_lunigiana
- 2_versilia e costa apuana
- 3_garfagnana e val di lima
- 4_luochesia
- 5_val di nievole e val d'arno inferiore
- 6_firenze-prato-pistoia
- 7_mugello
- 8_piana livorno-pisa-pontedera
- 9_val d'elsa
- 10_chianti
- 11_val d'arno superiore
- 12_casentino e val tiberina
- 13_val di cecina
- 14_colline di siena
- 15_piana di arezzo e val di chiana
- 16_colline metallifere
- 17_val d'orcia e val d'asso
- 18_maremma grossetana
- 19_amiata
- 20_bassa maremma e ripiani tufacei

5 indirizzi per le politiche

Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, Collina e del Margine (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

1. perseguire azioni volte alla tutela delle risorse idriche, garantendo nei bacini idrografici la permanenza delle funzioni di ricarica degli acquiferi e indirizzando, anche a tal fine, le eventuali trasformazioni territoriali, soprattutto nelle aree della Collina calcarea.
2. gestire le attività estrattive in modo compatibile con i valori ambientali, idrogeologici e paesistici e limitare, in particolare, quelle che interessano la formazione del Calcere cavernoso e delle Breccie e conglomerati a elementi di calcare cavernoso (MESa della Carta Geologica Regionale). La gestione sostenibile dell'attività estrattiva dovrebbe estendersi anche alle aree adiacenti, se sono presenti formazioni permeabili come nel sistema della Collina dei bacini neo-quadernari a sabbie dominanti. Promuovere, inoltre, interventi di ripristino dei siti estrattivi dismessi.
3. contenere nei sistemi della Collina dei bacini neo-quadernari ad argille dominanti e a litologie alternate i fenomeni erosivi e la produzione di deflusso. A tal fine occorre, in particolare:
 - prevedere, per le aree interessate da forti dinamiche erosive, la creazione di fasce di rispetto, interdette ad ogni edificazione e all'apertura di nuove strade e riservate ad attività a basso impatto, come il pascolo regimato, le tartufaie, la riproduzione della fauna selvatica, gli oliveti gestiti a fini paesaggistici e conservativi;
 - favorire, per le aree coltivate, la riduzione dello sviluppo delle unità colturali nel senso della pendenza, la massima copertura del suolo negli avvicendamenti e nelle colture permanenti, il mantenimento di appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.
4. favorire la conservazione "degli elementi di impronta tradizionale dei paesaggi agricoli che si contraddistinguono per la loro multifunzionalità":
 - contrastando i processi di abbandono delle attività agricole (nella Montagnola Senese e nei rilievi di Monticiano);
 - contenendo al di fuori delle aree suddette le eventuali nuove espansioni residenziali, artigianali/industriali, quelle turistico-alberghiere ed evitando quelle connesse ad impianti da golf;
 - mitigando gli impatti legati ai processi di intensificazione delle attività agricole (con particolare riferimento alle aree di pertinenza fluviale);
 - promuovendo la conservazione attiva dei pascoli, degli oliveti e dei mosaici colturali e tutelando le caratteristiche emergenze geomorfologiche spesso immerse nei paesaggi della monocoltura cerealicola (calanchi, crete e biancane).
5. migliorare o ricostituire nei paesaggi agricoli le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili). Tali indirizzi di riqualificazione o di mantenimento del paesaggio agrario risultano prioritari per gli agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra nuclei e matrici forestali, individuati come "Direttrici di connettività da riqualificare";
6. favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata al miglioramento della qualità ecologica delle matrici forestali e alla tutela dagli incendi estivi, con particolare riferimento alle estese pinete dei rilievi di Monticiano. Favorire nel sistema di nodi forestali primari e secondari e la conservazione degli importanti habitat forestali mesofili e dei castagneti da frutto;
7. favorire una gestione forestale sostenibile volta a contrastare l'espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono;
8. contrastare nella Montagnola Senese e nella Valle della Merse, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali e promuovere, ove possibile, la conservazione degli importanti sistemi colturali presenti;
9. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali;

10. razionalizzare e migliorare nella Montagnola Senese i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di lavorazione, valorizzando le produzioni marmifere di pregio, limitando nuove attività estrattive, recuperando i siti estrattivi dismessi e le aree di discarica. Questi indirizzi sono prioritari anche per i vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e per le cave situate nelle aree di pertinenza fluviale;
11. garantire la permanenza delle risorse geotermali necessarie alla conservazione dei caratteristici habitat ed ecosistemi geotermali;
12. garantire la tutela degli importanti fenomeni carsici superficiali e profondi - in particolare del sistema di grotte e cavità della Montagnola senese - delle aree ofiolitiche e dei rari habitat e specie serpentinoicole.
13. valorizzare e tutelare il sistema di Riserve Naturali Provinciali e del Sistema di Siti Natura 2000.
14. tutelare nelle Crete Senesi:
 - l'integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale (Asciano, San Giovanni d'Asso, Rapolano, Lucignano d'Arbia, Buonconvento);
 - i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna, il loro intorno paesaggistico e gli elementi di corredo arboreo che ne esaltano la rilevanza percettiva (filari alberati che circondano un'emergenza architettonica o costeggiano un percorso matrice di crinale). Vanno salvaguardate, inoltre, le visuali panoramiche che traggono tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità.
15. garantire azioni volte al mantenimento dell'integrità del sistema insediativo (composto da pochi nuclei accentrati collocati sui supporti più stabili), della maglia rada dell'edilizia rurale e delle corone di colture che contornano alcuni dei nuclei storici.

Nelle aree riferibili ai sistemi di Pianura e Fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

16. limitare nelle pianure alluvionali e nelle basse colline i processi di urbanizzazione e consumo di suolo agricolo, con particolare riferimento alla Piana di Rosia e a Pian del Lago e alle aree di pertinenza fluviale dei fiumi Merse, Ombrone e Arbia, alle zone agricole tra Asciano e Rapolano, evitando la saldatura dell'urbanizzato lungo gli assi infrastrutturali e mantenendo gli attuali varchi ineditati (in particolare lungo la Superstrada FI-SI, la Siena-Bettolle, la Cassia o lungo la SP 73, evitando la saldatura tra le zone industriali);
17. mitigare l'effetto barriera delle infrastrutture stradali esistenti o in corso di ammodernamento, ("barriere infrastrutturali principali da mitigare") e nelle aree interessate da "direttrici di connettività da riqualificare o ricostituire" (ad esempio tra i boschi della Montagnola Senese e quelli del Chianti), evitando nuovi processi di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure alluvionali contermini agli assi infrastrutturali (in particolare per le aree di pertinenza fluviale del Fiume Merse e dei suoi affluenti);
18. perseguire una gestione delle fasce ripariali e dei terrazzi ghiaiosi finalizzata al miglioramento del continuum ecologico degli ecosistemi fluviali, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione delle vegetazione ripariale dove interrotta (con priorità per le aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare), migliorando la gestione della vegetazione ripariale a fini idraulici, o attraverso l'individuazione di idonee fasce di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale;
19. avviare nei terrazzi fluviali azioni volte al miglioramento dei livelli di sostenibilità dei siti estrattivi esistenti:
 - limitando la realizzazione di nuovi siti estrattivi o di altri interventi in grado di alterare gli assetti morfologici ed ecosistemici;
 - promuovendo interventi di riqualificazione ambientale per le aree interessate da ex bacini estrattivi.
20. garantire azioni volte al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, con particolare riferimento al fiume Ombrone, alla Merse e alle importanti risorse idriche superficiali e profonde della Piana di Rosia e di Pian del Lago.

21. salvaguardare l'impianto viario storico, ramificato che relaziona la città di Siena al suo "contado" e ai sistemi territoriali ad essa connessi (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d'Orcia, evitando ulteriori processi di urbanizzazione diffusi e concentrati nel territorio rurale e lungo la viabilità radiale:
- mantenendo i varchi ineditati;
 - salvaguardando, riqualificando e valorizzando gli spazi agricoli periurbani;
 - garantendo che le nuove trasformazioni non alterino i caratteri percettivi dell'insediamento storico e del suo intorno paesaggistico e si pongano in continuità e coerenza con essi (skyline urbano, trame agrarie e poderali, filari alberati).
22. evitare la saldatura delle conurbazioni lineari lungo i principali assi infrastrutturali (con particolare attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell'Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d'Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d'Arbia e Buonconvento), mantenendo i varchi ineditati e le visuali verso le emergenze paesaggistiche circostanti;
23. tutelare la struttura insediativa storica (caratteristica del sistema mezzadrile) e le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, privilegiandone il riuso in funzione di attività connesse all'agricoltura;
24. promuovere azioni volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio connettivo storico costituito dalla viabilità matrice e dalle ferrovie, anche nell'ottica di una loro integrazione con una rete della mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell'ambito (con particolare riferimento alla ferrovia storica Asciano-Monte Antico e le connesse stazioni);
25. orientare, ove possibile, anche attraverso adeguati sostegni, i nuovi processi di intensivizzazione colturale verso la realizzazione di soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili) in grado di preservare la qualità paesistica del territorio rurale e i livelli di permeabilità ecologica;
26. garantire azioni volte a preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario, attraverso:
- la tutela dell'integrità morfologica degli insediamenti storici;
 - ove possibile, la conservazione di una fascia di oliveti o di altre colture nel loro intorno paesistico e lungo la viabilità di crinale.
27. favorire, ove possibile, anche attraverso forme di sostegno finanziario e nel rispetto della competitività economica delle attività agricole, il mantenimento dei coltivi di impronta tradizionale e la realizzazione, nelle ristrutturazioni agricole, di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica il più possibile continua.

Il riferimento alla sezione 5.1 del co.4 del citato art. 13 si ritiene un refuso del testo della Disciplina del PIT/PPR adottato, il riferimento è alla Sezione 6.1.

6.1 Obiettivi di qualità e direttive

Obiettivo 1

Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico-culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei

piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art.4 della Disciplina del Piano, a:

- 1.1 Evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città e il mantenimento dei varchi ineditati esistenti, e contrastare interventi edilizi che possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l'integrità percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente connessi con il paesaggio rurale.
- 1.2 Assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediati vi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva
- Orientamenti:
- i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare attenzione all'asse Siena-Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettole in direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d'Arbia) e secondaria (con riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e Monteperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero),
- 1.3 salvaguardare la struttura insediativa d'impianto storico che si snoda lungo i percorsi a raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d'Orcia)
- Orientamenti:
- preservare la continuità tra l'insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche.
- 1.4 Mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che traggono tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità;
- 1.5 Tutelare l'integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di valore storico/testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale;
- 1.6 Tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti;
- 1.7 Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio.
- 1.8 Negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull'assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità.
- 1.9 Negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma dimensione localizzazione;

1.10 Riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell'infrastrutturazione ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica;

1.11 garantire l'equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l'interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;

1.12 Tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell'ambito.

Obiettivo2

Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati dall'associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art.4 della Disciplina del Piano, a:

2.1 tutelare l'integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali

Orientamenti:

- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d'Asso, Rapolano, Lucignano d'Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna;
- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infrastrutturali con particolare attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell'Arbia/Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d'Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d'Arbia e Buonconvento;
- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento;
- salvaguardare le visuali panoramiche che riguardano gli insediamenti storici, i rapporti di reciproca interscambiabilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa.

2.2 Tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione dell'edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie;

2.3 Preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e residue isole di bosco storicamente note come "banditelle" per il proprio valore fortemente identitario espresso nel contesto dell'ambito.

Orientamenti:

- evitare con la creazione e l'ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano l'identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici;
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica (corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, "banditelle") con particolare riferimento alle direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare (individuate nella Carta della rete ecologica), alle aree di pertinenza

fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete ecologica);

2.4 tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di Asciano e San Giovanni d'Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto destinate ad attività a basso impatto;

2.5 nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-quadernari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuate nella Carta dei sistemi morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.

2.6 Tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti.

Obiettivo 3

Tutelare l'elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e dell'alta valle del Merse, attraversato dall'importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art.4 della Disciplina del Piano, a:

3.1 Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regionale.

Orientamenti:

- Contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde;
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pascolate e quelle coltivate a bassa intensità;
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive.

3.2 Migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l'area classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse;

3.3 arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto da seminativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;

3.4 migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi mesofili misti e pinete.

Orientamenti:

- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e dell'Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto;
- preservare i valori paesistici e storico culturali di significative emergenze culturali quali l'Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi perlopiù di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto boschivo;

- contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in “aree produttive ecologicamente attrezzate”) e salvaguardando i varchi inedificati.

Obiettivo 4

Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse legate

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

4.1 - salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali;

4.2 - individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali.

Obiettivo 5

Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale


Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:


5.1 - valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di discarica.

Le carte di sintesi delle criticità del patrimonio territoriale e paesaggistico nella Scheda d'ambito

Nelle schede di paesaggio: Le criticità sono intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Individuate mediante l'esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea con la definizione di patrimonio territoriale, sono formulate, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale. Le criticità dell'ambito completano quelle contenute negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli 'indirizzi' contenuti nella scheda d'ambito, relativi a ciascuna invariante.



La carta del patrimonio è il punto di partenza che ci consente di visualizzare quei valori paesaggistici e territoriali che l'Obiettivo di qualità, le direttive correlate e gli orientamenti intendono tutelare ("straordinari valori estetico-percettivi dati dall'associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche ...")



Vincoli nel PIT/PPR

Come detto i beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:

1. beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
2. beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste.

Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.


Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all'art.142 del Codice, le cosiddette "aree tutelate per legge", essi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista dal D. Lgs 42/2004 ed ereditati dalla L.431/1985, nota come legge Galasso.


Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e rappresentazione, nonché

dell'elaborazione di una specifica disciplina, raccolta nell'elaborato 8B: "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice."

Particolarmente importanti nella disciplina dei beni paesaggistici sono le parti prescrittive che entrano immediatamente in vigore ed alle quali devono attenersi gli strumenti urbanistici elaborati successivamente all'adozione del PIT.

La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142 lettere a), b), c), d), g) del Codice per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni ha valore meramente ricognitivo e che nelle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico possono essere proposte le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MIBACT e dalla Regione Toscana, sono recepite negli elaborati del piano.





Beni Architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004 presenti nel comune di Murlo

Denominazione **AVANZI DEL CASTELLO DI CREVOLE**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191701](#)
Tipologia del bene castello
Comune MURLO
Localita CREVOLE
Indirizzo STRADA PROVINCIALE FONTAZZI - CASCIANO DI MURLO
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CASTELLO DI MONTEPERTUSO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190754](#)
Tipologia del bene castello
Comune MURLO
Localita
Indirizzo
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CASTELLO DI MURLO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190750](#)
Tipologia del bene castello
Comune MURLO
Localita
Indirizzo
Zona di rispetto NO
Note DM 29/07/1982 RETTIFICA DOC. SOPR. ART. 4 DEL 13/07/1981
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191275](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita MONTEPESCHINI
Indirizzo VIA DON MILANI
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA DEI SANTI VINCENZO ED ANASTASIO A BAGNAIA**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190757](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita
Indirizzo
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA DI SAN DONATO A VALLERANO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190753](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita VALLERANO
Indirizzo LOC.VALLERANO
Zona di rispetto NO
Note TRATTASI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE AI SENSI DELL'ART.10 DPR 283/2000
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA DI SANT'ANDREA APOSTOLO A FRONTIGNANO**
Bene Architettonico

Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190751](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita FRONTIGNANO
Indirizzo LOC.FRONTIGNANO
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA DI SANTA MARIA**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191546](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita PIEVE A CARLI
Indirizzo STRADA COMUNALE DELLA MINIERA
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA E CANONICA DI SANTA CECILIA A CREVOLE**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190752](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO
Localita CREVOLE
Indirizzo LOC.CREVOLE
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **CHIESA E CASA CANONICA DI SAN SALVATORE A SAN GIUSTO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190756](#)
Tipologia del bene chiesa
Comune MURLO

Localita
Indirizzo
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **COMPLESSO IMMOBILIARE DI CAMPRIANO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190755](#)
Tipologia del bene complesso immobiliare
Comune MURLO
Localita CAMPRIANO
Indirizzo LOC.CAMPRIANO
Zona di rispetto NO
Note ART. 26 L. 1089/1939
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **EDIFICIO RURALE DI VALLERANO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191962](#)
Tipologia del bene immobile
Comune MURLO
Localita VALLERANO
Indirizzo STRADA COMUNALE DI VALLERANO
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **EX ANNESSO AGRICOLO CON RESEDE**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191973](#)
Tipologia del bene immobile
Comune MURLO
Localita VALLERANO
Indirizzo STRADA COMUNALE DI VALLERANO
Zona di rispetto NO

Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **ORATORIO DEL BEATO FRANCO DETTO IL ROMITORIO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520190758](#)
Tipologia del bene oratorio
Comune MURLO
Località LE MANDRIE
Indirizzo LOC.LE MANDRIE
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **PODERE IL CHIOSTRO**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191164](#)
Tipologia del bene podere
Comune MURLO
Località MURLO
Indirizzo STRADA VICINALE DA CAGGIO AL CHIOSTRO
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

Denominazione **VILLA FATTORIA DI MONTEPESCHINI**
Bene Architettonico
Descrizione del vincolo Vincolo architettonico
Identificativo bene [90520191866](#)
Tipologia del bene villa
Comune MURLO
Località MONTEPESCHINI
Indirizzo STRADA VICINALE DA MONTEPESCHINI A CASCIANO
Zona di rispetto NO
Validazione MiBAC: (*)

(*) Avvertenza: per l'attestazione dei vincoli architettonici rivolgersi alla competente Soprintendenza

La Disciplina dei Beni Paesaggistici

Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta "vestizione", ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice).

Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico "la vestizione dei vincoli per decreto" è costituita dai seguenti elaborati:

Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice;


Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede identificative;

Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, contenenti:

- **Sezione 1** - Identificazione del vincolo
- **Sezione 2** - Analitico descrittiva del vincolo
- **Sezione 3** - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
- **Sezione 4** – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso.

Completano infine questa parte l'Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione paesaggistica regionale; l'Elenco dei vincoli ai sensi della legge 778/1922 e relative schede identificative; e infine il Modello di scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate formalmente condivisa con il Ministero.

Nel territorio del comune di Murlo è presente un solo vincolo apposto per decreto, quello del D.M. 257/1973, che tutela la fascia del fondovalle del fiume Merse, lungo la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano.



A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Codice regionale	Codice ministeriale	Ricognizione delimitazione rappresentazione	D.M. – G.U.	Provincia	Comune/i	Superficie (ha)	Ambiti di Paesaggio	Tipologia art. 136 D.Lgs. 42/04			
9052167	90548	9052167_ID	D.M.27/08/1973 G.U.257-1973	SI	Murlo	618,86	14. Colline di Siena	a	b	c	d
denominazione		Zona circostante la superstrada Siena – Grosseto sita nel territorio del comune di Murlo.									
motivazione		[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché vi si riscontrano valori ambientali e paesistici godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, oltre che dalla superstrada recentemente realizzata dall'ANAS. Sulle pendici collinari esistono comprensori boscosi di alto fusto e cedri di notevole valore naturale, mentre in prossimità del fiume Merse troviamo zone coltivate che rivestono un interesse altrettanto valido sotto il punto di vista paesistico e panoramico, come ad esempio quella della risaia di Macereto.									

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

Strutture del paesaggio e relative componenti	Elementi di valore		Valutazione della permanenza dei valori
	evidenziati nella descrizione del vincolo	descritti dal piano	Dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità
Struttura idrogeomorfologica			
Geomorfologia	Pendici collinari.	Pendici collinari che degradano verso i piani alluvionali della Merse e segnano, in senso nord-sud, da Frontignano a Palazzaccio, gli ultimi brani degli affioramenti rocciosi della struttura appenninica. La continua copertura forestale delle pendici collinari e le aree coltivate dei piani della Merse segnalano il passaggio dagli affioramenti rocciosi della Dorsale Medio Toscana ai depositi alluvionali di origine fluviale.	Conservato il valore paesaggistico e ambientale del fiume Merse.
Idrografia naturale	Fiume Merse.	Rilevante il valore paesistico del sinuoso corso del Fiume Merse evidenziato da una folta vegetazione riparia.	
Idrografia artificiale			
Struttura eco sistemica/ambientale			
Componenti Naturalistiche	Comprensori boscosi di alto fusto e cedri di notevole valore naturale sulle pendici collinari.	Grande rilevanza della copertura forestale. I boschi, governati a ceduo per secoli, sono in gran parte composti da caducifoglie termofile, in particolare cerro, roverella e leccio. I corsi d'acqua rappresentano ecosistemi di grande valore sia naturale che paesaggistico, lungo l'alveo del Merse, in particolare, sono presenti rigogliose formazioni ripariali dominate da ontano nero, salici, carpino nero, carpino bianco, frassino meridionale e pioppi. Agroecosistemi tradizionali di pianura alluvionale e di bassa collina.	Parziale permanenza del valore, con non ottimale gestione della vegetazione ripariale. Area interessata dal raddoppio della superstrada Siena-Grosseto. Principali elementi di criticità interni al sito: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione delle fasce ripariali per l'utilizzazione agricola delle aree di pertinenza fluviale; - rimboschimenti di conifere (particolarmente dannosi quelli in pascoli abbandonati e quelli su substrato ofiolitico), con diffusione spontanea del pino marittimo nei boschi degradati e negli ambienti aperti; - perdita di aree aperte, per abbandono di aree agricole e pascoli in aree marginali; - disturbo legato all'asse viario Siena-Grosseto con previsione di suo raddoppio ed interessamento diretto degli ecosistemi agricoli, forestali e fluviali; - presenza di vaste risaie con alterazione delle aree di pertinenza fluviale e della vegetazione ripariale e fenomeni sporadici di inquinamento delle acque; - interventi sulla vegetazione ripariale e gestione idraulica nei corsi d'acqua minori che producono perdita di aree di riproduzione per specie ittiche; - diffusione di specie alloctone vegetali (soprattutto robinia nelle fasce ripariali), e animali (introduzioni di ittiofauna); - realizzazione di campo da golf e strutture residenziali alla Tenuta di Bagnaia in parte interna al vincolo; - aree forestali soggette a rischio di incendi e a diffusione di fitopatologie; - alterazione della vegetazione ripariale e riduzione dello sviluppo trasversale degli ecosistemi fluviali per inadeguata gestione delle sponde e per lo sviluppo di attività agricole su aree di pertinenza del fiume; - azione di frammentazione ecologica realizzata dall'asse stradale, svincoli e servizi. Elementi di criticità individuati dalle Istruzioni tecniche di cui alla Del. GR 644/2004.

Struttura antropica			
Insedimenti storici		Di alto valore paesaggistico e storico-architettonico il sistema insediativo caratterizzato da insediamenti sparsi piuttosto radi: a Filetta in forma di piccolo aggregato, a Frontignano organizzato secondo il sistema della villa-fattoria, a Mocale intorno ad un complesso colonico. Da segnalare lungo il fiume Merse i resti dell'antico ponte di Macereto di origine medievale, poi rifatto in epoca leopoldina.	Permane il valore storico-architettonico e paesaggistico degli insediamenti. Lo sviluppo edilizio, rispetto ai territori contermini, è più contenuto ed è legato alla riconversione turistico-ricettiva delle aziende agricole come a Mocale e Frontignano. Tendenza a concentrare lungo la superstrada Siena – Grosseto interventi a carattere produttivo-commerciale (edifici per il ricovero macchine e lo stoccaggio del riso, aree di servizio) per il ruolo attrattore esercitato da questa direttrice stradale
Viabilità storica		L'antico tracciato della "strata de Maritima", citato nell'elenco delle nove "vie et strate pricipales" della Repubblica Senese.; e il Ponte di Macereto di origine medioevale poi rifatto in epoca Leopoldina. Presenza di viabilità storica, anche con i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate.	La realizzazione nei primi anni '70 del nuovo tracciato della Superstrada Siena-Grosseto ha modificato l'assetto del sistema viario tradizionale; e nelle immediate vicinanze del ponte di Macereto è sorta recentemente una zona per impianti produttivi e un'area di servizio con attività commerciali e di ristoro. Elemento di rischio nuove urbanizzazione e infrastrutturazioni che il raddoppio della Superstrada Siena-Grosseto potrebbe indurre lungo il suo percorso. Il valore paesaggistico d insieme permane, ma si registrano elementi di criticità :
Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture			<ul style="list-style-type: none"> - sulle pendici collinari la compagine boscosa si è estesa a discapito sia dei rari seminativi collinari, come a Mocale, che delle colture arborate, come a Frontignano, dove i querceti hanno guadagnato spazio rispetto agli antichi oliveti; - nei piani , la riconversione produttiva avvenuta in campo agricolo ha generato processi di accorpamento e semplificazione dei campi, con eliminazione della vegetazione arborea, e semplificazione del sistema scolante.
Paesaggio agrario	Zone coltivate di notevole interesse sotto il punto di vista paesistico e panoramico, come ad esempio la risaia di Macereto, in prossimità del fiume Merse.	Isole di colture promiscue intorno agli insediamenti storici di Frontignano e Palazzaccio, interrompono il dominio del bosco sulle pendici collinari. Emergenze del disegno del suolo e del paesaggio agrario l'orditura dei campi dei piani del fondovalle del Merse, con le residue piantate arboree, che testimoniano la permanenza del tessuto largo dei seminativi disposti secondo il ritmo ordinatore delle bonifiche. Di alto valore paesaggistico le risaie, che si estendono nella zona compresa tra Ponte a Macereto e lo svincolo per Campeccioli, sulla superstrada Siena-Grosseto. Qui l'introduzione della coltura del riso al posto di quella granaria si è così radicata da divenire, in breve tempo, l'elemento costitutivo e distintivo del paesaggio agrario.	
Elementi della percezione			
Visuali panoramiche 'da' e 'verso', percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere	Nella zona di vincolo si riscontrano valori ambientali e paesistici godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, oltre che dalla moderna superstrada recentemente realizzata dalla ANAS. Di interesse panoramico e paesistico le pendici collinari con i comprensori boscosi e i cedri e le zone coltivate in prossimità del fiume Merse, come la risaia di Macereto.	Sulla superstrada Siena-Grosseto numerosi punti di vista dell'area di vincolo.	Si mantengono sulla superstrada Siena-Grosseto sia i numerosi punti di vista accessibili sia l'ampia visibilità dell'area di vincolo. Permane il valore estetico-percettivo delle pendici collinari che degradano verso i piani alluvionali della Merse.
Strade di valore paesaggistico			

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE - DISCIPLINA D'USO (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)

Strutture del paesaggio e relative componenti	a - obiettivi con valore di indirizzo	b - direttive	c - prescrizioni
<p>1 - Struttura idrogeomorfologica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geomorfologia - Idrografia naturale - Idrografia artificiale 	<p>1.a.1. Tutelare la configurazione geomorfologica del territorio.</p> <p>1.a.2. Conservare i caratteri geomorfologici del fondovalle del Merse.</p> <p>1.a.3. Tutelare, il sistema idrografico naturale e artificiale composto dal fiume Merse e dai suoi affluenti, conservandone altresì le caratteristiche vegetazionali di valore paesaggistico.</p> <p>1.a.4. Conservare le opere storiche di regimazione idraulica.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>1.b.1. Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona; - gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; - le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore riconosciuto, e gli elementi caratterizzanti il corso d'acqua nonché manufatti di valore storico. <p>1.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire politiche di gestione delle attività agricole che garantiscano un adeguato assetto idrogeologico; - conservare le aree di pertinenza del sistema delle acque evitandone l'impoverimento della vegetazione ripariale, anche al fine di mantenerne le caratteristiche estetico-percettive; - conservare le opere di regimazione idraulica; - favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale e dei lembi relitti di specie planiziarie, sostenendo interventi di manutenzione e recupero ambientale; - valorizzare il fiume Merse quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile. 	<p>1.c.1. Gli interventi di trasformazione che interessano le aree rurali osservano le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno strettamente necessari occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi. <p>1.c.2. Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell'inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati.</p>
<p>2 - Struttura eco sistemica/ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componenti Naturalistiche - Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000) 	<p>2.a.1. Mantenere la vegetazione igrofila ripariale e l'integrità dell'ecosistema fluviale del fiume Merse e la sua continuità longitudinale e trasversale.</p> <p>2.a.2. Mantenere bassi livelli di artificialità delle aree di pertinenza fluviale.</p> <p>2.a.3. Ridurre l'effetto di barriera ecologica realizzato dall'asse stradale esistente e mitigare gli impatti della nuova infrastruttura.</p> <p>2.a.4. Conservare il mosaico di agroecosistemi e boschi caratteristico dell'area di vincolo.</p>	<p>2.b.1. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela di importanti ecosistemi fluviali; - programmare azioni di mitigazione degli impatti legati all'esistente e al nuovo asse stradale SI-GR con particolare riferimento all'effetto barriera ecologica e agli impatti sull'ecosistema del Fiume Merse; - limitare nuovi consumi di suolo nelle aree di pertinenza fluviale o comunque interventi in grado di condizionare negativamente l'integrità del Fiume Merse e di alterare la vegetazione ripariale ed i complessivi ecosistemi fluviali; - programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e fitopatologie; - migliorare i livelli di compatibilità ambientale delle risaie, con particolare riferimento alla qualità delle acque e della vegetazione ripariale del Fiume Merse; - incentivare, la riqualificazione e l'ampliamento delle fasce ripariali e la realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico minore in ambito agricolo. <p>2.b.2. Conservare i valori naturalistici e i caratteri costitutivi del SIR/SIC 93 Basso Merse e della Riserva Naturale Provinciale "Bassa Val di Merse".</p>	<p>2.c.1. Non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco- sistemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali interventi in tale contesto dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.</p> <p>2.c.2. Eventuali azioni di manutenzione ed ampliamento dell'asse stradale sono vincolati alla realizzazione di opportuni interventi di mitigazione degli effetti negativi sulla continuità ecologica.</p> <p>2.c.3. Non sono ammessi interventi in contrasto con la disciplina del Regolamento di gestione della Riserva Naturale Provinciale "Bassa Val di Merse".</p>

<p>3 - Struttura antropica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei - Viabilità storica - Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario 	<p>3.a.1. Tutelare l'aggregato di Filetta (in parte ricadente nel contiguo DM 278-1973); nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica ad esso adiacente, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne l'integrità storico-culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>3.b.1. Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggregato di Filetta, riconoscendo il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area ad esso fortemente interrelata, sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale; individuare tale area qualora la sua definizione sia elemento imprescindibile per il mantenimento del valore paesaggistico dell'aggregato stesso; - riconoscere i caratteri morfologici (struttura insediativa storica) e architettonici, e le loro relazioni con il contesto paesaggistico. <p>3.b.2. Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio esistente, verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, tipologici e cromatici coerenti con la tradizione storica dei luoghi, assicurando la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle loro aree di pertinenza, disciplinando anche la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità e degli accessi, e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare inserimenti estranei alla tradizione dei luoghi; - orientare gli interventi nell'intorno territoriale dell'insediamento storico verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico; - limitare gli interventi che comportano occupazione di suolo, orientando quelli ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche, che della qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed estetico-percettiva, la conservazione e qualificazione dei margini storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni dimensionali dell'insediamento storico esistente; - garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo rispetto ai caratteri dell'insediamento storico; - assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell'edificato storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso. - orientare gli interventi al recupero e riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di manufatti incongrui per tipologia, dimensione e caratteri formali; - prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati; - evitare la monofunzionalizzazione di tipo turistico ed assicurare l'accessibilità ai luoghi storici d'incontro delle comunità, promuovendo la permanenza delle funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico che ne rafforzino il carattere identitario e favoriscano la fruizione collettiva da parte delle comunità locali. 	<p>3.c.1. Sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio insediativo storico dell'aggregato di Filetta e dell'edilizia rurale storica, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto e con i valori espressi dall'edilizia locale; - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico, evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; - in presenza di resedi originari o comunque storicizzati, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o pavimentazioni non omogenee, e siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; - le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso l'insediamento storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
---	--	---	---

	<p>3.a.2. Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici della villa-castello di Frontignano e le relative sistemazioni esterne nelle loro configurazione storica, nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica.</p> <p>3.a.3. Tutelare il complesso architettonico del ponte di</p>	<p>3.b.3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono le emergenze storico-architettoniche (ville, castelli, edifici specialistici, complessi e manufatti di valore storico 	<p>3.c.2. Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico, architettonico e testimoniale ivi inclusa l'edilizia rurale, sono prescritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'impianto tipologico/architettonico e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con la tipologia storica di riferimento;
--	--	--	--

	<p>Macereto e gli altri edifici e manufatti di valore storico-paesaggistico (tra i quali l'antica dimora Tolomei, oggi Palazzaccio, e la piccola cappella di San Biagio); e l'edilizia rurale storica.</p>	<p>architettonico e edilizia rurale storica), i parchi e i giardini di valore storico-paesaggistico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) della villa di Frontignano (facente parte della tenuta di Bagnaia), da intendersi quali area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale; - individuare l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, in tutti i casi in cui la sua definizione è elemento imprescindibile per il mantenimento del valore del insediamento/bene storico al quale si riferisce; - riconoscere il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra i complessi padronali, gli edifici rurali, la viabilità storica e la campagna; - gli elementi incongrui non correttamente inseriti nel contesto, che arrecano disturbo alla percezione dei beni. <p>3.b.4. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici, identitari e appartenenti alla consuetudine storica dei luoghi, con i manufatti ad essi collegati (es. per le ville cappelle, limonaie e altri annessi) e dei relativi parchi, orti e giardini storici; in ciò mantenendo la riconoscibilità delle relazioni tra i complessi padronali, le case coloniche, la viabilità storica e la campagna; - nell'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, orientare gli interventi che interessano manufatti e opere di valore storico, aree agricole e boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica; - assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree pertinenziali; anche disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità e degli accessi, e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare frammentazioni interne, cesure con il territorio agricolo ed inserimenti estranei alla tradizione dei luoghi; - assicurare la conservazione di parchi e giardini storici, il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dell'unitarietà di resedi, orti, aree di pertinenza originari, o comunque storicizzati; - incrementare il livello di qualità dove sussistono situazioni di degrado o elementi incongrui; - assicurare l'accessibilità dei luoghi storici o che abbiano carattere identitario per le comunità locali. 	<ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'unitarietà delle aree libere, e in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema; - in presenza di parchi, di giardini storici o di sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, dei manufatti presenti (serre storiche, limonaie, grotti, fontane, annessi per usi agricoli, opifici, muri di perimetrazione) e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini), il mantenimento dei viali di accesso, e degli assi visivi; - il recupero e il mantenimento della viabilità storica.
--	--	---	---

<p>3.a.4. Conservare i tracciati viari di antica strutturazione dei paesaggi, mantenendone le gerarchie, gli impianti, i caratteri tipologici.</p> <p>3.a.5. Valorizzare la rete sentieristica.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>3.b.5. Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura, tracciato), le opere d'arte (quali muri di contenimento, ponticelli, edicole) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.</p> <p>3.b.6. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservare i tracciati viari di antica strutturazione dei paesaggi, mantenendone le gerarchie, gli impianti, i caratteri tipologici, i materiali e i rapporti con gli insediamenti e i luoghi aperti (soste, spazi aperti, visuali panoramiche, cortine, barriere di contenimento e protezione come muri a retta, muretti a secco, siepi); 	<p>3.c.3. Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici, (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l'eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale e di caratterizzazione degli assetti paesaggistici; - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, in particolare i filari alberati nella loro disposizione e consistenza;
	<ul style="list-style-type: none"> - conservare i corredi della rete locale, quali tabernacoli, edicole, edifici per la manutenzione stradale, mantenendo inalterato il loro rapporto con la strada e con gli spazi circostanti; - limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; - conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali dei tracciati con gli insediamenti e i luoghi aperti; - valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri; - privilegiare gli interventi di riqualificazione dei tracciati viari esistenti, piuttosto che la realizzazione di nuovi tracciati; - valorizzare la rete sentieristica, anche attraverso la realizzazione di itinerari tematici. 	<ul style="list-style-type: none"> - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di ruralità e di ruralità) del contesto; - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile; - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

	<p>3.a.6. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli insediamenti storici.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>3.b.7. Riconoscere: la struttura consolidata del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità podereale e interpodereale, al grado di infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); - le sistemazioni idraulico-agrarie (cigionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti; - le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamenti, oltre che sul piano morfologico-percettivo, anche su quello funzionale; - gli assetti colturali; - riconoscere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale, con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie del fondovalle del Merse con i seminativi disposti secondo il ritmo ordinatore delle bonifiche, e le risaie di Macereto; - il patrimonio edilizio rurale di valore storico, architettonico e paesaggistico e i caratteri tipologici e morfologici che lo contraddistinguono: edifici rurali sparsi e aggregati (coloniche, architetture rurali, nuclei agricoli); manufatti legati al sistema del fondovalle del Merse (opere di contenimento sui fossi). <p>3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; - mantenere/tutelare/conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale (la struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto tradizionale); - nel fondovalle del fiume Merse garantire la tutela e la leggibilità dell'assetto idraulico-agrario storico del paesaggio della bonifica (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei canali, gerarchia dei percorsi e canali), dei manufatti idraulici, della trama fondiaria minuta definita dalla viabilità podereale e interpodereale; - mantenere, nei contesti storicamente caratterizzati da varietà 	<p>3.c.4. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento; - nella pianura si inseriscano secondo principi di coerenza nel disegno generale, seguendone le direzioni fondamentali e tenendo conto della forma e dell'orientamento dei campi (ordine geometrico e scansione regolare dei campi e dei canali, gerarchia dei percorsi e dei canali); - sia garantita la continuità della rete di infrastrutturazione ecologica a valenza paesaggistica (anche attraverso l'inserimento di nuove siepi, fasce boscate e fasce di vegetazione riparia come compensazione rispetto a quelle rimosse); - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) o che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli; - sia garantita la continuità della viabilità interpodereale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. Gli eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale, manufatti di corredo, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale. <p>3.c.5. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale e sulle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (aggregato rurale, fattoria, villa, casa colonica...) e paesaggio agrario circostante; - sia mantenuto l'impianto tipologico/architettonico e utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con i caratteri storici, con i valori espressi dall'edilizia locale e con la tipologia storica di riferimento; - in presenza di spazi pertinenziali e di resede (aie) originari o comunque storicizzati ne sia mantenuta l'unitarietà percettiva evitando la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e con l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la tradizione storica dei luoghi; - siano conservati i manufatti accessori di valore storico-architettonico; - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, garages e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto rurale;
--	--	--	--

		<p>colturale, il mosaico agricolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelare la viabilità minore (strade vicinali, poderali e campestri...) evitando modifiche che ne possano compromettere l'attuale assetto; - promuovere modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei caratteri di valore espressi dal paesaggio rurale (assetto idraulico-colturale), da attuarsi anche nell'ambito dei PAPMAA (Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); - incentivare il recupero delle opere tradizionali finalizzate alla stabilità dei terreni; - disciplinare gli interventi che determinano il mutamento della destinazione agricola degli annessi, previa valutazione della compatibilità paesaggistica e ambientale rispetto al contesto; prevedere riallocamenti in altre aree; - promuovere ed incentivare il recupero dei manufatti di valore storico e testimoniale connessi alle attività agricole tradizionali (es. tabaccaie, mulini, essiccatoi, filande etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> - non siano ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi demoliti che comportino la destrutturazione del sistema insediativo storico-funzionale costituito. <p>3.c.6. Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione.</p> <p>3.c.7. I nuovi edifici rurali a carattere residenziale siano realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate lette nelle componenti e relazioni principali (allineamenti, gerarchie dei percorsi, relazioni tra percorsi, edificato e spazi aperti) e con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione dei luoghi; - privilegiando la semplicità delle soluzioni d'impianto, l'utilizzo della viabilità esistente, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili a modelli locali, assecondando la morfologia del terreno limitando gli interventi di sbancamento. <p>3.c.8. I nuovi annessi agricoli siano realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento; - non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza; - con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita. <p>3.c.9. Non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti temporanei in volumetrie edificate.</p> <p>3.c.10. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.</p>
--	--	--	---

<p>4 - Elementi della percezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visuali panoramiche 'da' e 'verso' (unire a percorsi e punti di vista), percorsi e punti di vista panoramici e/o di belvedere - Strade di valore paesaggistico 	<p>4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono della superstrada Siena-Grosseto verso i piani del Merse, con le risaie di Macereto, e verso le ampie superfici boscate dei rilievi collinari, con gli insediamenti e i manufatti di origine medievale.</p> <p>4.a.2. Tutelare i rapporti figurativi espressi dal contatto tra le superfici a seminativo lungo i piani del Merse, con le risaie di Macereto, e le ampie superfici boscate dei rilievi collinari; insieme agli insediamenti e ai manufatti di origine medievale (tra i quali Filetta, Frontignano e il ponte di Macereto).</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>4.b.1. Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare i tratti della superstrada Siena-Grosseto caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi che limitano e/o dequalificano la qualità percettiva delle visuali; - gli ambiti connotati da maggiore visibilità dei paesaggi e dei panorami percepibili dall'area di vincolo lungo la superstrada Siena-Grosseto, e all'interno degli insediamenti storici; - i paesaggi e i panorami percepibili dall'area di vincolo: le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità) che si aprono della Superstrada Siena-Grosseto sui piani del Merse, con le risaie di Macereto, e verso le ampie superfici boscate dei rilievi collinari, con gli insediamenti e i manufatti di origine medievale (tra i quali Filetta, Frontignano e il ponte di Macereto); e le viste che si percepiscono dagli insediamenti storici. <p>4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono lungo la superstrada Siena-Grosseto, dagli insediamenti storici, e dai belvedere; - definire la tipologia delle barriere e degli altri sistemi anti-rumore, in particolare lungo la superstrada, mantenendo libere le visuali verso i contesti di pregio paesaggistico; - migliorare la qualità percettiva delle aree di vincolo, evitando usi impropri che possano indurre effetti di marginalizzazione e degrado e garantendo interventi volti al corretto inserimento dei guard-rail (materiali e tipologia); - conservare l'integrità percettiva degli insediamenti storici (tra i quali Filetta, Frontignano, Mocale, Palazzaccio, Ponte di Macereto), e degli scenari da essi percepiti; - prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali; ed escludere l'apertura di nuovi fronti di costruito lungo la viabilità panoramica priva di insediamenti; - assicurare la migliore integrazione paesaggistica degli interventi infrastrutturali e delle opere connesse alla viabilità principale, con particolare riguardo alla superstrada Siena-Grosseto, al fine di conservare gli assetti morfologici dei luoghi e la trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo; - pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di consentire la collocazione nell'area del vincolo solo quando sia dimostrata l'impossibilità di localizzarli altrove, e comunque al di fuori delle aree di interferenza con le principali visuali panoramiche degli insediamenti storici (centri, nuclei, aggregati, ville, castelli, ...), della viabilità d'interesse paesaggistico, delle visuali e punti di vista panoramici, e delle eccellenze naturalistiche.; e di minimizzare (misure di mitigazione, limiti di altezza,..) l'interferenza visiva anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti, e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; - mitigare l'impatto costituito da pali e tralicci Enel, che modificano la 	<p>4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o ocludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio; in particolare lungo il percorso della superstrada Siena-Grosseto gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico, e non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni; - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; - non incrementino l'attuale ingombro visivo nell'ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento alle demolizioni e ricostruzioni. <p>4.c.2. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche che si aprono da e verso i piani del Merse, con le risaie di Macereto, e verso le ampie superfici boscate dei rilievi collinari, con gli insediamenti e i manufatti di origine medievale. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.</p> <p>4.c.3. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.</p> <p>4.c.4. Le barriere antirumore di nuova previsione devono essere realizzate con soluzioni tecnologiche innovative, che consentano di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, garantendo altresì l'ottimizzazione delle prestazioni antirumore.</p> <p>I progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei luoghi e alla trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo.</p>
---	--	--	--

- | | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- percezione dello spazio rurale, alterando ed ostacolando la visione panoramica;- promuovere la conservazione del naturale rapporto percettivo dei paesaggi notturni, contenendo l'illuminazione notturna soprattutto nelle aree extra-urbane al fine di non compromettere la naturale percezione del paesaggio;- regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda;- privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.- regolare, la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in funzione dei contesti attraversati dalla superstrada (urbanizzati - rurali - naturali), al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali dei paesaggi e dei panorami. | |
|--|--|---|--|

Conformazione al PIT/PPR

L'articolo 31 della L.R.T. 65/2014 individua la Conferenza paesaggistica quale strumento per la valutazione della conformazione o adeguamento al PIT-PPR degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e stabilisce che il funzionamento della stessa venga regolato anche in base a specifico Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


La procedura introdotta dall'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR si innesta nell'iter procedurale consolidato (procedimento urbanistico ordinario) che, ai sensi della L.R. n. 65/2014 (artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53) si fonda sui tre passaggi fondamentali, rispettivamente definiti "avvio, adozione, approvazione"; nell'ambito di ciascuno di essi le strutture tecniche della Regione Toscana collaborano nel procedimento "pianificatorio" attraverso un'attività istruttoria tradotta in contributi e la presentazione di eventuali osservazioni


All'articolo 21 è specificato che:

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.

2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. [...]

Il presente documento di avvio del Piano Strutturale costituisce anche atto di avvio della procedura di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi del co.1 dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR.





Fonte: Pianificazione Paesaggistica - Sperimentazione per l'individuazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sulle quali applicare le procedure semplificate ai sensi dell'art.143 comma 4 del D.Lgs.42/04 – ANCI – Firenze 30 maggio 2016. Dispositivi e Procedure per la messa in opera del PIT-PPR Regione Toscana Direzione Urbanistica e politiche abitative - Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio Arch. Cecilia Berengo

ACCORDO ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990), tra Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione - Sottoscritto in data 17.05.2018

Il primo Accordo, entrato in vigore dal momento della sua Sottoscrizione il 16 dicembre 2016, specifica e chiarisce i passaggi procedurali introdotti dall'Art. 21 della Disciplina del PIT/PPR e ne declina gli specifici campi di applicazione in riferimento alla molteplicità di fattispecie di Atti di cui alla LRT 65/2014.

In data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto un nuovo accordo fra gli stessi enti che sostituisce integralmente il precedente del 16.12.2016. Una modifica sostanziale, apportata agli artt. 4 e 5, stabilisce che è decaduto l'obbligo di effettuare l'adeguamento al Piano Paesaggistico per le varianti "non generali" ai piani urbanistici.

[...]

Art. 4 (Oggetto della Conferenza paesaggistica)

L'articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista dall'articolo 21 della Disciplina stessa.

La procedura di conformazione, di cui all'articolo 21, si applica a:

gli strumenti della pianificazione territoriale;

i piani operativi comunali;

le varianti generali agli strumenti di cui sopra e ai regolamenti urbanistici, così come definite dalla L.R. n. 65/2014, rispettivamente, dall'art. 93, comma 4 e dall'art. 96, comma 3;

le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino Beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della L.R. n. 65/2014.

La procedura di adeguamento, di cui all'articolo 21, si applica alle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il c.d. "mero adeguamento" di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014).

Le casistiche di adeguamento di cui al comma 3 (c.d. "mero adeguamento", ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014) seguono, per la loro adozione ed approvazione, il procedimento di cui all'articolo 32 della L.R. n. 65/2014, fermo restando, comunque, lo svolgimento della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21.

La verifica di conformità/adeguamento al PIT-PPR della previsione di piani attuativi, comunque denominati, contenuta nel Piano operativo, o nel Regolamento urbanistico, o in loro Varianti generali, viene operata in sede di procedimento di conformazione/adeguamento del Piano operativo, del Regolamento urbanistico, o di loro Varianti generali, a condizione che tali strumenti siano provvisti di appositi elaborati atti ad illustrare i criteri e le modalità di inserimento paesaggistico degli interventi ivi previsti da attuare mediante piani attuativi comunque denominati; tali elaborati dovranno contenere riferimenti puntuali a Direttive e Prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici. La Conferenza potrà stabilire direttive, condizioni e prescrizioni da adottare nella successiva redazione di tali piani attuativi.

L'articolo 20, comma 1 della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista la conformazione al PIT-PPR. Per "conformarsi" al PIT-PPR è necessario:

- perseguire gli obiettivi;
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive;
- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso.

L'articolo 20, commi 3 e 4, della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista l'adeguamento al PIT-PPR. Per "adeguarsi" al PIT-PPR è necessario:

- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso;
- essere coerenti con le direttive.

L'articolo 4 della Disciplina di Piano definisce obiettivi, indirizzi per le politiche, direttive e prescrizioni.

Nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, propongono con idonea e autonoma documentazione: le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Allegato 3B del PIT-PPR); gli stessi, qualora condivisi e validati dal Ministero e dalla Regione, come previsto dall'art. 4 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR; le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio; gli stessi, una volta validati dal MiBACT e dalla Regione Toscana, come previsto dall'art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR.

I Comuni, in fase di adeguamento e conformazione, comunicano e sottopongono gli esiti della ricognizione dei "corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque" (art. 4.4 - Allegato 7B del PIT-PPR). Gli esiti della ricognizione, qualora validati, saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR.

Dovrà essere data evidenza, in un'apposita sezione del PIT, di tutti gli aggiornamenti e le individuazioni di cui ai precedenti punti 9-10 e di cui al successivo art. 7, intervenuti successivamente alla data del 27 marzo 2015. L'elenco degli aggiornamenti, con collegamento ipertestuale, consentirà l'accesso immediato ai contenuti del PIT.

Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, a elaborare congiuntamente appositi Strumenti che costituiscano indicazioni metodologiche e contenuti di riferimento, al fine di orientare le Amministrazioni nella formazione di strumenti della pianificazione che siano conformi al PIT-PPR.

Art. 5 (Varianti oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel Procedimento urbanistico ordinario)

Le varianti agli strumenti della pianificazione non ricomprese nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, che interessino Beni Paesaggistici, sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53 della LR 65/2014. La Regione e il MiBACT trasmettono al Comune e, per conoscenza, rispettivamente a MiBACT e Regione, le proprie eventuali osservazioni e i propri contributi ai provvedimenti adottati, ai sensi degli artt. 19 e 53 della LR 65/2014, prima della scadenza dei termini di legge, al fine di armonizzare le attività istruttorie dei due Enti.

All'esito di tale procedimento urbanistico:

non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 143, comma 4 del Codice;

il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 146 del Codice ha natura vincolante;

continua a trovare applicazione l'art. 23, comma 3 – Disposizioni transitorie - della Disciplina del PIT-PPR.

[...]

Invarianti

Le invarianti sono contenute nella L.R.T. 65/2014 all'art. 5 "Le invarianti strutturali", dove viene specificato che:

1. *Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri, principi e regole riguardano:*

- a) *gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;*
 - b) *le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;*
 - c) *le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza*
- (...)

3. **Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:**

- a) **la rappresentazione** dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna invariante;
- b) **l'individuazione dei principi generativi e delle regole** che ne hanno consentito la riproduzione nel tempo;
- c) **la valutazione dello stato di conservazione dell'invariante**, la definizione delle azioni per mitigare o superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d'uso e prestazionali.

Nel Piano di Indirizzo Territoriale Paesaggistico le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale.


Le invarianti strutturali (anticipando la definizione di Patrimonio Territoriale contenuta nella legge regionale 65/2014) sono riferite ai seguenti morfotipi:



- **Invariante I:** i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- **Invariante II:** i caratteri ecosistemici dei paesaggi
- **Invariante III:** il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
- **Invariante IV:** i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Il **patrimonio territoriale è bene comune** e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza. Esso è costituita da:

- I. la **struttura idro-geomorfologica**, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- II. la **struttura ecosistemica**, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- III. la **struttura insediativa** di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
- IV. la **struttura agro-forestale**, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:250.000 e 1:50.000



- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | costa a dune e cordoni (CDC) |  | montagna dell'Appennino esterno (MAE) |
|  | depressioni retrodunali (DER) |  | dorsale silicoclastica (DOS) |
|  | costa alta (CAL) |  | dorsale carbonatica (DOC) |
|  | fondovalle (FON) |  | dorsale vulcanica (DOV) |
|  | bacini di esondazione (BES) | | |
|  | depressioni umide (DEU) | | |
|  | pianura bonificata per diversione e colmate (PBC) | | |
|  | pianura pensile (PPE) | | |
|  | alta pianura (ALP) | | |
|  | marginie inferiore (MARi) | | |
|  | marginie (MAR) | | |
|  | collina dei bacini neo-quadernari, litologie alternate (CBAt) | | |
|  | collina dei bacini neo-quadernari, argille dominanti (CBAg) | | |
|  | collina dei bacini neo-quadernari, sabbie dominanti (CBSa) | | |
|  | collina sui depositi neo-quadernari con livelli resistenti (CBLr) | | |
|  | collina calcarea (Cca) | | |
|  | collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri (CLVr) | | |
|  | collina a versanti dolci sulle Unità Liguri (CLVd) | | |
|  | collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr) | | |
|  | collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd) | | |
|  | collina su terreni neogenici deformati (CHD) | | |
|  | collina su terreni neogenici sollevati (CHS) | | |
|  | collina su terreni silicei del basamento (CSB) | | |
|  | montagna silicoclastica (MOS) | | |
|  | montagna calcarea (MOC) | | |
|  | montagna su Unità da argillitico a calcareo-mamoso (MOL) | | |
|  | montagna antica su terreni silicei del basamento (MASb) | | |
|  | montagna ringiovanita su terreni silicei del basamento (MRSb) | | |
|  | montagna ignea (MOI) | | |

Negli allegati si riporta la **Tav.1-Inv. I_Carta dei Sistemi Morfogenetici_A0** con individuata la I invariante relativa al comune di Murlo.



ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RETE ECOLOGICA

rete degli ecosistemi forestali

- nodo forestale primario
- nodo forestale secondario
- matrice forestale ad elevata connettività
- nuclei di connessione ed elementi forestali isolati
- aree forestali in evoluzione a bassa connettività
- corridoio ripariale

rete degli ecosistemi agropastorali

- nodo degli agroecosistemi
- matrice agroecosistemica collinare
- matrice agroecosistemica di pianura
- agroecosistema frammentato attivo
- agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva
- matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata
- agroecosistema intensivo

ecosistemi palustri e fluviali

- zone umide
- corridoi fluviali

ecosistemi costieri

- coste sabbiose prive di sistemi dunali
- coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati
- coste rocciose

ecosistemi rupestri e calanchivi

- ambienti rocciosi o calanchivi


superficie artificiale

- area urbanizzata

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

- direttrice di connettività extraregionale da mantenere
- direttrice di connettività da ricostituire
- direttrice di connettività da riqualificare
- corridoio ecologico costiero da riqualificare
- corridoio ecologico fluviale da riqualificare
- barriera infrastrutturale da mitigare
- aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera da mitigare
- aree critiche per processi di artificializzazione
- aree critiche per processi di abbandono e di artificializzazione
- aree critiche per processi di abbandono culturale e dinamiche naturali

Negli allegati si riporta la **Tav.2-Inv II_Carta della Rete Ecologica_A0** con individuata la II invariante relativa al comune di Murlo.



La metodologia adottata per lo studio e la rappresentazione del sistema policentrico toscano (III invariante del Piano Paesaggistico della Regione Toscana) può essere distinta in un'analisi morfotipologica, che ha portato all'individuazione delle forme tipiche e ricorrenti che caratterizzano il sistema insediativo regionale e la reinterpretazione di queste forme attraverso un'analisi storico strutturale, che ha permesso di decodificare i morfotipi e le loro regole generative e trasformative di lunga durata, in quanto elementi statuari per la valutazione delle trasformazioni future. L'analisi morfotipologica del sistema insediativo tratta nello specifico:

- i morfotipi insediativi e urbani storici;
- i morfotipi infrastrutturali (corridoi);
- i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee.

I morfotipi insediativi

Per morfotipo insediativo si intende un sistema territoriale complesso di secondo livello (generalmente di area vasta), connotato dalla specifica combinazione di più figure territoriali, che assume, a sua volta, forme riconoscibili, astraibili e ricorrenti in più contesti territoriali (spina di valle, pettine delle penetranti vallive, pettine dei pendoli costieri, ecc...).

I morfotipi infrastrutturali

Sono quei sistemi lineari a dominanza multimodale che si sviluppano nelle grandi valli fluviali e sono caratterizzati dalla presenza di un corridoio infrastrutturale storico di grande collegamento costituito dall'idrovia, dalla ferrovia e dalla viabilità pedecollinare di origine romana.

(Estratto da: Metodi di rappresentazione dei morfotipi territoriali e urbani¹ del sistema insediativo policentrico della Toscana Alberto Magnaghi, Gabriella Granatiero).

I Morfotipi insediativi urbani

Mentre sulla città storica esiste una vasta letteratura che descrive ampiamente le diverse tipologie di strutture urbane da cui è possibile trarre la maggior parte dei morfotipi urbani che caratterizzano il territorio regionale, studiati diffusamente anche per l'elevato valore storico culturale dei centri storici toscani, sulla città contemporanea non esisteva alcuno studio sistematico a livello regionale che si occupasse nello specifico della tipizzazione delle nuove espansioni. Inoltre, proprio in queste parti della città, si concentrano le maggiori situazioni di degrado e criticità paesaggistiche.

Classificazione dei tessuti del PIT/PPR

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

- T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi
- T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati
- T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali**
- T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata
- T.R.5. Tessuto puntiforme**
- T.R.6. Tessuto a tipologie miste**

Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista - frange periurbane e città diffusa

- T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine**
- T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni**
- T.R.9 Tessuto reticolare o diffuso

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

- T.R.10 Campagna abitata**
- T.R.11. Campagna urbanizzata
- T.R.12 Piccoli agglomerati extraurbani

Tessuti della città produttiva e specialistica

T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare

T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive, commerciali, direzionali


T.P.S.3. Insule specializzate

T.P.S.4 Tessuto a piattaforme residenziale e turistico-ricettiva

Di seguito si riportano le tipologie riscontrate nell'edificato presente nel territorio comunale di Murlo.

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali



Descrizione sintetica

Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni dagli anni '60 in poi, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifici in blocchi di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra superfici di servizio all'edificio (accessi carrabili e corti di servizio) e spazi semipubblici sistemati a verde o pavimentati. (...) Collocazione e margini: spesso tali tessuti sono posizionati in aree periurbane. Il margine è rappresentato nella maggior parte dei casi da una strada. Nei casi di interventi inglobati da edificato tale strada pone in relazione tale tessuto con gli altri tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con aree aperte la strada segna il limite con il territorio aperto, con cui non instaura alcun tipo di relazione.

T.R.5. Tessuto puntiforme (pavillonaire)



Descrizione sintetica

Tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei urbani, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere. La formazione di tali tessuti avviene prevalentemente per addizioni singole con debole o assente organizzazione in isolati e con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi viari.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada non diretto ma mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale prevalenza di funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e di servizi.

Tipo edilizio prevalente: Edifici mono e bifamiliari, isolati su lotto o a schiera, talvolta edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli insediamenti. Il margine non è chiaramente definito, talvolta è totalmente assente e al massimo è rappresentato da una strada secondaria che divide il tessuto dal territorio aperto.

T.R.5. Tessuto puntiforme – sottotipi

5.1 Tessuto puntiforme di pianura fronte mare

Tessuti con maglia considerevolmente regolare, con edifici disposti ordinatamente rispetto alla geometria degli isolati e pertinenze prevalentemente sistemate a giardini.

Criticità maggiori: Margine urbano non definito e tendenza alla dispersione insediativa.

5.2 Tessuto puntiforme collinare

Tessuti con lotti residenziali che seguono l'andamento del terreno disposti a seguire le curve di livello.

Criticità maggiori: Critici impatti visivi e percettivi

5.3 Tessuto puntiforme collinare a cremagliera

Tessuti con lotti residenziali a gradoni lungo il pendio e tipologia prevalente delle villette mono e bifamiliari a schiera.

Criticità maggiori: Trasformazione del profilo del terreno con ingenti interventi di sbancamento o movimento di terra per la realizzazione dei gradoni.

T.R.6. Tessuto a tipologie miste



Descrizione sintetica

Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali che direzionali, con attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata. Rispetto alla mixità dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si inserisce nella struttura compatta degli isolati urbani, nelle urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non edificate di servizio alle attività di produzione-commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di qualsiasi relazione compositiva fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di un'urbanizzazione caotica e di un paesaggio urbano di bassa qualità.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Alta complessità funzionale. Assenza o carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate al parcheggio.

Tipo edilizio prevalente: tipi edilizi diversificati per tipologia e dimensione, con destinazioni funzionali talvolta incompatibili, disposti senza ordine o regola l'uno accanto all'altro.

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli insediamenti, ma non è raro riscontrarlo all'interno dell'area urbana, soprattutto negli insediamenti di dimensioni maggiori.

Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato nella maggioranza dei casi da infrastrutture/strade di collegamento, piazzali di servizio, depositi, parcheggi.

Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista - frangie periurbane e città diffusa

T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine



Descrizione sintetica

Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territorio aperto.


Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale ed assenza di spazi pubblici e servizi.

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente edifici a blocco o stecche.

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte dei centri maggiori o delle espansioni insediative dei centri minori.

Assenza di margine urbano.

T.R.8. Tessuto lineare



Descrizione sintetica

Tessuti discontinui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti lungo le diramazioni viarie a pettine, generati da un'arteria stradale di scorrimento o di distribuzione locale, terminando generalmente a cul de sac in attesa di nuove addizioni. Espansioni edilizie dovute prevalentemente ad una crescita incrementale per singoli lotti. I tessuti lineari si sviluppano prevalentemente da aggregazioni insediative storiche attestate su percorsi fondativi di connessione tra centri urbani. In molti casi la matrice storica è riconoscibile, sia per la rilevanza di manufatti di valore architettonico, sia per il rapporto diretto tra edificio e strada. Negli sviluppi successivi anche se la matrice storica (strada fondativa) è ancora riconoscibile (ma solo dal punto di vista topografico) la tipologia edilizia prevalente è quella della casa isolata su lotto, con perdita del rapporto diretto con la strada, destinazione esclusivamente residenziale e sviluppo incrementale con duplicazione sui retri e saturazione degli spazi rimasti ineditati lungo il tracciato ordinatore, occultandone completamente.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale

Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale. Nei tessuti di matrice storica sono presenti anche funzioni diverse dalla residenza (per lo più servizi di vicinato), nelle espansioni contemporanee assenza di servizi e spazi pubblici.

Tipo edilizio prevalente

Edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.

Collocazione e margini

Il tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte o diffuso nel territorio agricolo periurbano, innervato a partire dalle principali direttrici stradali. Assenza di margine urbano.

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

T.R.10 Campagna abitata



Descrizione sintetica

Tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza (resedi) prevalentemente privati e in molti casi recintati, sistemati a verde o pavimentati.

Destinazione prevalentemente mista residenziale e produttiva o di servizio.

Assenza di spazi pubblici e servizi pubblici.

Tipo edilizio prevalente: casa uni-bifamiliare con tipologie edilizie della tradizione rurale con caratteri architettonici, elementi costruttivi e materiali differenziati in base alle tipicità locali.

Collocazione: tale tessuto è diffuso nel territorio aperto.

T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare



Descrizione sintetica

Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un'arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera fluviale, su un solo lato dell'arteria o su entrambi, spesso d'ingresso ai centri abitati, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti. In alcuni casi i lotti edificati risultano radi e intervallati da aree libere, in altri la disposizione lungo strada dei capannoni ha generato un ispessimento ed un'iterazione del principio insediativo fino alla saturazione dei lotti.

Talvolta sono presenti lotti residenziali isolati inglobati.

Tessuti in netta discontinuità con il tessuto urbano circostante e con il territorio aperto.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: la strada funziona da fulcro attrattore e asse d'orientamento con gli edifici disposti perpendicolarmente ad essa.

Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza recintati e prevalentemente pavimentati, adibiti a funzioni complementari alla produzione. Spesso l'accesso ai singoli lotti è diretto sulla strada, anche se ad alto scorrimento.

Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva.

Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio.


Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai lavoratori che gravitano nell'area.

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spesso variati e individualizzanti.

Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente lungo le principali direttrici afferenti ai centri urbani, a riviere fluviali o ai nodi infrastrutturali.

Il margine è talvolta assente e talvolta è costituito da una strada di servizio che da un lato affaccia direttamente sul territorio aperto.

Negli allegati si riporta la **Tav.3-Inv. III_Carta del Territorio Urbanizzato_A0** con individuata la III invariante relativa al comune di Murlo.



morfotipi delle colture erbacee

- 1. morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta montagna e di crinale
- 2. morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna
- 3. morfotipo dei seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali
- 4. morfotipo dei seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa
- 5. morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale
- 6. morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle
- 7. morfotipo dei seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle
- 8. morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica
- 9. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna
- 10. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari

morfotipi specializzati delle colture arboree

- 11. morfotipo della viticoltura
- 12. morfotipo dell'olivicoltura

morfotipi complessi delle associazioni colturali

- 13. morfotipo dell'associazione tra seminativi e monoculture arboree
- 14. morfotipo dei seminativi arborati
- 15. morfotipo dell'associazione tra seminativo e vigneto
- 16. morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina
- 17. morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari
- 18. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti
- 19. morfotipo del mosaico colturale boscato
- 20. morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari
- 21. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna

morfotipi frammentati della diffusione insediativa

- 22. morfotipo dell'ortoflorovivaismo
- 23. morfotipo delle aree agricole intercluse

Negli allegati si riporta la **Tav.4-Inv. IV_Carta dei Morfotipi Rurali_A0** con individuata la IV invariante relativa al comune di Murlo.

1.2.4. Vincoli e aree tutelate

Tutela dei beni culturali del dl 42/2004

Tutela dei beni culturali del D.Lgs. 42/2004: art. 10

Il censimento dell'edificato extraurbano

Il Piano Strutturale vigente riporta un dettagliato censimento degli edifici tutelati dal Codice cartografato in scala 1:10.000 nella Tav.7.

L'elenco dei beni censiti e gli edifici e/o complessi dichiarati di interesse storico e artistico sono precisati nel documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato al presente testo.

Beni paesaggistici del D.lgs. 42/2004: art. 136

Come detto nel paragrafo 1.2.3. *Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)*, nel territorio del comune di Murlo è presente una sola area tutelata per decreto (D.M. 257/1973) che è posta nel fondovalle del fiume Merse, lungo la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano.

Aree tutelate per legge del D.Lgs. 42/2004: art. 142 –Aree protette e Rete Natura 2000

Il territorio comunale di Murlo è in parte ricompreso nella perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione **ZSC IT5190007 “Basso Merse”** (ex SIC), situata nella zona sud –ovest a confine con il comune di Monticiano.

La ZSC è in gran parte coincidente con la **Riserva naturale regionale Basso Merse** (ex Riserva Provinciale).

Per la presenza della ZSC il primo Regolamento Urbanistico del 2005 e la variante generale al RU e al PS dell'anno 2010, sono stati assoggettati a Valutazione di Incidenza in riferimento alle quattro aree di trasformazione che sono ricomprese internamente all'estremo margine del Zona Speciale di Conservazione, a completamento dell'abitato di Casciano di Murlo e che, con la variante al RU 2019, sono state confermate con importanti modifiche e valutate nell'integrazione dello Studio di Incidenza, congiuntamente a tutte le altre aree di trasformazione, ancora oggi vigenti, anche se poste esternamente alla perimetrazione dell'area protetta.


Gli interventi di trasformazione previsti con la variante al RU del 2019 sono prevalentemente attuabili con Piano Attuativo e in tal senso, per garantire una maggiore efficacia della verifica di sussistenza di eventuali incidenze sull'area protetta, nelle schede relative agli Schemi Direttori interni alla perimetrazione della ZSC e all'art.61- *Forme di attuazione* delle NTA, è stato prescritto che *Per tutti i nuovi interventi edilizi, previsti all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 “Basso Merse”, dovrà essere redatto un documento necessario per la Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo o al rilascio del titolo abilitativo.*

Tale prescrizione è stata inoltre introdotta anche all'art.25 – Zone E, per l'installazione di manufatti temporanei per l'attività venatoria, per ogni singolo manufatto se ricade all'interno della ZSC o comunque se è previsto all'esterno alla perimetrazione ma ad una distanza inferiore a m. 500 dal perimetro della stessa ZSC.

Le aree di trasformazione interne all'estremo margine nord-est del perimetro della ZSC –Basso Merse (ex SIC IT5190007), come detto nei capitoli precedenti, sono:

- **SD XIV**
- **SD XV**
- **SD XVI**
- **PAf**


Al fine di verificare eventuali interferenze fra gli obiettivi di detta variante al RU con le motivazioni di tutela della Zona Speciale di Conservazione è stato redatto l'**Allegato 4 – Valutazione sulla ZSC Basso Merse**, nel quale sono state introdotti i necessari aggiornamenti normativi, precisazioni e prescrizioni allo Studio di Incidenza effettuato in occasione della variante generale al PS e al RU dell'anno 2010.



Mapa e scheda della ZSC Basso Merse

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Aggiornamento 02.02.2017

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/ZSC_schede/)



Successivamente all'avvio del procedimento per il nuovo Piano Strutturale, quando tutte le aree di trasformazione avranno una più definita collocazione, verrà fatta una ulteriore integrazione allo Studio di Incidenza.

Riserva Regionale Basso Merse

La Riserva, il cui territorio ricade in parte anche nella provincia di Grosseto, è stata istituita formalmente con delibera del Consiglio Provinciale di Siena n. 38 del 21/03/1996 e delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 14 del 27/02/1996, così come previsto dall'art. 15 della L.R. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale".

Questa Riserva è stata individuata insieme ad altre 10, quale area da costituirsi in Riserva Naturale, dal 1° Programma Regionale 1995 per le Aree Protette.

L'individuazione delle 11 Riserve discende da conoscenze da lungo tempo acquisite dall'Amministrazione ed iniziate dal momento della formazione del Sistema Regionale delle Aree Protette di cui alla L.R. 52/82 ed agli adempimenti di cui alla D.C.R. 296/88 (direttive di tutela e di valorizzazione nel più generale quadro del P.T.C. provinciale).

Numerosi atti hanno dato avvio al procedimento di formazione del Sistema delle Riserve Naturali a partire dalla Delibera Consiliare n. 145 del 30/07/1993.

La Riserva risulta iscritta all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette nazionale (delibera del Ministero dell'Ambiente del 02/12/1996).

I confini della Riserva racchiudono l'ultima decina di chilometri del fiume Merse, allargandosi a comprendere anche il tratto finale del torrente Farma e l'area circostante la confluenza del Merse con l'Ombrone, a sud dei quali l'area protetta ricade in territorio grossetano. Nell'entroterra senese la Riserva si estende sui fitti boschi del Comune di Murlo e sulla particolare vegetazione delle serpentiniti, uno degli elementi di maggior interesse dell'area protetta, che si aggiunge al ricco ambiente fluviale. Il paesaggio è dolce, con modesti colli non superiori ai 400 metri di altezza e ampi tratti pianeggianti, spesso coltivati, alla confluenza dei corsi d'acqua. E' compreso nella Riserva anche un tratto del torrente Crevolone.

Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004

Nonostante la nota presenza di beni archeologici presenti in molte parti del territorio di Murlo, non sono segnalati beni tutelati dalla parte II del D.lgs 42/2004.

Periodo Etrusco

Da un punto di vista idromorfologico la valle dell'Ombrone costituisce l'elemento caratterizzante del territorio compreso nelle attuali province di Siena e Grosseto; il fiume si snoda lungo un percorso dove prevalgono terreni scarsamente permeabili che danno luogo ad un rifornimento idrico alquanto variabile durante l'anno. Grazie soprattutto ai tributari dell'Arbia, del Merse e dell'Orcia, l'Ombrone aumenta a mano a mano la sua portata, il che, unitamente ad un basso indice di pendenza media, ha reso possibile, nell'antichità, la navigazione per mezzo di piccole imbarcazioni per un buon tratto dalla foce, come del resto ci è confermato anche da Plinio, che definisce l'Ombrone *navigiorum capax*. Inoltre, da un punto di vista storico - geografico, gli stessi principali tributari, con i rispettivi bacini idrografici, oltre

a rappresentare direttrici naturali lungo le quali si è andato dislocando il popolamento, hanno definito i probabili confini tra i territori delle città etrusche della costa (Populonia, Roselle e Vetulonia) e quelle dell'interno (Chiusi, Arezzo e Volterra).

I ritrovamenti pertinenti ad industrie paleolitiche attestati lungo questo tratto e in particolare alla confluenza del Farma e del Merse non sono seguiti durante l'eneolitico e nella prima età del bronzo da nessun vero e proprio addensamento di frequentazione, indirizzandosi piuttosto i ritrovamenti lungo la Valle dell'Orcia, verso le aree pianeggianti più interne (Val d'Arbia, Piano di Rosia e Pian del Lago) o collinari (Poggio Civitate, Camigliano, Montalcino e più a nord anche Asciano).

Le fasi finali dell'età del bronzo (X sec. a.C.), testimoniate in maniera più consistente sulle alture prospicienti il territorio di Roselle, sono scarsamente rappresentate lungo il percorso più interno e rispecchiano una realtà sociale che al momento non appare molto articolata. La mancanza di altri ritrovamenti nelle zone interne prefigura, già in epoca protostorica, l'importanza della funzione di controllo assunta successivamente dall'area collinare di Pari, Murlo, Montalcino, gravitante sulla confluenza del Merse e dell'Orcia, naturalmente dislocata come passo obbligato verso il Senese e verso il Chiusino.

Se per il periodo preistorico e protostorico, quindi, la documentazione e lo stato della ricerca non permettono di tracciare un quadro puntuale del popolamento, in età storica l'inserimento dell'attività umana in un quadro ambientale non molto dissimile da quello attuale, si presenta con caratteri assai poco unitari a differenza ad esempio di quanto accade nel territorio più settentrionale, posto sotto il controllo di Volterra.

I periodi orientalizzante ed arcaico appaiono particolarmente connessi con la funzione di *trade-route* svolta dall'Ombrone tra le città della costa e l'entroterra grossetano e senese, dove le prime interpretano il ruolo di veri e propri centri di smistamento dei prodotti di importazione verso il mercato interno. Questi, costituiti in modo consistente da ceramiche medio-corinzie, ioniche, laconiche ed etrusco-corinzie, sono testimoniati lungo il corso del fiume, a Murlo, e più a nord, a Castelnuovo Berardenga, nei pressi dello spartiacque tra Arno e Ombrone.

I materiali preziosi, costituiti da avorio ed ossi, bronzetti, oreficerie, provenienti dalla prima fase edilizia di Poggio Civitate denotano una mentalità particolare, tesa ad acquisire beni di "prestigio", che trova proprio lungo la valle dell'Ombrone una via commerciale naturalmente favorevole alla loro acquisizione.

Non irrilevante appare poi la scelta dei siti di Poggio Civitate che, insieme a Castelnuovo Tancredi e Paganico, appaiono funzionali a due principali esigenze: il controllo della via fluviale dell'Ombrone e forse anche lo sfruttamento delle risorse minerarie disposte sulla riva destra e costituite dai giacimenti di rame estendentisi in direzione di Siena, da Casenovole a Poggio Abbù.

Le fondamentali scoperte archeologiche di Murlo-Poggio Civitate hanno costituito una delle tappe fondamentali per definire il quadro del popolamento nell'Etruria settentrionale interna, caratterizzato dal *floruit* di piccoli potentati rurali, autonomi, che, preceduti da una certa vitalità demografica nel periodo orientalizzante recente (come si evince ad esempio dalla necropoli di Poggio Aguzzo e dalle tombe intorno a Piano del Tesoro a Murlo) interessano in pieno arcaismo alcuni centri dell'*hinterland* etrusco.

La fase edilizia più antica di Poggio Civitate denota sensibili affinità planimetriche con la dislocazione delle fondazioni per pali lignei di Piano Tondo (Castelnuovo Berardenga) e con la dimora "principesca" di Acquarossa, dove la decorazione architettonica presenta notevoli analogie tipologiche con le lastre "a ritaglio" (una con decorazione fitomorfa, l'altra con figura di cavaliere) scoperte appunto a Murlo. Questa fase, che le evidenze archeologiche pongono nell'arco di un quarantennio (620-580 a.C.), cessa con un incendio ed è seguita da una ristrutturazione che prevede una più complessa organizzazione architettonica e decorativa.

I dati stratigrafici dello scavo di Poggio Civitate permettono di stabilire un abbandono del sito intorno al 525 a.C.,

analogamente a quello del probabile insediamento di Piano Tondo, anche qui documentato dall'assenza di materiali posteriori. La costruzione di un agger, formato da terra, da materiali di crollo e da pietrame sulla sommità per impedirne l'erosione, intorno all'edificio distrutto e la deposizione di una parte della decorazione architettonica all'interno di fosse, testimoniano d'altra parte una brusca interruzione, peraltro deliberata, dell'attività del piccolo insediamento.

Il fenomeno del fiorire di questi centri va messo in relazione, oltre che con lo sviluppo e l'organizzazione delle attività produttive connesse con l'agricoltura, anche con la crescente importanza assunta dall'Ombrone come arteria di comunicazione e di commercio nella seconda metà del VII e nel VI sec. a.C. tra le città costiere gravitanti intorno al Prilius Lacus (Roselle e Vetulonia) e i centri più interni (Castelluccio, La Foce e Chiusi).

E' un momento, questo, in cui l'affermarsi del ruolo preminente di Roselle su Vetulonia da un lato e i rapidi processi di inurbamento particolarmente vitali nel Chiusino, provocano a Murlo, similmente agli altri centri minori del Senese, un brusco fenomeno di decadimento, che è stato connesso a situazioni storico - sociali ben precise e che modellano la stessa geografia del popolamento successiva. Questa appare evidenziata dal sorgere delle grandi comunità dell'Etruria interna (che vengono a costituire veri e propri poli di attrazione per i gruppi gentilizi stanziati anzitempo nelle loro dimore aristocratiche) e da massicci fenomeni di "colonizzazione" attraverso la Val di Chiana e l'Arno in direzione dell'Etruria Padana.

In questo quadro ambientale, costituito da una campagna potenzialmente ricca, ma spopolata, si inserisce un nuovo impulso demografico che i ritrovamenti e le recenti indagini condotte nel territorio senese, situano intorno alla fine del IV sec. a.C. e che appare orientato a sud ovest di Siena, in direzione appunto della valle dell'Ombrone (Grotti, Radi, Vescovado), venendo così a costituire un'area particolarmente favorevole al momento in cui si assiste ad una rivitalizzazione delle strutture produttive connesse con l'agricoltura.

Successivamente con la lex Julia del 90 a.C. ampliata dalla Plautia Papiria dell'89 l'annessione da un lato del territorio rosellano e vetuloniese alla tribù Scaptia, dall'altro l'annessione del senese alla tribù Oufentina, segnano l'inizio di un vasto fenomeno di coagulazione urbana, la cui conseguente infrastruttura viaria viene a modificare percorsi e popolamento.

La valle dell'Ombrone perde d'importanza (forse è sostituita da qualche percorso viario - via Clodia - congiungente Aurelia e Cassia), anche se mantiene una certa vitalità demografica, come testimoniano i rinvenimenti di Poggio Rotigli, a Colle Regine a Campagnatico (I-III sec. d.C.), a Pari, in località Carcerelle, a Santo e quelli più significativi rappresentati da insediamenti produttivi di lunga durata forse a Montepescini, più sicuramente alla Befà, dove l'impianto di una villa rustica romana sembra perdurare, con numerosi rifacimenti, fino al V sec. d.C..

Dal Medioevo alla caduta della Repubblica

Nell'antico Stato senese esistevano antichissimi feudi di origine imperiale e Longobardo-Salica pochi dei quali però riuscirono a conservare intatto il loro carattere originario poiché, con l'evolversi degli anni, la Repubblica li costrinse a modificarsi o a sparire.

Uno di questi e che in Siena ebbe più antica nascita e più lunga durata, fu quello del Vescovado, ed interessa gran parte del territorio da di Murlo.

Il primo contributo storiografico significativo sull'argomento lo si deve a Giovanni Antonio Pecci, il quale (nella seconda metà del XVIII secolo) nelle "Memorie storiche" offre un'estesa descrizione del territorio in esame, a cui si rifà il Mengozzi nella stesura della sua monografia sul "Feudo del Vescovado di Siena" (1911).

Il territorio dell'attuale comune di Murlo ha avuto nel corso dei secoli una storia particolare rispetto alla maggioranza delle comunità toscane. Questa peculiarità è dovuta alla signoria che i vescovi di Siena esercitarono sul territorio del

Vescovado dalla metà del XI alla fine del XVII secolo. L'origine del feudo si può far risalire al 1055, anno nel quale l'imperatore Enrico III donò in signoria perpetua al vescovo di Siena un territorio all'interno della diocesi senese con particolari appannaggi.

I confini dell'antico feudo del Vescovado di Siena, pur essendo descritti in documenti del XII secolo, sono difficilmente ricostruibili. Abbiamo tentato allora, in base alla cartografia attuale e al Catasto Leopoldino, di risalire ai confini del Vescovado indicati nel catasto descrittivo fatto eseguire dall'Arcivescovo Francesco Bandini Piccolomini nell'anno 1544. Molti toponimi menzionati nell'atto sono stati riscontrati, mentre altri risultano scomparsi, per cui si sono rese necessarie alcune interpretazioni basate sulla morfologia del territorio.

Abbiamo notizie certe a partire dai primi anni del XIV secolo, quando fu emanato lo statuto che avrebbe regolato per secoli la vita delle comunità comprese nel feudo. Tale statuto, tramandatoci, si compone di 160 rubriche e raccoglie le norme civili, penali ed amministrative che caratterizzarono il rapporto tra gli abitanti del Vescovado e il vescovo di Siena.

Il corpo statutario è uno dei pochissimi documenti precedenti il 1555, anno in cui le truppe imperiali distrussero il Castello di Crevole, nel quale era conservato l'archivio.

I rapporti con la Repubblica di Siena, nel cui territorio era ritagliata la giurisdizione feudale, non sembrano essere stati sempre buoni. Da una parte il Comune senese ampliava con il passare dei secoli potenza economica e prestigio politico, dall'altra i vescovi non perdevano occasione per rinnovare, davanti alle autorità laiche, alcune pretese giurisdizionali sul territorio.

Di fatto in vari "Costituti" il Comune di Siena, dalla metà del XIII agli inizi del XV secolo, considerò con ocularità il rapporto fra potere ecclesiastico e potere laico rivolgendo particolare attenzione ai territori del Vescovado.

Nel marzo 1400, tra i rappresentanti dello Stato Senese e il vescovo si raggiunse un accordo che, in sostituzione di quello stipulato nel 1274, stabilì una nuova normativa.

In particolare fu definito che *gli uomini e terre del Vescovado dovessero pagare ed offrire il censo alla Chiesa Cattedrale per la festa dell'Assunta, ogni anno e in perpetuo; che dovessero fare esercito e cavalcata ad ogni richiesta che la Repubblica al Vescovo facesse; che dovessero conferire alle spese per la restaurazione dei ponti, fonti e strade per la rata loro spettante; che dovessero avere il sale del Comune di Siena nella città e pagarlo a ragione di 40 soldi lo staio; che niuni bandito per maleficio potesse essere ricoverato in quel territorio, eccettuati coloro che fossero del territorio stesso, i quali potevano rimanervi sicuri per tre giorni dopo la notificazione fattane al vescovo; che i debitori per ragioni civili vi fossero immuni per un mese, nel qual tempo il Vescovo doveva darsi cura perché il creditore fosse soddisfatto, altrimenti, decorso quel termine, i rifugiati avrebbero potuto essere catturati e condotti a Siena; che i debiti arretrati e le condannazioni degli uomini del Vescovado potessero riscuotersi dal Comune di Siena ma cancellandoli dai libri pubblici che per l'avvenire le sopradette castella non potessero avere gravezza di altri obblighi all'infuori di quelli espressi e contemplati in questi capitoli; che coloro i quali per le differenze precedenti fossero incorsi nella scomunica od in alcun peccato, si intendessero assoluti con la sola e solita penitenza dell'anima; che il Vescovo dovesse procurare da Sua Santità la conferma di questi capitoli, e dentro sei mesi dal giorno della loro accettazione, presentare e rilasciare la Bolla relativa al Luogotenente del Concistorio; che gli uomini del Vescovado, dentro un mese, dovessero ratificare e promettere l'osservanza di quanto nei capitoli si conteneva; che tutte le convenzioni surriferite si intendessero fatte e si osservassero a buona fede, e senza frode alcuna.*

L'età moderna

Il mutamento politico successivo alla fine della Repubblica senese e all'incorporamento del suo territorio nello Stato Mediceo comportò anche il cambio dell'interlocutore e la questione feudale si pose nei primi anni del Granducato come strumento di pressione nei confronti di nobili casate.

Con la concessione di titoli, onori e feudi il governo granducale cercò di mitigare le conseguenze interne di una politica che per il granduca Cosimo I si identificava con il potere assoluto del "nuovo stato". In precedenza, sia dalla Repubblica senese che da quella fiorentina, era stata adottata una politica tesa a contenere il dominio dei signori feudali, sempre numerosi nel contado. Questa inversione di tendenza suscitò, soprattutto nei governanti senesi, dubbi sui risultati, poiché gli abitanti delle terre feudali o di quelle in procinto di diventarlo avrebbero aggravato una già precaria situazione materiale.

Nel Vescovado, fermi restando i rapporti con lo Stato senese stabiliti nel 1400, si intensificò una pressione interna che di fatto consolidò il potere vescovile.

Nel 1749 fu introdotto dal governo granducale il primo di una serie di provvedimenti, che alla fine del XVIII secolo portarono alla soppressione definitiva dei diritti feudali e alla riorganizzazione della vita amministrativa e giudiziaria delle comunità toscane.

Nel caso del feudo del Vescovado di Murlo i provvedimenti non ebbero effetto immediato. In una disputa prolungata per oltre venti anni, l'arcivescovo sosteneva che in base agli accordi stipulati nel 1400 con il Comune di Siena, il territorio del Vescovado avesse peculiari motivi di privilegio e di indipendenza.

Capovolgendo le tesi del Vescovo, l'Auditore generale di Siena, Stefano Bartolini, nella sua relazione al granduca, osservava che proprio in base a tali accordi in quel territorio *si produce un catalogo senza numero di assicurati colà per delitti, per moltissimi omicidi e di conseguenza la giurisdizione sul territorio del vescovado sarebbe soggetta alla suprema podestà economica, confidata da Dio al Sovrano di Toscana per la tutela de' suoi diritti.*

Il territorio del Feudo nella descrizione del Pecci comprendeva nei primi anni del XVIII secolo sette comunità, ovvero *piccole castella che si addimandano Murlo, luogo principale, Lupompeso, Resi, Casciano, Vallerano, Crevole e Montepertuso; ma nei tempi più bassi, a sole sei furono ridotte, perché con Lupompeso fu unito ancora il Castello di Crevole.*

Dal punto di vista religioso, sempre agli inizi del XVIII secolo, le parrocchie facevano capo alla Pieve di S. Fortunato a Murlo (comunità di Murlo e Lupompeso); alla Pieve dei SS. Giusto e Clemente a Casciano (comunità di Casciano); alla cura di S. Donato a Vallerano (comunità di Vallerano); alla cura di S. Michele a Montepertuso (comunità di Resi e Montepertuso) e alla Pieve di S. Cecilia a Crevole (comunità di Crevole).

Ognuno dei comuni in cui era suddiviso il territorio feudale aveva una propria amministrazione, che il vicario del vescovo coordinava in tutte le sue parti. I nuovi consoli, camarlenghi e consiglieri erano eletti dai loro predecessori insieme al vicario del vescovo; rimanevano in carica sei mesi e alla fine del loro mandato erano sottoposti al "sindacato" del loro operato. Avevano l'obbligo di *far scrivere nel libro del suo comune, et in luogo ben conservato, tutte l'opere date al tempo del loro officio.* I consoli e il consiglio dovevano eleggere ogni anno i "campari"; questi avevano la funzione di *guardare e denunciare e danni dati e guasti.* Avevano anche il compito di stimare i "danni dati" e l'obbligo di far rispettare ogni disposizione relativa ad essi; per questo potevano anche *battere i pastori ma senza effusione di sangue.*

I consoli e il camarlengo nominavano i "guardiano celati cioè segreti" con il fine di impedire che eventuali danni ai beni e alle coltivazioni rimanessero impuniti; alla loro denuncia era *data piena fede et loro creduto.*

Dopo l'abolizione del feudo, sostanziali modifiche si ebbero nel 1777 con l'emanazione delle leggi di riforma volute dal granduca Pietro Leopoldo. Oltre ad organizzare nuovamente su una base territoriale comuni e comunelli del granducato, si dettarono criteri nuovi per la gestione e il controllo della vita amministrativa delle comunità. Nel caso di Murlo si stabilì che *siccome*

fino al presente tanto l'azienda della comunità di Murlo e comunità annesse, sono state riguardate e trattate come due patrimoni distinti ed amministrazioni separate tra di loro, così di nostro motu proprio, e con piena cognizione di negozio delle suddette aziende e patrimonio facciamo un solo corpo economico, ed una sola società, e ragione.

Il nuovo regolamento comunitativo prese avvio dal primo gennaio 1778 e nel periodo fra l'emanazione della legge

di riforma e il dicembre dello stesso anno rimasero in vigore gli antichi ordinamenti. Si abolirono i corpi, magistrature ed uffici finora esistenti nelle dette comunità, ed infine tutti gli statuti, ordini e leggi concernenti la creazione dei medesimi e le incombenze dei loro residenti. Per la comunità di Murlo così come Casciano, Lupompesi, Resi, Vallerano, Montepertuso vennero aboliti l'antico Magistrato dei Priori, l'ufficio del Camarlengo della comunità, l'ufficio dei vicari, l'ufficio dei sindaci dei malefizi, l'ufficio del Consiglio generale, l'ufficio del Camarlengo generale e qualunque altro ufficio o impiego comunitativo. A sostituire le vecchie magistrature fu in primo luogo chiamata una magistratura con titolo di "Gonfaloniere e Priori" eletta annualmente per estrazione dalla "borsa" di tutti coloro che possedevano beni stabili nel circondario della comunità. A questa magistratura, composta da un Gonfaloniere e sei Priori, ne era affiancata una seconda denominata "Consiglio generale" composta da dieci consiglieri estratti annualmente da una Borsa generale dei possessori di beni stabili situati nel detto territorio. Nella comunità fu prevista la presenza di un Camarlengo eletto annualmente per estrazione dalla borsa dei Gonfalonieri e Priori nell'adunanza del Consiglio generale, con il compito di riscuotere e pagare per conto della comunità qualsiasi provento o debito. Infine tra i concorrenti di qualunque classe e condizione era eletto con incarico triennale un Provveditore delle strade e fabbriche con compiti di sorveglianza sulle strade, piazze, fonti, canali, case e fabbriche comunitative. Quest'ultimo doveva proporre al magistrato del Gonfaloniere e Priori i lavori che occorre per mantenere in buono stato i beni comunitativi con incarico di vigilare l'esecuzione dei medesimi ogni volta che ne fosse approvata la spesa. Al governo centrale spettava la nomina del Cancelliere comunitativo, che redigeva ogni deliberazione del magistrato o del consiglio e garantiva il rispetto della legge e della esecuzione dei partiti.

Durante il periodo napoleonico, quando con decreto del 22 agosto 1808 si riorganizzarono nel territorio toscano nuove strutture municipali, Murlo divenne sede di una Mairie inserita nel dipartimento dell'Ombrone e nella sottoprefettura di Siena.

Nello stesso anno vennero emanate le disposizioni per il funzionamento delle nuove amministrazioni municipali. La massima responsabilità era attribuita al maire, al quale l'amministrazione delle entrate e delle uscite, la direzione dei lavori pubblici, la ripartizione dei lavori necessari al mantenimento degli edifici pubblici; aveva inoltre facoltà di deliberare sulle imposizioni addizionali necessarie al sopperimento delle spese locali. Si aggiungevano a queste competenze anche quelle funzioni di polizia che di volta in volta venivano delegate dal prefetto o dal viceprefetto. Il maire, di nomina prefettizia, era coadiuvato da vari "aggiunti" e da un consiglio municipale con soli poteri consultivi.

Con la fine dell'impero napoleonico, nel 1814 vennero abolite le mairies e al contempo furono riportati in vita gli uffici del Gonfaloniere, dei Priori e del Consiglio generale. Un regolamento che specificò nuovamente i compiti di questi uffici fu emanato nel 1816. Questo prevedeva l'elezione per tratta, dalle consuete borse, del Magistrato comunitativo e del Consiglio generale, mentre il granduca nominava il Gonfaloniere. A quest'ultimo erano attribuiti compiti di organizzazione dell'attività finanziaria della comunità e la vigilanza sulla viabilità e lavori pubblici. Al Magistrato comunitativo, composto dal Gonfaloniere e dai Priori, era riservata l'elezione del Camarlengo comunitativo, l'approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Furono apportate nuovamente sostanziali modifiche all'organizzazione comunitativa con un nuovo regolamento del 20 novembre 1849. In questa occasione fu stabilito che i membri del Consiglio generale fossero eletti non per tratta ma con elezione diretta dai maggiori contribuenti. Il Consiglio eleggeva nel suo ambito il collegio dei priori come organo esecutivo delle proprie deliberazioni relative ai bilanci, rendiconti, reparti di tasse.

Pochi anni più tardi, nel 1853, fu emanata una nuova riforma che sostanzialmente riportò in vigore i regolamenti precedenti il 1849. Il sistema elettorale fu nuovamente in vigore con le riforme del 1859.

Il territorio comunale di Murlo, con l'attivazione del Catasto generale della Toscana, subì alcune variazioni con l'aggregazione di parti delle frazioni di Bagnaia, Campriano e Frontignano appartenenti alla comunità di Sovicille. In precedenza, durante il governo francese, furono "distratti" con decreto della Giunta di Toscana del 1 dicembre 1808

alcuni poteri del Comune di Buonconvento e "riuniti" a quello di Murlo. In entrambi i casi la variazione fu dovuta alla mancanza di confini "fisici" fra le comunità e quindi dalla necessità di sostituire i "termini" e le "linee" con corsi d'acqua e strade.

La giustizia civile e penale, secondo quanto era stabilito dagli statuti del Vescovado, era delegata al vescovo, che amministrava mediante un vicario: gli statuti prevedevano una serie di penali per chi contravveniva alle disposizioni. Queste, come abbiamo accennato in precedenza, furono aggiornate dai "bandi" emessi dai vicari vescovili.

Con l'abolizione dei diritti feudali, la "Nuova comunità di Murlo" fu sottoposta al controllo di un vicario regio. Durante la dominazione francese furono eliminate le rimanenze del sistema feudale nell'amministrazione della giustizia. Nel 1814 fu istituita una podesteria civile dipendente per il criminale dal vicariato di Montalcino. Soppressa nel 1838 il suo territorio fu compreso nella pretura di Montalcino.

Nel 1840 il cancelliere compilò l'inventario dell'archivio dell'ex podesteria di Murlo, che consisteva in sette filze di "Atti civili" dal 1814 al 1826.

Nel 1868, a un km. a sud di Murlo, venne scoperto un giacimento di lignite che avrebbe potuto rappresentare una fonte di sviluppo per l'intero comune. Ma l'importanza di tale miniera fu sempre modesta e la sua gestione poco remunerativa, come si può dedurre dal gran numero di aziende che si sono avvicendate nel tempo e dai lunghi periodi in cui è rimasta inattiva. Nel 1872 cominciò l'attività estrattiva e come prima conseguenza si ebbe la costruzione di una ferrovia privata a scartamento ridotto che collegava la stazione di Monte Antico con la miniera stessa per il trasporto del materiale. Contestualmente furono realizzate molte strutture di servizio, tra le quali i forni per la cottura delle calci e dei cementi che, in questo periodo, fu una delle attività principali. Ma già prima della fine del secolo, l'estrazione cessò una prima volta per essere ripresa saltuariamente nel 1918. L'attività fu però rilanciata con piena energia nel 1940, quando fu ripristinata la vecchia ferrovia smantellata a fine secolo, per poi cessare definitivamente nel 1948. Questi anni furono molto importanti per l'economia del comune, infatti in miniera avevano trovato lavoro circa trecento operai che giornalmente estraevano fino a 80/100 tonnellate di lignite.

I siti archeologici

Il sottostante elenco è tratto dall'Atlante dei siti archeologici della Toscana – Direzione scientifica di M.Torelli, Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1992.

88.1 - Vescovado, Colombaio

(Murlo, SI; 120-I SE)

Nel 1975 si rinvennero frammenti fittili pertinenti ad una fornace riferibile ad età ellenistica.

88.2 - Vescovado, Colombaio

(Murlo, SI; 120-I SE)

Nel 1926 fu rinvenuta una piccola necropoli con tombe a camera (IV-III sec. A.C.); sono stati recuperati i corredi funerari.

90.1 - Vescovado, Tinoni

(Murlo, SI; 120-I SE)

E' stata rinvenuta una necropoli formata da tombe a camera scavate nel tufo; tra i materiali sono da segnalare urne e sarcofagi provenienti da un ipogeo scoperto nel 1960. La necropoli è ascrivibile al III-II sec. A.C.

90.2 - Vescovado, Tinoni

(Murlo, SI; 120-I SE)

Rinvenimento di un ripostiglio di monete di età imperiale, oggi disperse.

93 - Poggio Aguzzo

(Murlo, SI; 120-II NE)

Rinvenimento di un ripostiglio di monete di età imperiale, oggi disperse.

94.1 - Poggio Civitate

(Murlo, SI; 120-II NE)

Sono stati rinvenuti vasi di impasto nero, una statuetta in bronzo di quadrupede, un'ascia in pietra dell'età del Bronzo e frammenti di fibule in bronzo e in ferro.

94.2 - Poggio Civitate

(Murlo, SI; 120-II NE)

Tracce di una tomba a tumulo.

94.3 - Poggio Civitate

(Murlo, SI; 120-II NE)

Sono state rinvenute monete ed oreficerie non meglio precisate.

94.4 - Poggio Civitate

(Murlo, SI; 120-II NE)

Rinvenimento di tombe ad incinerazione con ziretti di impasto (fine VII sec. a.C.). Poco più ad O è stata scoperta una tomba a cassa con corredo fittile (fine VII sec. a.C.).

94.5 - Poggio Civitate

(Murlo, SI; 120-II NE)

E' stato riportato alla luce, tramite scavi regolari effettuati dal 1966, un complesso orientalizzante ed arcaico. I primi edifici furono innalzati intorno al 650 a.C. ed il maggiore di essi venne distrutto da un incendio alla fine del VII sec. a.C. Tra il 600 e il 590 le costruzioni vennero sostituite da un complesso di grandi dimensioni, probabilmente una "residenza" aristocratica con funzioni politiche e religiose. Si tratta di un edificio costituito da una grande corte rettangolare porticata intorno alla quale sono disposte diciotto stanze. Sul lato O si trova un recinto, probabilmente un sacello. Gli scavi degli edifici orientalizzanti hanno restituito numerosi materiali, fra i quali oggetti in osso e avorio, acroteri "a ritaglio", ceramiche di importazione. Lo scavo della sede arcaica ha invece riportato alla luce numerose terrecotte architettoniche (tra le quali lastre pertinenti a fregi figurati), statue acroteriali, bronzi, ferri e frammenti fittili. Tutto il complesso venne demolito tra il 550 e il 530 a.C. e ricoperto ritualmente.

10 - Pompana

(Murlo, SI; 120-II NE)

Nel 1976 fu rinvenuto un cippo funerario di tipo chiusino decorato con protome di leone (VI-V sec. a.C.). Un secondo cippo di forma fallica è stato individuato in proprietà Cortigiani.

110 - Montepescini

(Murlo, SI; 120-II NE)

Resti di un edificio romano con strutture in *opus caementicium* e *reticolatum* (I sec. d.C.).

Indeterminata -(Murlo, SI)

Rinvenimento di "fibbioni" ascrivibile all'età del Bronzo.

Indeterminata - (Murlo, SI)

Rinvenimento elmo etrusco e una punta di lancia in ferro.


CARTA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Amministrazione Provinciale di Siena – Assessorato alle Culture 2001

Carta allegata al volume: CARTA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI SIENA – VOL. 5 MURLO


Realizzazione cartografica: Stefano Campana - L.I.A.A.M. Laboratorio di Informatica Applicata all'Archeologia

Medievale - Università di Siena



Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito con il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267, con lo scopo principale di preservare l'ambiente fisico e conservare la risorsa bosco intesa in tutta la sua multifunzionalità. Infatti mediante un'attenta selvicoltura si gestisce la coltivazione del bosco, si proteggono i versanti da dissesti e dai fenomeni erosivi, si garantisce la regimazione delle acque e soprattutto si previene situazioni di disastri ambientali e di danno pubblico. In Toscana la normativa di riferimento è la "Legge Forestale Regionale" n.39 del 21/03/2000 s.m.i. e il suo Regolamento attuativo n.48/R del 8 agosto del 2003 s.m.i.




Grotte carsismo e speleologia

Nel territorio di Murlo non sono presenti grotte o aree carsiche tutelate. Solo al confine con il comune di Monticiano, nel fondovalle del fiume Merse, è stata individuata un'area potenzialmente carsica con grado di sviluppo "basso".

Aree potenzialmente carsificabili


Nome area carsica:	Valle del Merse
Sigla area carsica:	VMS
Area (mq):	47531584.47705
Percentuale di copertura di formazioni carsificabili nell'area carsica:	0
Grado di sviluppo del carsismo nell'area carsica:	basso

Grotte carsismo e speleologia (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana)



Aree tartufigene

Dalla cartografia estratta dal sito dell'Amministrazione Provinciale di Siena non risultano aree tartufigene nel territorio comunale di Murlo.



1.2.5 Piani di settore soraordinati

Oltre alla normativa regionale, nazionale e alle direttive europee afferenti ai contenuti ed alle procedure della pianificazione a cui il Piano Strutturale dovrà attenersi vi sono inoltre alcuni piani di settore di livello regionale e locale a cui è necessario adeguarsi.

Si tratta di strumenti settoriali di carattere locale e sovralocale, che si relazionano con il PIT/PPR e PTCP.

Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale

Gestione delle acque e del rischio alluvione

Il 17 febbraio 2017 entra in vigore il **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di **Autorità di bacino distrettuali**.

Il Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha dato avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale.

Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (art. 51, co. 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e quindi anche l'Autorità di bacino del fiume Arno, sostituita dall'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**.

Il Decreto ministeriale all'art. 12 contiene disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del perfezionamento del D.P.C.M., previsto all'art. 63 comma 4 del D.lgs. 152/2006, con il quale si darà l'avvio operativo ai nuovi enti.

Il nuovo impianto organizzativo prevede che l'Autorità di bacino distrettuale ha funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il **Piano di Gestione delle Acque** e il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni**, a livello di distretto idrografico.

Nel bacino del fiume Arno e negli **ex bacini regionali toscani** il PAI vigente si applica per la parte relativa alla **pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica** mentre la parte relativa alla **pericolosità idraulica** del PAI è **abolita** e sostituita integralmente dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Il territorio del Distretto - (fonte: <http://www.appenninoseptentrionale.it/it/>)

Il Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato individuato con il Decreto Legislativo 152/2006, ai sensi delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE.


Con la Legge n. 221/2015 il territorio di riferimento del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato modificato, questo comprende i bacini liguri, il bacino del Magra, il bacino dell'Arno, quello del Serchio e tutti i bacini toscani dal Carrione all'Albegna, con esclusione del bacino del Fiora (che passa al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale). Rispetto al precedente perimetro del Distretto Idrografico, anche i bacini marchigiani passano al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale mentre i bacini romagnoli passano al Distretto Padano.

Il territorio del Distretto attuale interessa 3 regioni la Toscana la Liguria e marginalmente l'Umbria. Per quanto riguarda le amministrazioni comunali essendo in numero molto elevato sono elencate in una pagina dedicata all'indirizzo http://www.appenninoseptentrionale.it/it/?page_id=1541.



Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 con i 7 Distretti

(fonte: http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/UoM_CA.html)



La nuova estensione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (L. 221/2015)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, è stato approvato il DPCM per l'approvazione del Piano di gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (fonte: <http://www.appenninosettentrionale.it/it/>)

Le Regioni che ricadono all'interno del territorio:

- Regione Toscana
- Regione Liguria
- Regione Umbria

Le Autorità di Bacino nazionali, interregionali, regionali sopresse che interessavano il territorio del Distretto dell'Appennino Settentrionale:

- Autorità di Bacino del Fiume Arno bacino nazionale
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio bacino nazionale
- Autorità di Bacino del Fiume Magra bacino interregionale
- Autorità di bacino Liguria bacino regionale
- Bacino Regionale Toscana Nord bacino regionale
- Bacino Regionale Toscana Costa bacino regionale
- Bacino Regionale Ombrone Grossetano bacino regionale

Estratto dall' Elenco dei comuni che ricadono nei limiti amministrativi del Bacino del Distretto Appennino Settentrionale relativo alla provincia di Siena

Nella tabella viene riportato un codice che connota la posizione del Comune rispetto ai limiti di bacino:

- **T** = totalmente ricadente nei limiti amministrativi
- **P** = parzialmente ricadente nei limiti amministrativi
- **M** = marginalmente ricadente nei limiti amministrativi

#	Codice ISTAT	Comune	Provincia	Regione	% ter.
427	09052001	ABBADIA SAN SALVATORE	SIENA	TOSCANA	M
428	09052002	ASCIANO	SIENA	TOSCANA	T
429	09052003	BUONCONVENTO	SIENA	TOSCANA	T
430	09052004	CASOLE D'ELSA	SIENA	TOSCANA	T
431	09052005	CASTELLINA IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	T
432	09052006	CASTELNUOVO BERARDENGA	SIENA	TOSCANA	T
433	09052007	CASTIGLIONE D'ORCIA	SIENA	TOSCANA	T
434	09052009	CHIANCIANO TERME	SIENA	TOSCANA	P
435	09052010	CHIUSDINO	SIENA	TOSCANA	T
436	09052011	CHIUSI	SIENA	TOSCANA	T
437	09052012	COLLE DI VAL D'ELSA	SIENA	TOSCANA	T
438	09052013	GAIOLE IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	T
439	09052014	MONTALCINO	SIENA	TOSCANA	T
440	09052015	MONTEPULCIANO	SIENA	TOSCANA	T
441	09052016	MONTERIGGIONI	SIENA	TOSCANA	T
442	09052017	MONTERONI D'ARBIA	SIENA	TOSCANA	T
443	09052018	MONTICIANO	SIENA	TOSCANA	T
444	09052019	MURLO	SIENA	TOSCANA	T
445	09052021	PIENZA	SIENA	TOSCANA	T
446	09052022	POGGIBONSI	SIENA	TOSCANA	T

447	09052023	RADDA IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	T
448	09052024	RADICOFANI	SIENA	TOSCANA	P
449	09052025	RADICONOLI	SIENA	TOSCANA	T
450	09052026	RAPOLANO TERME	SIENA	TOSCANA	T
451	09052028	SAN GIMIGNANO	SIENA	TOSCANA	T
452	09052029	SAN GIOVANNI D'ASSO	SIENA	TOSCANA	T
453	09052030	SAN QUIRICO D'ORCIA	SIENA	TOSCANA	T
454	09052031	SARTEANO	SIENA	TOSCANA	P
455	09052032	SIENA	SIENA	TOSCANA	T
456	09052033	SINALUNGA	SIENA	TOSCANA	T
457	09052034	SOVICILLE	SIENA	TOSCANA	T
458	09052035	TORRITA DI SIENA	SIENA	TOSCANA	T
459	09052036	TREQUANDA	SIENA	TOSCANA	T

Il Piano di Gestione delle Acque

Il Piano di Gestione delle Acque, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, rappresenta il "piano direttore" per tutto quello che concerne la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee.

Il Piano di Gestione delle Acque, è una pianificazione strategica che la Direttiva Europea 2000/60 prevede debba essere redatto e aggiornato ogni sei anni.

L'aggiornamento 2016 del Piano (II ciclo) è stato adottato il 17 dicembre 2015, pubblicato il 22 dicembre 2015 e approvato definitivamente il 3 marzo 2016.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - DIRETTIVA 2007/60/CE

Un Piano di Gestione "alluvioni", secondo quanto indica la direttiva europea, deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- una analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- l'identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

I piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

Il distretto dell'Appennino Settentrionale è costituito da ben 11 sistemi idrografici a se stanti e con caratteristiche peculiari sostanzialmente diverse l'uno dall'altro. Per ogni sistema idrografico (bacino e/o insieme di bacini di ridotte dimensioni) è competente per la redazione del piano una *unit of management* che corrisponde alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale già individuate dalla legge n.183 del 1989.

I piani di gestione sono stati predisposti per ogni singolo sistema idrografico da parte dell'ente individuato come Autorità competente. I PGRA di ogni UoM (*unit of management*) pertanto compongono il piano di gestione di distretto. Secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 219 del 2010, le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno coordinato le attività delle UoM alla scala di distretto.

Sulla base di quanto prescritto nella direttiva "alluvioni" il piano di gestione deve essere affidato ad una autorità competente espressamente nominata. Tale autorità può anche essere diversa da quella individuata per gli scopi della direttiva 2000/60/CE (direttiva "acque") o altrimenti, sempre sulla base di quanto disposto dalla 2007/60 (articolo 3, comma 2, lettera b), gli Stati membri potevano assegnare zone costiere o singoli bacini idrografici ad una singola unità di gestione, diversa da quella individuata per la direttiva "acque" dovendo, in tale caso, provvedere a comunicare le informazioni di dettaglio su tale decisione alla Commissione Europea entro la data del 10 maggio 2010.

Per il distretto dell'Appennino Settentrionale l'attività di coordinamento è stata svolta dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Le suddette Autorità, ciascuna per il proprio bacino di competenza, sono quindi i soggetti che hanno provveduto alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico, del piano di gestione, nonché all'informazione e alla partecipazione pubblica. Nella stesura del piano di gestione sono state affiancate, per la parte di piano relativa alla gestione in fase di evento e la relativa informazione e partecipazione pubblica (attività di Protezione Civile) dalle Regioni competenti per territorio nel distretto e quindi: Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Umbria e Regione Lazio.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010, con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle Regioni del Distretto non già rappresentate nel medesimo. Sulle aree interessate da pericolosità da alluvione trovano applicazione le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del medesimo Comitato Istituzionale Integrato n. 232 del 17 dicembre 2015. La prossima scadenza per la revisione dei PGRA è prevista per il 22 dicembre 2021.


Il Piano è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione di piano
- Disciplina di Piano
- Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera con distribuzione degli elementi a rischio.
- Mappa delle aree di contesto fluviale.
- Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione.
- Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood.
- Mappa del rischio di alluvione.
- Mappe interattive

<http://dati.adbarno.it/mapstore/composer?locale=it&mapId=639&configId=175&config=ConfigComposerAdB>



MapStore



PGRA Pericolosità costiera


- 1
- 2
- 3

PGRA Pericolosità fluviale

- 1
- 2
- 3

Reticolo idrografico principale

Limite Distretto Appennino Settentrionale



Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo 2015.

Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzato Energetico Regionale), del Praa (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette.

Il Paer attua il Programma Regionale di Sviluppo (Prs) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi.

I contenuti del PAER si declinano in due grandi aree tematiche, in coerenza con la programmazione comunitaria 2014-2020:

- sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy;
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.

Il Piano si struttura poi in 4 Obiettivi Generali, che richiamano le quattro Aree di Azione Prioritaria del VI Programma di Azione dell'Unione Europea:

1. contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
2. tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità;
3. promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita;
4. promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.

Cambiamenti climatici: qui l'obiettivo da perseguire è già contenuto all'interno del decreto Burden Sharing che assegna alla Toscana un obiettivo target al 2020 del 16,5% di consumo da rinnovabili termiche ed elettriche sul consumo energetico complessivo. Gli obiettivi specifici sono:

- riduzione, entro il 2020, delle emissioni di CO2 in misura del 20% rispetto al 1990;
- riduzione dei consumi energetici finali del 20%;
- produzione di energia elettrica e termica proveniente da rinnovabili, al 2020, pari al 16,5% di quella consumata.

Per quanto riguarda gli impianti ad energia rinnovabile, il Piano indica, in tre distinti allegati, le aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse. In realtà, quelle che riguardano il fotovoltaico sono già oggetto della [LR 11/2011](#), mentre per l'eolico e le biomasse la predisposizione delle aree non idonee è avvenuta in collaborazione con gli uffici degli assessorati all'urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio e quello all'agricoltura oltre che con il Ministero per i beni ambientali e culturali.

Biodiversità: la Toscana è la prima regione in Italia a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela della biodiversità, sia a livello nazionale che europeo. Gli obiettivi specifici sono:

- dare attuazione alle azioni ritenute più urgenti della Strategia Regionale per la Biodiversità (cfr Allegato D4);
- aumentare la superficie e migliorare la gestione dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette, con particolare riferimento a quelle marine;

- agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere assicurando nel contempo la conservazione dell'integrità degli ecosistemi marini e terrestri e della geomorfologia del litorale
- realizzazione, entro il 2015, di almeno il 50% delle opere strategiche per la Difesa del Suolo, così come individuate dalla [LR 35/2011](#);
- attuazione delle attività di prevenzione e riduzione del rischio sismico, mediante la realizzazione dei programmi previsti dalla [LR 58/2009](#), entro il 2015.

Ambiente, salute e qualità della vita. Gli obiettivi specifici sono:

- ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori limite;
- ridurre la popolazione esposta agli inquinamenti acustico, elettromagnetico, luminoso e radon;
- prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Uso sostenibile delle risorse naturali. Gli obiettivi specifici sono:

- ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dimesse;
- migliorare la qualità dei corpi idrici e definire il Piano di tutela Stato dei corpi idrici;
- attuare [LR 69/2011](#) di riforma dei Servizi Pubblici Locali.

La green economy viene assunta come il possibile modello di sviluppo su cui incentrare la ripresa e attuare gli obiettivi previsti dal piano. Partendo dalle specificità della Toscana il PAER punta a:

- sviluppare nuove forme di riutilizzo dei rifiuti (filiera recupero materia): all'interno della green economy risulta fondamentale una nuova strategia legata alla gestione sostenibile dei rifiuti volta alla minimizzazione della produzione ed all'aumento costante della raccolta differenziata;
- diversificare gli usi dalla fonte geotermica con la media entalpia (filiera del calore): attraverso la pompa di calore geotermica (detta anche impianto geotermico a bassa entalpia) si può provvedere alla climatizzazione degli edifici sfruttando lo scambio termico con il sottosuolo superficiale;
- uso degli scarti agricoli e di manutenzione delle aree boscate per la produzione di energia ma anche valorizzazione del legno per l'impiego nella eco-edilizia (filiera del legno): la produzione di legname idoneo alle finalità ricordate richiede di incentivare il diffondersi di pratiche e misure di manutenzione del bosco e, più in generale, dei territori.

Nel Piano sono inoltre individuate 4 azioni trasversali:

- creazione di un unico sito regionale, aggiornato e accessibile, dell'intera informazione ambientale regionale;
- miglioramento qualità della conoscenza;
- diffondere pratiche di sostenibilità;
- accrescere la consapevolezza nei cittadini.

Il PAER prevede inoltre particolari forme di integrazione con politiche relative ad altri ambiti d'intervento attraverso 4 progetti speciali:

- ambiente e salute, per rafforzare il legame tra pressioni ambientali e prevenzione sanitaria;

- filiera agri-energia, per promuovere lo sviluppo sostenibile di una filiera delle biomasse attenta alle caratteristiche del territorio;
- parchi e turismo, per valorizzare il patrimonio naturalistico toscano preservandone i valori;
- mobilità sostenibile, per rilanciare il diffondersi di forme di mobilità meno inquinanti con particolare richiamo a quella elettrica.

All'interno del documento approvato vengono individuate 4 strategie di medio-lungo periodo, in un arco temporale 2014-2030, e per ciascuna di queste si definiscono gli interventi e le risorse necessarie per la loro realizzazione, prevedendo finanziamenti regionali, nazionali e comunitari:

- 875 milioni di euro per programma straordinario degli interventi strategici per la risorsa idrica (ridurre la scarsità della risorsa idrica, dovuta a lunghi periodi siccitosi nei mesi estivi e primaverili, attraverso interventi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa);
- 1,5 miliardi di euro per difesa del suolo e cambiamenti climatici in Toscana (ridurre il rischio idraulico ed idrogeologico, dovuto a piogge intense e bombe d'acqua nei mesi autunnali ed invernali, attraverso interventi di difesa del suolo);
- 190 milioni di euro per interventi strategici per la difesa della costa (raggiungere e mantenere l'equilibrio dinamico costiero attraverso interventi di riequilibrio del litorale e riduzione dell'erosione costiera);
- 390 milioni di euro per programma pluriennale per la sicurezza sismica (mettere in sicurezza sismica il patrimonio edilizio pubblico nelle aree di maggior rischio).

Per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, recupero acque meteoriche e contenimento energetico degli edifici, si segnala che tali indicazioni sono già contenute nella normativa del vigente RU.

Gli obiettivi del PAER sono ovviamente riferiti ad una scala territoriale di area vasta e/o a tematiche ambientali che non sono specificamente oggetto della presente variante, comunque l'Amministrazione ha voluto precisare alcune azioni, che dovranno essere attuate per tutte le nuove edificazioni, riassunte all'art. 61 delle NTA del Regolamento Urbanistico nella variante al RU 2019:

Art. 61 - Forme di attuazione

[...] Per tutti i nuovi fabbricati è prescritto l'obbligo di prevedere opere impiantistiche per il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per gli usi ammessi dalle vigenti norme igienico sanitarie.

Le aree esterne dovranno essere mantenute permeabili alle acque piovane, nelle aree che dovranno necessariamente essere pavimentate dovranno essere utilizzati sistemi drenanti e/o che prevedano il recupero e riutilizzo delle acque.

Sono inoltre prescritte le seguenti minime opere atte al contenimento energetico degli edifici di nuova realizzazione:

- sistemi di coibentazione delle facciate
- coperture coibentate e aerate;
- infissi con vetrocamera con interposto gas inerte;
- impianti solari in copertura per la produzione di energia elettrica e acqua calda sanitaria.

[...]


Piano Regionale Cave (PRC)

Nella seduta del Consiglio Regionale del 21 luglio 2020 con Deliberazione n.47/2020 è stato approvato il Piano Cave della Regione Toscana di cui all'art.6 della Legge Regionale 35/15, adottato con Del.C.R. 61/2019.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 21 luglio 2020 con Deliberazione n.47/2020 è stato approvato il Piano Cave della Regione Toscana di cui all'art.6 della Legge Regionale 35/15, adottato con Del.C.R. 61/2019. L'avviso dell'approvazione del PRC è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 34, parte II, del 19.08.2020 e, conseguentemente, il Piano ha quindi acquisito efficacia decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione.

Il Piano Regionale Cave (PRC) si configura come uno strumento di pianificazione territoriale, parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili

Non sono stati individuati dal vigente PRC, nel territorio di Murlo, giacimenti, giacimenti potenziali o siti per il reperimento di materiali storici. Sono individuate, con punto rosso nella mappa, solo siti inattivi. Pertanto non risulta necessario il recepimento del PRC nel Piano Strutturale.



1.3 Procedura di VAS e prime indicazioni per la Valutazione di Incidenza (VincA)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo adeguato gli impatti significativi sull'ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall'attuazione dello stesso.

Si tratta di un processo articolato, nel quale l'attività di valutazione si integra con l'attività di formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di protezione dell'ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare e compensare l'incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

Normativa di riferimento

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - Norme in materia ambientale - Il Codice dell'Ambiente integrato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Art. 6. Oggetto della disciplina

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Art. 11. Modalità di svolgimento

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

- **Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10** - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
 - a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (III e IV del d.lgs. 152/2006;
 - b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

4. Abrogato.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.

Art. 5 bis - Atti di governo del territorio soggetti a VAS

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis).

Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio.

Art. 23 - Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predisponde un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente.

2 bis. Abrogato.

3. Abrogato.

Art. 73 ter - Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30./2015.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità

competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della l.r. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
5. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
6. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

• **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357**

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Art. 5. Valutazione di incidenza

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

• **Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30**

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.

La nuova legge sulle aree protette ha riunito in una unica disciplina coordinata le politiche di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale costituito dal sistema regionale delle aree naturali

protette e dal sistema regionale della biodiversità e sono state eliminate le tipologie di aree protette ANPIL e i parchi provinciali.

Dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana esercita le competenze in materia di aree protette e tutela della biodiversità precedentemente in capo alle Province e alla Città Metropolitana. In particolare le 46 Riserve naturali istituite nel corso di vigenza della LRT 49/95 sono diventate di gestione regionale.

Questi territori spesso si intersecano con habitat e specie di flora e fauna di particolare valore e interesse riconosciuti dall'Unione Europea come Siti rete natura 2000.

[...]

Art. 77 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:
 - a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;
 - b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;
 - c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatico ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.
2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:
 - a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;
 - b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.
3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:
 - a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatico, ai sensi della l.r. 1/2015;
 - b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.
4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

[...]

CAPO IV

Valutazione di incidenza

Art. 87 - Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti,

qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.
3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:
 - a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
 - b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.
4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.
5. Abrogato.
6. L'ente parco regionale e l'ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4.
7. Abrogato.
8. Nei casi di cui all'articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione d'incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.
9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. Nel caso di cui al comma 6 la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.
10. E' fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito

l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

• **Delibera Giunta Regionale n.1223 del 15.12.2015**

Oggetto: Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

La Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ha istituito la Rete ecologica europea "Natura 2000" comprendente le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della sopra richiamata Direttiva 2009/147/CE. In particolare l'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CE stabilisce che lo stato membro deve provvedere a designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla loro istituzione, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in allegato alla medesima direttiva e della coerenza della rete ecologica Natura 2000;

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto alle Regioni di definire le richiamate specifiche misure di conservazione al fine di consentire al medesimo Ministero la designazione in ZSC dei SIC in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Le misure di conservazione indicate nella DGRT 1223/2015 sono state articolate in 2 gruppi:

- **Misure generali** (di cui all'Allegato A) applicabili a tutti i SIC terrestri e marini in quanto riguardanti attività ampiamente diffuse che possono interessare trasversalmente una molteplicità di habitat e specie.
- **Misure sito - specifiche** di cui all'Allegato B (relative ai SIC compresi in tutto o in parte nei parchi regionali e nazionali) e C (relative ai SIC non compresi in tutto o in parte nei parchi regionali e nazionali) applicabili ad ogni specifico sito con particolare riferimento agli habitat ed alle specie (compresi gli Uccelli) che caratterizzano il medesimo sito sulla base delle tabelle 3.1 e 3.2 dei rispettivi Formulari Standard Natura 2000.

Le misure di conservazione, contenute negli Allegati A, B e C, sono riconducibili alle 5 categorie previste dal "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che prevedono interventi attivi, regolamentazioni, incentivazioni, programmi di monitoraggio e/o ricerca e programmi didattici.

Le stesse misure di conservazione di cui agli Allegati A, B e C trovano applicazione nei SIC divenuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed hanno carattere di prevalenza, qualora più restrittive, rispetto a disposizioni e provvedimenti regionali e locali riguardanti la stessa materia, inoltre devono integrare, le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti.

Sono fatte salve le necessità ed eccezioni inerenti le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica ed in generale di pubblica incolumità, le ulteriori specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie o dell'integrità dei Siti, ed i regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da norme sovraordinate.

• **Delibera Giunta Regionale n.119 del 12.02.2018**

Oggetto: L.R. 30/2015: 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana

Sostituisce la Delibera Giunta Regionale n.1319 del 19.12.2016, in particolare viene sostituito l'Allegato "A" - Elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Gli Schemi Direttori SDXIV, SDXV e SDXVI nonché l'area contrassegnata dalla sigla Paf, posti a limite nord-ovest dell'abitato di Casciano di Murlo e confermata con modifiche nella variante al RU 2019, ricadono all'estremo margine interno della perimetrazione ZSC – Basso Merse (ex SIC IT5190007 - Basso Merse). Tali previsioni urbanistiche sono state assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza nella fase di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico e ripetuta con la variante al RU e al PS del 2010; nelle precedenti valutazioni sono state escluse incidenze significative in merito all'area protetta.

Ad integrazione della variante al RU 2019 è stato redatto uno specifico documento, Allegato 4 - Valutazione degli effetti della variante sulla ZSC-Basso Merse, al quale si rimanda, per la verifica degli effetti derivanti dall'applicazione degli obiettivi della variante urbanistica e che si riporta in appendice

Per garantire una maggiore efficacia all'obiettivo di tutela della ZSC nelle schede relative agli Schemi Direttori e all'art.61 delle NTA del RU, con la variante 2019 è stato precisato che: *Per tutti i nuovi interventi edilizi, previsti all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT5190007 "Basso Merse", dovrà essere redatto un documento necessario per la Valutazione di Incidenza propedeutica all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo o al rilascio del titolo abilitativo.*

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prime indicazioni per la Valutazione di Incidenza per il nuovo Piano Strutturale è avviata dall'autorità procedente o dal proponente con l'invio, telematico o su supporto informatico, del documento preliminare (scoping) all'autorità competente.

Documento di scoping

Redatto nella fase iniziale della VAS, inquadra e orienta la procedura stessa. Tale documento individua infatti:

- il percorso metodologico procedurale;
- i soggetti interessati e il pubblico da consultare;
- le forme di informazione e consultazione da attivare;
- l'ambito di influenza del del piano urbanistico;
- le caratteristiche delle informazioni che saranno fornite nel Rapporto Ambientale.

2. Quadro conoscitivo di riferimento

2.1 Il quadro conoscitivo e strategie del PS vigente

Il vigente Piano Strutturale, formato con la prima legge regionale sul governo del territorio e integrato nel 2010 con le disposizioni della LRT 1/2005, presenta molti fondamenti ancora oggi condivisibili e da conservare.

Nelle pagine che seguono si riporta la struttura del quadro conoscitivo che sarà in gran parte mantenuta anche con Piano Strutturale in fase di formazione.

Lo statuto del territorio di Murlo

Le risorse fondamentali del territorio comunale e le sue invarianti strutturali hanno già trovato una loro esplicitazione articolata, puntuale e condivisibile nel primo P.S. che, individuando i 4 grandi sistemi e connessi sottosistemi territoriali "...sulla base delle (loro) caratteristiche geomorfologiche, insediative, storiche e di prospettive d'uso..." , ha configurato con essi "l'identità dei luoghi ed il patrimonio genetico" in relazione ai quali , perciò, deve essere verificato il rispetto dei principi di sostenibilità per ogni loro futura trasformazione e sviluppo e sui quali fondare, quindi, le scelte della pianificazione comunale.

I sistemi territoriali e funzionali

Sono stati individuati dagli studi propedeutici al vigente P.S. integrando elementi descrittivi di tipo ambientale (morfológico ed ecosistemico) con quelli di fruizione ed uso antropico, sia attuale sia storico, nella variante generale del 2010. Ciò ha portato alla conferma dei seguenti quattro principali sistemi territoriali e funzionali:

- la dorsale boscata
- le pendici storicizzate
- le crete
- le fasce fluviali

Essi si confermano perciò nella loro descrizione e, sommariamente, anche nella perimetrazione attuale rispetto alla quale si prevede, però, di apportare qualche contenuta modifica in relazione ad alcuni vincoli ambientali che si dovranno verificare con il PIT/PPR, mentre ancora si assume integralmente l'articolazione, attualmente indicata per ognuno di essi, di sottosistemi ambientali, insediativi e funzionali.

Struttura del P.S. vigente

SISTEMI TERRITORIALI			
1 LA DORSALE BOSCATATA	2 LE PENDICI STORICIZZATE	3 LE CRETE	4 LE FASCE FLUVIALI
Sottosistemi A Territorio di pregio ambientale B Territorio prevalentemente boscato (Pompana, Montepertuso) C Territorio di pendio e crinale prevalentemente coltivato (La Miniera)	Sottosistemi A Territorio di pregio ambientale (Murlo, Vallerano) B Territorio prevalentemente boscato (Crevole) C Territorio di pendio e crinale prevalentemente coltivato (Frontignano)	Sottosistemi A Territorio di pendio e crinale prevalentemente coltivato B Territorio di fondovalle prevalentemente coltivato	Sottosistemi A Territorio di pregio ambientale B Territorio prevalentemente boscato C Territorio di pendio e crinale prevalentemente coltivato (Montepescini) D Territorio di fondovalle

La dorsale boscata

"La dorsale boscata" è la parte interna del territorio comunale, la più integra da un punto di vista ambientale, è costituita prevalentemente da un fitto bosco mediterraneo che spesso ha riconquistato zone agricole di difficile utilizzazione o aree minerarie non più praticate.

Il Piano strutturale individua i sotto sistemi ambientali, insediativi e funzionali:

- A** Territori di pregio ambientale (ex aree b-c-d D.C.R. 296/88, riserve naturali, zone di interesse archeologico etc.)
- B** Territori prevalentemente boscati
- C** Territori di pendio e crinale prevalentemente coltivati
- D** Territori di fondovalle prevalentemente coltivati

Le pendici storicizzate

"Le pendici storicizzate" sono caratterizzate da un territorio abitato e stratificato nelle sue strutture paesaggistiche fin dall'epoca storica ed ogni periodo ha lasciato importanti manifestazioni delle sue modalità insediative, tanto da farne quasi un prototipo del paesaggio agrario senese.

Il Piano strutturale individua i seguenti sotto sistemi ambientali, insediativi e funzionali:

- A** Territori di pregio ambientale (ex aree b-c-d D.C.R. 296/88, riserve naturali, zone di interesse archeologico etc.)
- B** Territori prevalentemente boscati
- C** Territori di pendio e crinale prevalentemente coltivati
- D** Territori di fondovalle prevalentemente coltivati

Le Crete

E' questo sistema una parte marginale del grande "mare delle crete" che caratterizza il territorio centrale della provincia di Siena. Si presenta come un paesaggio nudo, a bassa antropizzazione, con estese aree cerealicole, solcato da fondovalle parzialmente boscate e con limitati resti di formazioni

calanchive.

Il Piano strutturale individua i seguenti sotto sistemi ambientali, insediativi e funzionali:

A Territori di pendio e crinale prevalentemente coltivati

B Territori prevalentemente coltivati di fondovalle

Le fasce fluviali

“Le fasce fluviali” rappresentano una zona di grande valore ambientale sulla quale insistono alcuni nuclei ed aggregati pedecollinari che costituiscono, lungo i due fiumi del Merse e dell’Ombrone, un paesaggio collinare – fluviale di notevole effetto.

Il territorio è marcato dalla presenza antropica antica che si manifesta sia nei nuclei principali (Montepescini, La Befra) che in quelli minori (San Giusto, Palazzaccio, Bagni di Macereto, Rocca Gonfienti).

La parte lungo l’Ombrone presenta minori alterazione ed in alcuni tratti offre paesaggi quasi incontaminati. L’altra, in particolare modo nella zona di Macereto, presenta evidenti modifiche agrarie dovute alla coltivazione del riso, per la quale si individua un areale specifico, oltre il quale non è consentito, intraprendere tale conduzione agraria.

La confluenza dei due fiumi è un’area ambientalmente delicata dove insiste l’Azienda agricola di Casabianca per la quale si individua un’area specifica per la crescita delle proprie strutture turistico ricettive. Nella conduzione dei fondi sono da escludere forme di agricoltura monoculturali ed intensive.

Il Piano strutturale individua i seguenti sotto sistemi ambientali, insediativi e funzionali:

A Territori di pregio ambientale (ex aree b-c-d D.C.R. 296/88, riserve naturali, zone di interesse archeologico etc.)

B Territori prevalentemente boscati

C Territori di pendio e crinale prevalentemente coltivati D Territori di fondovalle prevalentemente coltivati

D Territori di pianura prevalentemente coltivati

E Zona del riso

Le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.)

Le Unità Territoriali Organiche Elementari del vigente Piano Strutturale non interessano l’intero territorio comunale, in particolare non sono coperte le zone agricole, pertanto dovranno essere riviste nel loro perimetro e nel dimensionamento.

Il vigente P.S. ha individuate le seguenti U.T.O.E.:

A) quelle indicate per le “pendici storicizzate”:

1-Bagnaia

2-Casciano

3-Vescovado

B) quelle indicate per le “fasce fluviali”:

1-Casa Bianca

2-Il Doccio

Le invarianti

Il vigente Piano Strutturale ha già affrontato questo tema strategico per la pianificazione territoriale.

Le invarianti strutturali difficilmente possono trovare univoca trattazione gestionale, soprattutto in un contesto di società che per sua stessa natura vive di una continua evoluzione e mutazione.

Anche il Piano Strutturale, approvato nel 2005, già in parte riconosce e definisce come invarianti le caratteristiche di singoli luoghi o parti del territorio murlese che si erano dimostrate stabili nel tempo o che il Piano intendeva dimostrare come tali

Sono considerate invarianti strutturali del vigente P.S. le funzioni e le prestazioni ad esse associate riferite alle diverse tipologie delle risorse del territorio così definite:

- gli insediamenti urbani;
- il territorio rurale che comprende le risorse naturali, il paesaggio e gli insediamenti rurali;
- il quadro della locale biodiversità naturalistica e percettiva

L’importante patrimonio storico, archeologico e culturale locale risulta quindi distribuito nei tre macrosettori sopra ricordati ed in particolare nei primi due.

Sono considerate invarianti strutturali della risorsa “insediamenti urbani” le funzioni necessarie ad assicurare:

- la coesione sociale;
- il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli insediamenti;
- il riequilibrio socio-economico fra i diversi sistemi territoriali.
- l’abbattimento dei fattori di inquinamento dell’aria, dell’acqua e da rumore;
- la garanzia del conseguimento e del rispetto di predeterminati obiettivi funzionali e di qualità dei servizi e di utilizzazione delle risorse ambientali;
- il raggiungimento e la conservazione di adeguati livelli di sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici;
- la ricollocazione delle attività riconosciute incompatibili e l’inserimento accurato nei tessuti insediativi di quelle funzioni ritenute marginali;
- il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi che contribuisce alla separazione sociale;
- il perseguimento della accessibilità complessiva dei luoghi, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e la piena attuazione dei principi di cui alla Legge 13/89;
- la riqualificazione degli standard abitativi per un’utenza stabile recuperando l’eccessivo frazionamento delle unità abitative, nella salvaguardia delle strutture tipo- morfologiche dei tessuti e dei paesaggi urbani;
- la centralità del complesso del patrimonio storico e culturale inteso quale struttura portante dei valori e della memoria storica delle comunità, comprendente anche la memoria di “modelli insediativi edilizi e di uso del territorio” legati alla presenza ed alle attività umane, in modo da evitare trasformazioni e comportamenti estranei alla nostra cultura della città e del territorio;
- la migliore utilizzazione ed il recupero complessivo delle risorse con particolare riferimento a quelle idriche ed energetiche.

Sono considerate invarianti strutturali della risorsa “territorio rurale” le funzioni necessarie ad assicurare:

- la salvaguardia delle risorse naturali e la loro riproducibilità;
- la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di pianificazione territoriale.

In modo da garantire le seguenti prestazioni:

- la reversibilità dei processi di degrado in corso;
- la valorizzazione delle risorse naturali;
- la riqualificazione territoriale ed ambientale, la ricomposizione delle relazioni e delle continuità biotiche ed ecologiche con particolare riferimento alle aree a protezione naturale;
- l'individuazione di specifici assetti territoriali di riferimento, insediativi e di struttura del paesaggio rurale, che siano coerenti con le trasformazioni territoriali e con quelle indotte dal settore produttivo agricolo e che garantiscano il mantenimento o l'incremento della qualità del paesaggio stesso e delle sue componenti fisiche, intese come rappresentazione dell'equilibrio tra la presenza umana e gli ecosistemi;
- la conservazione di equilibri in modo che la competitività ed il rispetto delle regole di mercato sia coniugabile con la sostenibilità ed il rispetto dell'ambiente;
- l'attivazione ed il potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali, compreso il turismo rurale e l'agriturismo in modo che l'agricoltura possa svolgere appieno anche il ruolo di tutela della qualità del paesaggio come equilibrio tra le attività umane e la trasformabilità delle risorse essenziali;
- la valorizzazione della diversità dell'agricoltura in rapporto alle diversità territoriali in cui questa viene esercitata rispetto alla sostenibilità dello sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse locali.

Inoltre un altro obiettivo generale sotteso alla variante è quello di integrare lo strumento urbanistico con una politica di valorizzazione ambientale del territorio comunale, partendo dall'individuazione ed il rafforzamento dei valori e del ruolo delle funzioni di eccellenza anche di tale comparto a livello locale.

Il paesaggio rurale

All'interno di buona parte dei macro-sistemi ambientali individuati dal precedente PS, vi sono dei sottosistemi costituiti dalle aree coltivate. Esse, alla luce dei nuovi indirizzi pianificatori regionali e provinciali, vanno non solo individuati, come già correttamente fatto, ma anche più dettagliatamente descritti; inoltre andranno anche per essi individuate le linee guida e le principali possibili azioni gestionali prioritarie, al fine di integrare una volta per tutte la pianificazione e gestione delle aree urbanizzate con quelle non edificate, ovvero le zone naturali e quelle coltivate.

Nelle ortofoto e nelle carte geomorfologiche, in cui si possono apprezzare in particolare i rilievi e l'uso del suolo, il territorio di Murlo appare come un ampio promontorio che si protende a Nord e ad Est verso le dolci ondulazioni delle crete e il piano di Rosia, tagliato a Ovest e a Sud dai solchi fluviali del Merse e dell'Ombrone.

Il territorio del comune risulta compreso tra i 107 e i 503 metri sul livello del mare.

Dal punto di vista geologico ci troviamo in un tratto della Dorsale Medio Toscana che, ovvero all'interno di qui corrugamenti appenninici di modeste altitudini (max. circa 480 m. e min. circa 130 m.) che uniscono idealmente (ma anche visivamente) la Montagnola senese con i poggi di Montalcino e con il cono vulcanico del Monte Amiata. Ovvero una sorta di "zona di collegamento" tra rilievi più elevati posta sulla sponda occidentale del grande bacino senese, colmato dalla distesa delle argille plioceniche fino alla sponda opposta che va dai Monti del Chianti al Cetona. Un territorio che si distacca dal resto degli adiacenti comprensori del Senese anche dal punto di vista geologico. Qui infatti manca una formazione dominante, come il calcare cavernoso nella Montagnola, il Verrucano nei poggi di Monticiano, o il macigno in quelli di Montalcino. Sono invece diffuse le rocce sterili per l'agricoltura, come le ofioliti e i galestri.

Ciò ha da sempre influenzato la composizione e quindi l'uso del suolo, favorendo, sui versanti verso il Merse, lo sviluppo di boschi xerofili sempreverdi (a cerri, lecci, corbezzoli, filliree, brughii, ginepri, ecc.). Al contrario le aree marnose situate sul lato orientale e verso l'Ombrone, sino a meridione, risultano più vocate per olivi, viti, alberi da frutto e seminativi cerealicoli.

Tale composizione del paesaggio rurale, pur con una serie di modifiche legate alle pratiche agronomiche che oggi consentono di coltivare anche

zone poco produttive o inserire colture inusuali per la tradizione locale (es. riso), risale comunque già alla prima metà dell'Ottocento, quando tra l'altro la popolazione di Murlo contava, nel 1833, 2369 abitanti, con una densità fra le più basse della Toscana centrale, pari a circa 20 abitanti per chilometro quadrato. Ovvero con una popolazione e con densità praticamente analoghe a quelle di oggi, dopo quasi due secoli.

Oggi come allora anche la distribuzione dei centri abitati si è mantenuta, con nuclei importanti sul versante del Merse (es. Frontignano, Casciano, Vallerano e Montepescini, che in tutto raggruppano quasi metà della popolazione) e con la caratteristica di essere distribuiti (così come, di conseguenza, anche le coltivazioni), soprattutto lungo i margini esterni del territorio comunale, mentre il centro è tutt'ora dominato da una vasta area poco abitata, coperta di bosco e di macchia. Si tratta di insediamenti di natura diversa, sia sull'Ombrone che sul Merse: castelli come Murlo, Montepertuso e Montepescini; centri aziendali come Bagnaia, Campriano, San Giusto, centri di origine mineraria antica come Frontignano, Vallerano e, più recente, Miniera di Murlo. Infine un'anomalia, nel quadro delle strutture agrarie senesi, è costituita dall'insediamento a maglia fitta di Casciano, con Fontazzi, Casanova e Poggio Brucoli, dove la presenza della piccola proprietà locale contrasta anche visivamente con le strutture poderali delle grandi fattorie senesi.

In passato la distribuzione demografica era ovviamente molto condizionata dalla possibilità di coltivare terreni più o meno produttivi. Queste a loro volta dipendevano dalle opportunità offerte dalle diverse condizioni ambientali: quindi colture più estensive nelle aree argillose e sempre più intensive in quelle dove ogni ettaro strappato al bosco e alla roccia comporta un alto indice di lavoro accumulato nel tempo. Anche oggi che la meccanizzazione da un lato e il diminuito (ma non troppo, come visto) legame con l'agricoltura ha allentato tale rapporto tra conurbazione, agricoltura e natura dei suoli, la presenza dei borghi pre-esistenti continua tuttavia ad influenzare la distribuzione demografica, sebbene quest'ultima si accenti e tenda ad incrementarsi soprattutto attorno ai due borghi principali di Casciano e Vescovado.

Tra l'altro proprio attorno a questi due centri sono avvenuti, rispetto al secolo scorso e ancor più al XIX secolo, le maggiori trasformazioni nella destinazione agricola, con conseguenze anche di tipo paesaggistico. Per esempio il paesaggio agrario intorno a Casciano, al di là delle più o meno recenti edificazioni, presenta nel complesso un'espansione dei coltivi che vanno a sostituire quelle che una volta erano i pascoli arborati, ovvero zone erbacee con lecci sparsi poste intorno all'abitato e ideali per il pascolo dei maiali e di altro bestiame. Dai dati del catasto Leopoldino (prima metà dell'Ottocento) risulta che queste aree, che formavano pressappoco un ampio esagono, corrispondevano alla proprietà di una Società di Casciano che gestiva collettivamente l'uso dei pascoli. Dopo lo scioglimento di tale Società, intorno alla metà dell'Ottocento, i terreni sono stati privatizzati e quindi messi a coltura. Inoltre questa trasformazione è stata probabilmente indirizzata ad una certa frammentazione degli ex-pascoli ceduti a numerosi proprietari medio-piccoli, come suggerirebbe l'attuale maglia fitta degli appezzamenti agrari di questa parte del territorio comunale.

Zone analoghe (pascoli arborati) e seminativi sono poi anche stati trasformati in gran parte in moderni vigneti, per esempio intorno a Belsedere (Casa Bianca). Ma quella delle colture arboree è solo una quota minore della trasformazione dei pascoli con alberi: per la massima parte queste zone si sono infittite fino ad essere classificate oggi come boschi di latifoglie miste, con prevalenza di leccio o di altre querce.

Agroecosistemi e territorio rurale

Fin dall'età medievale le risorse del territorio di Murlo, poco popolato, sono state legate soprattutto all'agricoltura e all'utilizzo del bosco. Gran parte delle sue colline erano ricoperte da lecci, cerri, corbezzoli, ginestre e fornivano alimento al bestiame minuto. I terreni argillosi erano coltivati con buoni risultati a seminativi (cereali) e a colture arboree ed arborati (viti, olivi, gelsi).

Oggi questa vocazione agricola del territorio rimane molto evidente, tanto che nel comune di Murlo è presente il maggior numero di aziende agricole di tutta la Val d'Elsa.

Attualmente la produzione agricola, come meglio dettagliato nei successivi capitoli, è incentrata sui cereali da spiga (frumento, orzo, riso), sull'olivicoltura e sulla vite. Da notare la produzione, insolita per il senese, di riso da seme, su una superficie di c.a. 130 ettari posti sul fondovalle del Merse.

Per il comparto agricolo le scelte strategiche di fondo anche a livello locale, in linea con quanto definito a livello nazionale e regionale, sono motivate dalla finalità di accompagnare il sistema agricolo nella fase di transizione verso il nuovo modello di agricoltura che le Politiche Agricole Comunitarie (PAC) stanno rivedendo alla luce del recente ampliamento del numero di paesi che compongono la UE e alla luce degli indirizzi

strategici di settore previsti dalla stessa Unione Europea.

Ciò significa incrementare la competitività del sistema produttivo agricolo e dare un ruolo ed una identità alle aree rurali, promuovendone la tutela e la valorizzazione dell'ambiente attraverso una corretta gestione del territorio.

In tale direzione un piccolo comune come quello di Murlo può intervenire più che altro su tale obiettivo.

Edificato del territorio aperto

Con variante al Regolamento Urbanistico è stato introdotto l'ALLEGATO A - REGOLAMENTO EDILIZIO RURALE, che norma appunto l'edificato in zona agricola e ha censito, con apposita schedatura, i nuclei e case sparse del territorio aperto. La schedatura è costituita dai quattro volumi allegati da ritenersi ad oggi validi salvo alcuni aggiornamenti o integrazioni da fare nel presente nuovo Piano Strutturale.

Con il censimento sono stati rilevati gli edifici e/o complessi individuati nella relazione del primo Piano Strutturale alcune delle schede distinte singolarmente negli elenchi del Piano Strutturale sono state aggregate a formare un'unica scheda di rilievo per un totale di 111 schede, suddivise come segue:

Nuclei e case sparse: schede di rilievo

- Volume I dalla scheda n.1 alla n.20
- Volume II dalla scheda n.21 alla n.40
- Volume III dalla scheda n.41 alla n.60
- Volume IV dalla scheda n.61 alla n.80
- Volume V dalla scheda n.81 alla n.100
- Volume VI dalla scheda n.101 alla n.111

Le infrastrutture

Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli inerenti la nuova viabilità, sono da prevedersi esclusivamente al fine di incrementare i livelli di sicurezza e di risolvere attraversamenti critici dei centri urbani, mitigando gli impatti sul paesaggio, sulle componenti ambientali e favorendo, attraverso specifici accorgimenti, la possibilità per la fauna selvatica di attraversare le barriere infrastrutturali.

Per quanto concerne la sicurezza, particolare attenzione è rivolta alle intersezioni, nonché alle condizioni di visibilità e di manovra necessarie ai fini del disimpegno dei veicoli.

Per le nuove espansioni edilizie, l'accesso alla viabilità primaria dovrà essere assicurato evitando il ricorso a connessioni troppo frequenti a servizio degli edifici. Gli accessi, pertanto, sono da garantirsi attraverso idonee viabilità locali, e le intersezioni con la viabilità primaria sono realizzate adottando le tipologie di incroci previste dalla normativa, in relazione alle caratteristiche dei flussi di traffico e all'entità delle manovre di svolta.

Gli interventi sul sistema della viabilità stradale esistente hanno come finalità principale la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture, intesa anche come miglioramento della qualità percettiva.

Assumono inoltre particolare importanza tutti gli interventi sulla rete viaria finalizzati ad ampliare l'interconnessione con le grandi direttrici nazionali riguardano l'adeguamento della SGC E78 "Due Mari" Grosseto – Fano; attuato nel nostro territorio mediante l'intervento sulla SS. 223 tratto Siena – Grosseto.


Il Comune di Murlo possiede una classificazione delle strade aggiornata all'anno 2017 quando venne integrato l'elenco e la cartografia riportati di seguito.

ELENCO DELLE STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO			
STRADE COMUNALI			
n°	denominazione	percorso	km
1	della Casanuova	in due tratti collega il nucleo di Casanuova alla strada provinciale della Rocca di Crevole	0,250
2	di Crevole	dalla strada provinciale della Rocca di Crevole al borgo di Crevole, prosegue fino alla rocca	0,530
3	della Bandita	da Casciano di Murlo al campo sportivo comunale	0,390
4	di Costabagno	dalla strada statale 223 sale a Campeccoli, incrocia il bivio per Poggiobrucoli e si collega alla strada comunale di Vallerano presso Poggiobrucoli	2,450
5	di Poggiobrucoli	in due tratti collega le strade comunali di Costabagno e di Vallerano al nucleo di Poggiobrucoli	0,180
6	di Vallerano	da Casciano di Murlo al borgo di Vallerano toccando il bivio con la comunale di Costabagno, il bivio con la comunale di Poggiobrucoli, i nuclei di Poggiolodoli e Santo Stefano.	4,430
7	di Montepescini *	da Casciano di Murlo al confine comunale con Monticiano passando per il podere l'Orsa, podere Campopalazzi e l'abitato di Montepescini	8,130
8	di San Nicola	dalla strada provinciale di Murlo all'abitato di Murlo, incrociando la strada vicinale delle Bufalaie	0,500
9	di Pratale	dalla strada provinciale di Murlo all'inizio dell'abitato di Murlo incrociando la strada comunale della Miniera	0,450
10	della Miniera	dalla strada comunale di Pratale al nucleo di Miniera	1,300
11	de La Befà *	dal confine comunale con Buonconvento al nucleo de La Befà per terminare alla stazione ferroviaria	0,750
Totale strade comunali			19,360
* la lunghezza indicata non comprende il tratto interno all'abitato			
STRADE VICINALI			
n°	denominazione	percorso	km
1	di Frontignano	dalla strada statale 223 alla fine del nucleo di Frontignano	1,700
2	di Gavine	collega la strada statale 223 con il nucleo di Fontazzi e alla provinciale della Rocca di Crevole passando per Gavine	3,170
3	di Viamaggio e Cucculeggia	dalla strada provinciale della Rocca di Crevole a Viamaggio, Cucculeggia per ricollegarsi con la strada provinciale	4,840
4	di Campriano	dal confine comunale con Monteroni d'Arbia sul torrente Stile al nucleo di Campriano	0,600
5	del Castellare	dalla comunale di Vallerano, presso Poggiobrucoli, a Casciano di Murlo	0,690
6	di Paccanino	dalla strada comunale di Vallerano al podere Paccanino per poi collegarsi con la strada vicinale del Poggio	0,470
7	del Poggio	dall'abitato di Casciano fine via Paccanino, si collega con la via del Poggio	0,430
8	di Poggio Guido	dalla strada comunale di Vallerano ai poderi Campolungo, Bellavista, Poggio Guido, per terminare sul poggio La Croce all'inizio della strada di accesso al podere Pratella	2,200
9	Vallerano - Montepescini	collega il nucleo di Vallerano con l'abitato di Montepescini	2,840

10	di Poggio alle Monache	dalla strada provinciale della Rocca di Crevole in località Rospatoio a Vescovado di Murlo passando per Poggio alle Monache, poggio Casalino, guado sul torrente Crevole, podere Poggetto	6,630
11	di Casenovole - Olivello	dalla strada vicinale di Poggio alle Monache a Casenovole e prosegue fino a Olivello	5,020
12	delle Bufalaie	dalla strada vicinale di Casenovole-Olivello si congiunge alla strada vicinale n.13 presso il podere Pieve a Carli	3,800
13	di Pieve a Carli	dalla strada comunale della Miniera presso il ponte sul torrente Crevole alla Pieve a Carli	1,040
14	Miniera - Olivello - Resi	dall'abitato di Miniera ai nuclei di Olivello e Resi	2,800
15	da Campotrovoli all'Olivello	da Olivello scende al fosso Crevolone e raggiunge il podere Campotrovoli	2,050
16	Casciano - San Giusto	si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso L'Orsa e raggiunge San Giusto passando per Campotrogoli e Poggio Copoli	3,500
17	Montepescini - San Giusto - La Befà	si distacca dalla strada comunale di Montepescini presso Il Poggio e raggiunge La Befà passando per San Giusto	6,180
18	di Aiello e Pian di Rotella	dalla strada provinciale di Murlo ai poderi Aiello e Pian di Rotella	3,710
19	Montepertuso - Montorgiali	si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi alla strada comunale de La Befà passando per Montorgiali, Montorgialino, Quato e Monte Pertuso	4,790
20	di Pompana	si distacca dalla strada provinciale di Murlo per collegarsi con Pompana passando per Bagnolo e Arnano	2,920
		Totale strade vicinali	59,380

STRADE EXTRAURBANE DI USO PUBBLICO					
Dati riassuntivi per tipologia di fondo stradale					
STRADE COMUNALI					
n°	denominazione	bitumato	macadam	naturale	km
1	della Casanuova	0,110	0,140	0	0,250
2	di Crevole	0	0,530	0	0,530
3	della Bandita	0,390	0	0	0,390
4	di Costabagno	0,270	2,180	0	2,450
5	di Poggiobrucoli	0,180	0	0	0,180
6	di Vallerano	1,770	2,660	0	4,430
7	di Montepescini	6,920	1,210	0	8,130
8	di San Nicola	0	0,500	0	0,500
9	di Pratale	0,450	0	0	0,450
10	della Miniera	1,300	0	0	1,300
11	de La Befà	0,380	0,370	0	0,750
	totale	11,770	7,590	0	19,360
STRADE VICINALI					
n°	denominazione	bitumato	macadam o pietrisco	naturale	km
1	di Frontignano	0	1,700	0	1,700
2	di Gavine	0,050	2,210	0,910	3,170
3	di Viamaggio e Cucculeggia	0	2,670	2,170	4,840
4	di Campriano	0	0,600	0	0,600
5	del Castellare	0	0,690	0	0,690
6	di Paccanino	0,150	0,160	0,160	0,470
7	del Poggio	0	0,430	0	0,430
8	di Poggio Guido	0,440	1,760	0	2,200
9	Vallerano - Montepescini	0	2,840	0	2,840
10	di Poggio alle Monache	0	6,630	0	6,630
11	di Casenovole - Olivello	0	5,020	0	5,020
12	delle Bufalaie	0	3,800	0	3,800
13	di Pieve a Carli	0	1,040	0	1,040
14	Miniera - Olivello - Resi	0	2,800	0	2,800
15	da Campotrovoli all'Olivello	0	0	2,050	2,050
16	Casciano - San Giusto	0	3,500	0	3,500
17	Montepescini - San Giusto - La Befà	0	6,180	0	6,180
18	di Aiello e Pian di Rotella	0	3,710	0	3,710
19	Montepertuso - Montorgiali	0,250	1,650	2,890	4,790
20	di Pompana	0	1,750	1,170	2,920
	totale	0,890	49,140	9,350	59,380

Viabilità pubblica



Sentieri

Di seguito si riporta l'elenco dei principali sentieri cartografati

Sentieri Provinciali

Sentieristica provinciale che collega Monteroni d'Arbia - Buonconvento, con il seguente tracciato:

strada provinciale n. 34 di Murlo, arriva a Lupompesi, Vescovado di Murlo, Murlo Castello raggiunge loc. Miniere il percorso didattico attrezzato della vecchia Ferrovia fino ad arrivare alla Befà oltrepassata la quale si immette nel Comune di Buonconvento.

Sentieri Comunali

N. 1: "Percorso didattico della Vecchia Ferrovia"

lunghezza: mt 3600

tempo di percorrenza*: 1h

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking.

Si tratta di un percorso attrezzato con punti di sosta, panoramici, segnaletiche sulla flora e fauna che collega le Miniere di Murlo alla stazione della Befà. Suggestivo tracciato naturalistico immerso nei boschi di leccio, roverella, corbezzolo, erica, ginestre e ginepri accompagnato dal percorso del torrente Crevole.

N. 2: "Percorso da Casanuova-Miniere-Murlo"

lunghezza: mt 8900

tempo di percorrenza: 2h 15 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Partendo dalla frazione Casanuova in loc. Casciano, si arriva al passo del Rospatoio, altitudine mt. 512 s.l.m., si segue la strada di crinale immersa nel bosco di macchia mediterranea e ceduo fino ad arrivare al nucleo abitato dell'Olivello fino a scendere alla frazione di Miniere di Murlo.

N. 3: "Percorso Casenovole-Vignali-Murlo"

lunghezza: mt 4500

tempo di percorrenza: 1h 10 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Accompagnati dal percorso n. 2 fino all'altezza di Casenovole, inizia la passeggiata che attraversa i boschi per raggiungere il centro storico di Murlo Castello. Lungo il tracciato si costeggia il podere Vignali.

N. 4: "Percorso S.P Buonconvento-Quato-Montepertuso-La Befà"

lunghezza: mt 4800

tempo di percorrenza: 1h 15 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dalla S.P all'altezza del bivio per Montepertuso inizia un percorso a sterrò che raggiunge Montorgiali e Montorgialino, attraverso terreni a pascolo e boschi. Si raggiunge una vecchia fornace di calce cilindrica in pietra testimonianza dell'attività mineraria di Murlo, da lì si arriva a Quato e a Montepertuso. Dal suggestivo e panoramico nucleo di Montepertuso si arriva alla Befà.

N. 5: "Percorso Vignali-Miniere-Montorgiali"

lunghezza: mt 3000

tempo di percorrenza: 45 min.

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dal podere Vignali proseguendo per un vecchio sentiero si arriva alla Pieve di Pieve a Carli, per proseguire all'abitato delle Miniere di Murlo, si attraversa il torrente Crevole verso il Bosco si arriva alla loc. Montorgiali.

N. 6: "Percorso Quato-Pompama-Befa"

lunghezza: mt 4500

tempo di percorrenza: 1h 10 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Da Quato si costeggia l'abitato di Pompana, si attraversa il torrente Rigagliano e a mezzo della strada Comunale si arriva alla Befà.

N. 7: "Percorso Resi-Apparita-Molino della Befà"

lunghezza: mt 3400

tempo di percorrenza: 50 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dal bivio per la strada di Resi si arriva all'abitato, si costeggia il podere l'Apparita e ricollegandosi al percorso didattico n. 1 si arriva alla Befà.

N. 8: "Percorso Casciano-Vallerano-Montepescini"

lunghezza: mt 7200

tempo di percorrenza: 1h 50 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dall'abitato di Casciano sulla strada comunale si costeggiano i nuclei abitati di Poggio Brucoli-Poggio Lodoli-Santo Stefano fino ad arrivare alla frazione di Vallerano da questa attraversando la riserva naturale del basso Merse si arriva a Montepescini.

N. 9: "Percorso Montepescini-Terme di Petriolo"

lunghezza: mt 5800

tempo di percorrenza: 1h 20 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dall'abitato di Montepescini a mezzo della strada comunale si attraversa il fiume merse, si costeggia la fattoria del Santo e si arriva sulla strada asfaltata che conduce alle Terme di Petriolo.

N. 10: "Percorso Befà-San Giusto-Montepescini"

lunghezza: mt 8000 tempo di percorrenza: 2h

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dal piccolo nucleo abitato della Befà attraversando il torrente Crevole e la ferrovia Siena-Monte Antico si arriva a San Giusto, proseguendo per la fattoria della Pieve si arriva alla strada asfaltata che porta alla frazione di Montepescini.

N. 11: "Olivello-Campotrogoli-Conventaccio-Campopalazzi-Vallerano"

lunghezza: mt 7200

tempo di percorrenza: 1h 50 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dall'Olivello si attraversa il fosso Crevolone fino ad arrivare al podere Campotrogoli, da qui percorrendo il bosco si arriva al suggestivo Eremo Agostiniano del Conventaccio, il percorso continua incontrando il podere Orsa verso

Campopalazzi, da lì a Vallerano.

N. 12: "Percorso San Giusto-Campotrogoli"

lunghezza: mt 1300

tempo di percorrenza: 20min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Da San Giusto a mezzo di una strada che attraversa la riserva naturale del basso Merse si arriva a Campotrogoli. Il tracciato può collegarsi agli altri sentieri che portano o a Montepescini o alle Miniere.

N. 13: "Percorso La Cucculeggia-Viamaggio"

lunghezza: mt 5200

tempo di percorrenza: 1 h 20 min

accessibilità: mountain bike, cavallo, trekking

Dal punto panoramico lungo la strada provinciale per Casciano inizia il percorso che va verso il rudere della Cucculeggia proseguendo fino al nucleo di Viamaggio si arriva alla strada provinciale per le Ville di Corsano.

N. 14: "Percorso di Crevole"

lunghezza: mt 450

tempo di percorrenza: 15 min

accessibilità: trekking

Dalla strada provinciale per Casciano si inizia il piccolo percorso che conduce ai ruderi del Castello di Crevole

Principali sentieri segnalati



ZONA TIPO E LOCALIZZAZIONE	PREVISIONE P.D.F.	CAPACITA' RESIDUA P.D.F	CAPACITA' RESIDUA CONFERMATA DAL P.S.	NUOVE PREVISIONI DEL P.S.	PREVISIONI R.U.		PREVISIONI ATTUATE		RESIDUO P.S.			
					MQ.	MC.	MQ.	MC.	MQ.	MC.		
BAGNAIA												
R.T.A. FT1			UTOE 2.1		UMI SDXI	4650		2524,7		2125,3		
VSP2							400	1600			400	1600
							400	1400			400	1400
ZONE PRODUTTIVE INDUSTRIALI I1												
LA RANCIA	I1			13000 MC	UMI SDXXII		13000	0	0		13000	
ZONE PRODUTTIVE ARTIGIANALI I2												
CASCIANO												
PIP	I2		UTOE 2.2	30000 MC	PA11		30000	0	2925		27075	
VESCOVADO												
AREA 1	I2		NON RIPROPOSTA		NON RIPROPOSTA							
AREA 2	I2		NON RIPROPOSTA		NON RIPROPOSTA							
ZONE PRODUTTIVE TRASFORMAZIONE PRODOTTI-ALLEVAMENTO XP												
ZONA XP1 STRADA DELLA MINIERA	XP1				NON RIPROPOSTA							
ZONA XP1 LOC. IL CASINO	XP1				NON RIPROPOSTA							
ZONA XP2 CASABIANCA	XP2		UTOE 4.1		UMI SDXXIII		4570	0	0		4570	
ZONA XP3 CASABIANCA	XP3		UTOE 4.1									
ZONA XP 6 CASABIANCA	XP6		UTOE 4.1									
ZONA XP4 CAVA PIETRAMONTI	XP4		NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA							
ZONA XP5 FORMIGNANO	XP5		NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA							
ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE PRIVATO T												
IL DOCCIO	T1		UTOE 4.2		SCHEDA 60 E 62							
POGGIO ABBU'	T1		NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA	NON RIPROPOSTA							
LE SOLINE	T2		UTOE 2.2	UTOE 2.2	UMI SDVII		200	0	0		200	

CASCIANO DI MURLO											
CAPACITA' RESIDUA DEL PDF CONFERMATA				PREVISIONI P.S.			PREVISIONI R.U.				
COMPLETAMENTO	ABIT./120 MC	ESPANSIONE	ABIT./120 MC.	ESPANSIONE	MC	ABIT/120 MC.	ESPANSIONE	MC	ABIT/120 MC.	MC. REALIZZATI	MC.RESIDUI
R		ER									
				AMPLIAMENTI RICONFERMATI	27000		AMPLIAMENTI RICONFERMATI DAL R.U.	27000		22075,54	4924,46
				NUOVE ESPANSIONI	44000		UMI SDI	1500	12,50	0	1500
						UMISDVII	200	1,67	0	200	
						UMI SDVIII	3500	29,17	0	3500	
						UMI SDIX ABROGATO	1500	12,50	0	ABROGATO	
						UMISDX	7000	58,33	0	7000	
						UMI SDXIII FONTAZZI	1500	12,50	0	1500	
						UMI SDXIV DECADUTA	6500	54,17	0	DECADUTA	
						UMI SDXV	5700	47,50	0	5700	
						UMI SDXVI	9000	75,00	0	9000	
							UMI SDXVII	4500	37,50	0	4500
					71000	0,00		67900	340,83	22075,54	37824,46

ZONA ARTIGIANALE PIP CASCIANO DI MURLO											
CAPACITA' RESIDUA DEL PDF CONFERMATA				PREVISIONI P.S.			PREVISIONI R.U.				
COMPLETAMENTO	ABIT./120 MC	ESPANSIONE	ABIT./120 MC.	ESPANSIONE	MC.	ABIT/120 MC.	ESPANSIONE	MC	ABIT/120 MC.	MC. REALIZZATI	MC.RESIDUI
R		I2									
				AREA RICONFERMATA	30000		PA 11	30000		2925	27075
					30000			30000		2925	27075

VESCOVADO DI MURLO											
CAPACITA' RESIDUA DEL PDF CONFERMATA				PREVISIONI P.S.			PREVISIONI R.U.				
COMPLETAMENTO	ABIT./120 MC	ESPANSIONE	ABIT./120 MC.	ESPANSIONE	MC.	ABIT/120 MC.	ESPANSIONE	MC	ABIT/120 MC.	MC. REALIZZATI	MC.RESIDUI
R		PA									
				AMPLIAMENTI RICONFERMATI	12800		AMPLIAMENTI RICONFERMATI DAL R.U.	12800		10896,14	1903,86
		5200		ESPANSIONI IN CORSO	11051		PA1	5200		1609,87	3590,13
		5851				PAF	5851		5851	0	
				NUOVE ESPANSIONI	37000		UMI SDII DECADUTA	1000		0	DECADUTA
						UMI SDIV	2000		802,2	1197,8	
						UMI SDV	6900		3920	2980	
						UMI SD VI	5000		0	5000	
						UMI SDXVIII	3000		749,72	2250,28	
						UMI SDXIX	4000		0	4000	
					60851			45751		23828,93	20922,07

LA BEFA											
CAPACITA' RESIDUA DEL PDF CONFERMATO				PREVISIONI P.S.			PREVISIONI R.U.				
COMPLETAMENTO	ABIT./120 MC	ESPANSIONE	ABIT./120 MC.	ESPANSIONE	MC.	ABIT/120 MC.	ESPANSIONE	MC	ABIT/120 MC.	MC. REALIZZATI	MC.RESIDUI
R		PA									
		2584		ESPANSIONI IN CORSO	2584		PA12	2584		1802	782
					2584			2584		1802	782

ATTUAZIONE AMPLIAMENTI RICONFERMATI DAL R.U.				
CASCIANO DI MURLO				
LOCALIZZAZIONE	AREA	MC. REALIZZATI	RIF. PRATICA EDILIZIA	
CASA CHIAVISTRELLI	B1rq1	1944,32	156/2003	
VIA CAMPO A PAOLO	B1rq1	280,6	97/2016	
VIA KAFKA	B1rq1	703	107/2006	
	B1rq1	1825,34	146/2006	
VIA TAGLIATA	B1	764,29	003/2007	
	B1	1479,96	174/2004	
	C	1390	113/2013	
	PAF		966,46	111/2008
			399,85	68/2017
VIA DELLE SOLINE	B1	1251,29	66/2010	
VIA S. LAVAGNINI	B0rq1	685,74	133/2005	
VIA BARI	B1rq1	2342,28	197/2003	
VIA DEI CICLAMINI	B1rq1	1564,13	86/2007	
	B1rq1	1035,3	124/2006	
	B1rq1	1012,14		
VIA DEL PARADISO	PA9	1251,71	160/2007	
		525,25	165/2007	
	PAf	1631,46	139/2005	
		1022,42	139/2005	
TOT.		22075,54		

ATTUAZIONE AMPLIAMENTI RICONFERMATI DAL R.U.			
VESCOVADO DI MURLO			
LOCALIZZAZIONE	AREA	MC. REALIZZATI	RIF. PRATICA EDILIZIA
VIA TOSCANA	PA4	803,14	15/2008
	B1rq1	1599,62	137/2004
VIA L. LAMA	PA3	2033,62	187/2003
		1719,11	168/2007
	PAf	833,01	009/2014
	PA2	1307,63	142/04
	Par	990,14	150/2010
	PA1	1609,87	32/2008
TOT.		10896,14	

ATTUAZIONE AMPLIAMENTI RICONFERMATI DAL R.U.			
LA BEFA			
LOCALIZZAZIONE	AREA	MC. REALIZZATI	RIF. PRATICA EDILIZIA
STRADA MAREMMANA	PA12	1290,91	23/2003
		511,09	138/2003
TOT.		1802	

TERRITORIO APERTO								
SISTEMA	SUPERFICI ANNESSI AGRICOLI MQ.	% SUP. ANNESSI AGRICOLI DESTINABILI PER USO RESIDENZIALE	MQ. SUPERFICI ANNESSI AGRICOLI DESTINABILI PER USO RESIDENZIALE	SUPERFICIE DISMESSA ANNO 2011	SUPERFICIE DISMESSA ANNO 2012	SUPERFICIE DISMESSA 2013	SUPERFICIE DISMESSA 2019	DISPONIBILITA MQ
LA DORSALE BOSCATO	6427,31	15%	964,1	0		258,49		705,61
LE PENDICI STORICIZZATE	19793,78	25%	4948,45	3727,22		62,09	870,9	288,24
LE CRETE	6922,47	15%	1038,3	0			137,77	900,53
LE FASCE FLUVIALI	8267,13	15%	1240,07	0	645			595,07
TOTALI	41410,69		8190,92	3727,22	645	320,58	1008,67	2489,45


2.2 Le aree di trasformazione del Regolamento Urbanistico vigenti


L'incremento di popolazione che ci si attende con l'attuazione delle aree di trasformazione riattivate con la variante 2019, che si intende confermare con nuovo PS, trovano oggi maggiore forza in un periodo nel quale si assiste al fallimento delle grandi città che nel recente passato era motivato dal dover lavorare e abitare vicino e in contatto con gli altri, con le amministrazioni pubbliche e con i centri di potere. Oggi tali motivi vengono ogni giorno superati dalla possibilità di connettersi con il mondo stando anche a casa o nei luoghi più remoti.


La recente pandemia sanitaria ha colpito nel vivo i grandi e affollati centri urbani, il sistema dei trasporti e molti aspetti della vita sociale di questo millennio. Si aggiunge una improvvisa e irreversibile crescita del sistema di commercio on-line, del sistema postale delle banche on-line e in generale dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione che ci costringono a ripensare improvvisamente e con una certa sollecitudine all'urbanistica che discenda dallo scorso secolo.

Tale nuovo modo di vivere, che certamente porterà iniziali svantaggi o comunque adeguamenti dal punto di vista sociale, dovrà essere visto e pensato per i molti aspetti positivi che si potranno tradurre in risparmio di tempo per recarsi nei luoghi di lavoro o di studio con evidente minore inquinamento, maggiore tempo libero e quindi sarà necessario creare nuovi spazi per la socializzazione, impianti sportivi e per il tempo libero maggiormente dislocati nel territorio.

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole del R.U. confermate con la variante 2019 e ad oggi vigenti.







3. Obiettivi del piano

3.1. Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Nella redazione del nuovo strumento di pianificazione si dovrà tenere conto dei seguenti obiettivi, estratti dalle linee programmatiche dell'Amministrazione, da sviluppare e raggiungere attraverso la redazione dei futuri Piani Operativi.

Obiettivo 1: politiche, strategie di area vasta e sviluppo del turismo sostenibile

- Sviluppo e promozione della Via Etruria
- Connessioni con la Via Francigena
- Creazione di una sentieristica che interconnetta il territorio
- Tutela e valorizzazione delle risorse archeologiche del territorio
- Tutela e valorizzazione del Sito Natura 2000 - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) *Basso Merse*
- Tutela e valorizzazione della Riserva naturale regionale *Basso Merse*
- Tutela e valorizzazione delle aree boscate
- Valorizzazione sostenibile delle risorse termali presenti nel fondovalle fiume Merse
- Implementare l'utilizzo della linea ferroviaria e la stazione in località La Befra finalizzata allo sviluppo turistico sostenibile del territorio (*Treno Natura e Il Treno degli Etruschi*)
- Promuovere sviluppare il tracciato della linea mineraria dismessa delle Miniere di Murlo - *La ferrovia della lignite* –
- Valorizzare lo sviluppo del trekking e cicloturismo in coerenza con il Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale (Allegato 3 del PIT/PPR)
- Tutelare e valorizzare il borgo di Bagnaia con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle attività sportive, di livello nazionale e internazionale, connesse all'attività turistica

Obiettivo 2: riqualificazione ambientale del territorio aperto

- Tutela e sviluppo del sistema agricolo di eccellenza del territorio
- Sviluppo del turismo diffuso favorendo il recupero e adeguamento dell'edificato agricolo e storico esistente
- Tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali tutelati
- Tutela dei beni paesaggistici
- Tutela paesaggistica degli ambiti della rete idrografica naturale
- Ricognizione e indicazioni dei fenomeni di degrado paesaggistico

Obiettivo 3: Preservare il carattere policentrico del sistema insediativo

- Conservare e valorizzare i borghi storici
- Valorizzare i borghi storici attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il recupero delle abitazioni anche per finalità turistiche, implementazione del sistema museale e delle manifestazioni culturali.

Obiettivo 4: Rigenerare l'edificato e ridefinire i margini dell'edificato periurbano con il territorio rurale

- Recupero e riuso dell'edificato esistente
- Consentire la realizzazione e completamento degli Schemi Direttori del Regolamento Urbanistico vigenti riproposti con la variante al Regolamento Urbanistico approvata con delibera C.C. n. 19 del 10.04.2019
- Previsione di aree verdi e spazi di connessione per la riqualificazione del margine urbano

Obiettivo 5: Riordinare e riqualificare le piattaforme produttive e commerciali

- Promuovere e sostenere il commercio al dettaglio e la ristorazione correlati alla promozione dei prodotti del territorio
- Riorganizzare gli edifici produttivi e promuovere la riqualificazione paesaggistica ed energetica

Obiettivo 6: Elevare le prestazioni sociali della città: la città pubblica e la rete dei servizi

- Creazione di spazi verdi e servizi pubblici nei centri, nuclei e insediamenti diffusi
- Sviluppare la rete ADSL, la fibra ottica e la connessione wifi
- Miglioramento e adeguamento del sistema degli edifici scolastici
- Implementazione e adeguamento degli impianti sportivi
- Mobilità – miglioramento del servizio pubblico di collegamento con i centri limitrofi e con i capoluoghi provinciali, creazione di percorsi ciclopedonali fra e nei centri abitati e impegno dell'Amministrazione nel sollecitare l'adeguamento a 4 corsie, nel tratto Grosseto-Siena, della S.S. 223 "di Paganico" (E78 S.G.C. Grosseto-Fano)
- Miglioramento e realizzazione di parcheggi pubblici in prossimità dei centri maggiori

Obiettivo 7: Un piano per i cittadini

- Ascolto e partecipazione per un piano fondato sulle esigenze di chi abita, vive e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio

3.2. Gli obiettivi del Piano Strutturale e integrazioni necessarie


Il contesto e l'esigenza aggiornamento, adeguamento e conformazione

Il Comune di Murlo provvederà ad aggiornare ed innovare la propria azione pianificatoria, al di là del necessario adeguamento al mutato quadro legislativo regionale di cui si è accennato, essendo intervenuti anche di recente, o essendosi confermati, alcuni atti e fattori rilevanti nello scenario territoriale sovracomunale e locale che sono destinati ad incidere significativamente sulla realtà del paese.

Si tratta in particolare:

a) in ambito interregionale, regionale e provinciale

- il prossimo completamento della Strada Statale 233 "2 mari" (E78 Grosseto-Fano);
- il potenziamento della Strada Statale "Cassia" verso Siena;
- la possibilità di riorganizzare il borgo di Bagnaia sulla scorta dell'intesa tra i tre Comuni interessati dalla proprietà, prevedendo anche la possibilità di funzioni miste quali turistico-ricettivo, convegnistico, spotivo, residenziale oltre che quello agricolo;



- il potenziamento dell'asse viario/ferroviario Siena – Buonconvento;
- la promulgazione in sede regionale del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR);
- l'avvio, in sede provinciale, della revisione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP);
- adeguamenti e aggiornamenti in riferimento agli studi geomorfologici e idraulici e sismici, ai sensi dell'art.104 della L.R.T. 65/2014 e del nuovo Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R, entrato in vigore successivamente alla citata variante al RU del 2019.

b) in ambito locale

- rivisitazione della programmazione di sviluppo residenziale di Murlo;
- perseguire, con specifica normativa, la qualità formale e funzionale nel recupero del patrimonio edilizio ed urbanizzativo esistente, privato e pubblico, nonché delle nuove abitazioni, secondo scelte tipologiche, materiche e con caratteristiche e modalità di costruzione improntate alla bio-edilizia ed all'impiego di fonti di energia alternative;
- finalizzare i nuovi insediamenti residenziali alle necessità abitative strettamente locali, cercando di “governare” il riuso del patrimonio edilizio dismesso, spesso dequalificato e degradato;
- gestire i possibili fenomeni di immigrazione di nuclei familiari da Siena, tendenza fortemente stimolata anche dai

potenziamenti viabilistici e ferroviari in fase di realizzazione o programmati, come pure dal decentramento in atto nel capoluogo di provincia per alcune rilevanti funzioni urbane di servizio;

- integrare maggiormente gli aspetti di realizzazione e gestione degli elementi antropici (non solo legati all'edilizia) con il resto del territorio comunale, ovvero con i vari ambienti naturali spontanei e con quelli di utilizzo agro-silvo-pastorale;
- esigenza di far conoscere ed apprezzare in particolare la “normale qualità” del territorio di Murlo come fattore di per sé già degno del massimo apprezzamento, perché oggi non così scontato nei processi di sviluppo alle diverse scale territoriali, normalità che si arricchisce e acquista particolare fisionomia in ragione della sua storia politico-sociale, come pure del senso civico e del carattere delle sue genti, come anche delle sue produzioni agro-alimentari ed artigianali, tutte risorse peculiari e utili per consolidare e ancor più incentivare la frequentazione dei luoghi e l'accoglienza turistica;
- evidenziare, tutelare e valorizzare i valori ambientali del territorio comunale, interessato da foreste per circa il 70% della sua superficie e sede di una Riserva Naturale regionale (Basso Merse) e della Zona Speciale di Conservazione ZSC Basso Merse (ex Sito di Interesse Comunitario – IT5180007);
- confermare alcune attività produttive e di servizio già presenti nel territorio per favorirne necessari processi di riorganizzazione ed interventi di riqualificazione e/o di potenziamento degli attuali insediamenti ricercando ed incentivando con specifici meccanismi quelle a ridotto impatto ambientale. Fra questi risulta necessario rivedere la localizzazione dell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso con recupero di materiale riciclato esistente in loc. La Rancia, lungo la S.S. n. 223 di Paganico;
- esigenza generalizzata di costruire una pianificazione territoriale basata su un sistema integrato centrato sui temi, a tutti i livelli, della qualità e sul mantenimento dell'identità locale.

Soprattutto relativamente a questi ultimi temi ed esigenze Murlo si trova oggi a decidere se può permettersi ancora di ignorare la propria impellente necessità di dotarsi di una prospettiva di sviluppo sostenibile e di massima valorizzazione delle potenzialità del proprio territorio.


In campo economico ed occupazionale:

- individuazione di specifiche misure finalizzate a favorire la permanenza delle attività commerciali esistenti e ricerca di adeguate misure a sostegno delle attività commerciali finalizzate anche al miglioramento dell'offerta turistica dei territori intercomunali;
- attuazione di specifiche azioni progettuali indirizzate all'individuazione di zone di sviluppo artigianale (anche a livello intercomunale) sulla base delle effettive esigenze delle attività esistenti, con la finalità di riconvertire l'edificato artigianale sparso nel territorio e la concentrazione in poli artigianali;
- riqualificazione della viabilità anche attraverso lo sviluppo della viabilità di collegamento con le principali arterie viarie;
- incentivazione di insediamenti produttivi eco-compatibili e rivolti all'innovazione tecnologica in campo ambientale (Polo tecnologico, ecologicamente attrezzato, per attività di ricerca e produzione di sistemi energetici alternativi);
- promozione di una più concreta ed autonoma possibilità di reddito e di benessere correlate all'agricoltura di qualità, al turismo sostenibile e al ritorno ad abitare in centri di piccole dimensioni, comunque collegati ai vicini capoluoghi di Siena e Grosseto;
- riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali del proprio territorio con la creazione del Parco fluviale del Merse e utilizzo delle acque geotermali per la creazione di un Parco termale specialistico.

In merito alle acque termali che si trovano nel fondovalle del fiume Merse, alcuni testi dei secoli scorsi dedicati alle sorgenti termominerali e al loro valore terapeutico, citano ampiamente i Bagni di Macereto, con tanto di analisi delle acque ed effetti sulle diverse patologie.

I Bagni compaiono nelle *Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana*, curate da Attilio Zuccagni Orlandini e pubblicate nel 1852, nella sezione intitolata *Prospetto geologico-statistico delle Acque Minerali del Granducato: Acqua di Macereto e di Petriolo*. Allorquando la Repubblica di Siena non era venuta al possesso dei Bagni di S Casciano, erano tenute in gran pregio le sorgenti di Macereto o del Doccio e quelle di Petriolo, che si trovano ambedue nella Valle della Merse. Se per sostegno dell'antica rinomanza del Bagno di Macereto fu mal fondata illazione che vi si recasse l'imperatore Gordiano, sol perchè vi furono dissotterrate delle medaglie colla di lui impronta, certo è che nel 1313 l'Imperatore Arrigo VII, prima di passare a Buonconvento ove perdé la vita, si recò a far uso di quelle acque: se nonché presto furono abbandonate, poichè riferisce il Tondi che nel 1334 si frammischiavano con le acque dolci, per la poca cura che se ne aveva. Ciò nondimeno il Mainero, Ugolino da Monte Catini, Mengo Faentino, il Savonarola, Gentile da Foligno ed il Baccio, sono antichi scrittori che trattarono di questo Bagno: nel secolo decorso ne fu fatta menzione dal Gigli, e nel 1806 dal Prof. Santi. [...] Nel libro vengono riportate anche le analisi delle acque, dalle quali risulta una temperatura di 41,25° C.

Un altro testo, intitolato *Dizionario universale topografico storico fisico-chimico terapeutico delle acque minerali e delle precipue mofette [...]*, pubblicato nel 1870 da Antonio Perone, medico napoletano che fu anche ispettore del Consiglio Superiore della Sanità, censisce tutte le sorgenti di acque minerali di valore terapeutico conosciute in Italia. Riguardo a Macereto il libro riporta: *Nel tenimento di Filetta, in vicinanza del villaggio di Bagnaja, sul sinistro lato del torrente Merse, in mezzo a una contrada piana, detta Macereto, o Ponte a Macereto, che ebbe questo titolo da un ponte di pietra accavalcato al detto Merse, sulla regia strada Grossetana, da un terreno vegetale, con sottostanti strati di travertino, sorge l'Acqua minerale di Macereto, o del Bagno di Macereto. Sullo stesso lato del predetto fiume, quasi accosto al bagno, trovasi un albergo, presso al quale sta una fontana di abbondevole acqua tartarosa, che si versa dentro una vaschetta di pietra, per lo mezzo di un tubo di ferro, ivi denominato Doccio. Questo ha dato il nome all'Osteria del doccia; nome, il quale per la vicinanza viene dato or anche al bagno; che perciò si nomina indistintamente Bagno di Macereto, o Bagno del Doccio. L'Acqua minerale di Macereto è conosciuta fin da' tempi del Romano Impero. E, molto tempo dopo, i Bagni a Macereto, nel pian di Filetta, furono rammentati dallo storico Giovanni Villani (Cron. Lib.IX.cap.52); nella occasione che, in età del 1313, lo Imperatore Arrigo VII di Lussemburgo adoperonne: ma eran gli ultimi giorni della vita sua. Dalla Repubblica di Siena avevasi in gran conto il Bagno di Macereto [...]* (estratto da *I Bagni di Macereto nelle carte del passato* di Barbara Anselmi).



Emanuele Repetti nel suo Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana identifica il Bagno del Doccio alla scheda:

ID: 375

N. scheda: 4830

Volume: 1; 3

Pagina: 241 - 242; 198 - 199

Riferimenti: 29120

E lo descrive come segue:

BAGNO DEL DOCCIO o DI MACERETO, altre volte chiamato _Bagno di Filetto _in Val di Merse, nel pop. di_Bagnaja, _Comunità Giurisdizione e circa 6 miglia toscane a scirocco di Sovicille, 10 miglia toscane a ostro di Siena, nella cui Diocesi e Compartimento trovasi situato.

Poco lungi dall'osteria di Filetto posta alla sinistra sponda del fiume Merse lungo la strada Regia grossetana scaturisce una polla _acidula termale _ nel così detto _Bagno del Doccio. _ Esso consiste in una piccola vasca coperta, dal cui fondo sgorga l'acqua con bolle di fluido aeriforme consistente in acido carbonico e gas idrogeno solforato. La temperatura di quest'acqua era di 34°, mentre l'aria ambiente accennava gr. 22.

È limpida, acidetta e inodora appena attinta; s'intorbida col riposo, e si altera alquanto di sapore, comunicandole un odore leggermente solforoso, in guisa che essa, decomponendosi all'aria libera, deposita un sedimento di zolfo misto al calcareo concrezionato. Da questa specie di travertino trovasi coperto non solamente il cratere, ma a qualche distanza intorno anche il sottostante suolo, che spetta a una roccia calcarea cellulosa traversata da filoni di spato cristallino, e da vene di zolfo. Quindi è da credere che a questa sostanza combustibile sia da attribuire la comparsa delle gessaje (solfato di calce) che in grandi scogliere si affacciano poco lungi di là presso la villa di Frontignano.

Fanno uso di questo Bagno gl'indigeni per dolori reumatici ed artritici, ma più che altro per mali cutanei.


Oggi rimane il rudere dell'ultimo stabilimento termale; si tratta di un edificio a due piani ed è tutto ciò che rimane di un villaggio e bagno termale intorno ad un castello operativo sin dall'alto medioevo.

Al centro del rudere in alto si osserva una lapide in pietra bianca che dice:

IL NOBIL SIGNOR LEONIDA LANDUCCI NELLA MINOR ETA' DEL CONTE BERNARDO TOLOMEI RESTAURO' E TOLSE ALL'INDECENZA MDCCCXXXVIII



Rudere del Bagno del Doccio



Le descritte azioni del nuovo Piano Strutturale saranno da intraprendere attraverso la rivisitazione e lettura dei dati statistici in campo demografico, dei dati inerenti lo stato delle abitazioni e la produzione edilizia nei diversi ambiti territoriali, l'acquisizione di maggiori informazioni di tipo ambientale, nonché attraverso l'analisi aggiornata ed articolata dei processi economici, produttivi e sociali sviluppatasi nel contesto territoriale a cui Murlo appartiene, è possibile oggi delineare per detto contesto un quadro delle tendenze e quindi delle esigenze in chiave urbanistica nel periodo di presumibile piena operatività della pianificazione e programmazione territoriale che stiamo formando.

Gli elementi di tipo ambientale, affrontati sempre secondo la logica della sostenibilità, entrano pertanto in maniera pressoché trasversale in tutti i comparti tematici che descrivono il territorio e le attività antropiche che su di esso si sviluppano.

Inoltre il tema della sostenibilità verrà considerata secondo le diverse scale spazio- temporali di pertinenza: la scala del territorio allargato (es. ambito comunale e/o sovracomunale), la scala del nucleo urbano, la scala dell'edificio/infrastruttura, la scala della componente costruttivo/edilizia.

Tale approccio appare peraltro confermato da quanto espresso dalla legge regionale 65/2014 e dal PIT/PPR con i quali il Piano Strutturale si dovrà formare e conformare.

Viabilità

Il potenziamento a quattro corsie della S.S. n. 223 di Paganico, che è parte del più ampio tratto di grande comunicazione E 78 (Due Mari), che corre nel fondovalle del fiume Merse, rappresenterà un importante volano per lo sviluppo sia produttivo che turistico del territorio Murlo. Si potrà più velocemente e agevolmente raggiungere Siena e Grosseto, oltre che il mare della costa maremmana e il monte Amiata.

E' recentissima la notizia dell'individuazione del commissario per il completamento della Due Mari, che sarà l'Ad e direttore generale di Anas.

Inoltre sono stati appaltati nuovamente i lavori per il potenziamento della S.S. "Cassia" che permetterà una importante alternativa di collegamento con Siena.



Adeguamenti da fare

Per la formazione del nuovo Piano Strutturale sarà seguito l'art.92 della LRT 65/2014, in particolare dovranno essere soddisfatti i contenuti dei commi 3 e 4.

Per la struttura del nuovo piano si ritiene utile prendere come punto di partenza il quadro conoscitivo del P.S. vigente, descritto nei capitoli precedenti, e la variante al R.U. 2019 ad oggi vigente.

Art. 92

Piano strutturale

[...]

3. Lo statuto del territorio contiene, specificando rispetto al PIT, al PTC e al PTCM:

- a) il patrimonio territoriale comunale, e le relative invarianti strutturali, di cui all'articolo 5;
- b) la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 4;
- c) la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza di cui all'articolo 66;
- d) la ricognizione delle prescrizioni del PIT, del PTC e del PTCM;
- e) le regole di tutela e disciplina del patrimonio territoriale, comprensive dell'adeguamento alla disciplina paesaggistica

del PIT;

f) i riferimenti statuari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie.

4. La strategia dello sviluppo sostenibile definisce:

- a) l'individuazione delle UTOE;
- b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE;
- c) le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per categorie funzionali;
- d) i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968, articolati per UTOE;
- e) gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
- f) gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
- g) gli ambiti di cui all'articolo 88, comma 7, lettera c), gli ambiti di cui all'articolo 90, comma 7, lettera b), o gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 7, lettera b).

5. Il piano strutturale contiene altresì:

- a) le analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;
- b) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
- c) l'individuazione degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b);
- d) la mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane;

3.3 Perimetro del territorio urbanizzato

La bozza del perimetro del territorio urbanizzato, individuato in prima analisi ai sensi dell'art.4 della L.R.T. 65/2014 e che è allegata al presente documento, è stata condotta sulla base delle indicazioni metodologiche definite dal PIT/PPR (*Abachi delle invarianti strutturali*, pagg. 133-135) aggiungendo le aree di trasformazione confermate con la variante al Regolamento Urbanistico del 2019, pertanto ancora vigenti. Tali aree rappresentano la proposta di chiusura e completamento dell'edificato esistente come definito al co.3 dell'art.4 della legge regionale.

Successivamente si dovrà procedere alla precisazione dei tessuti urbani di formazione storica e alla classificazione delle urbanizzazioni contemporanee secondo l'abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definiti dal PIT/PPR (*Abachi delle invarianti strutturali*, pag. 116). In relazione ai centri urbani presenti nel territorio comunale di Murlo, con riferimento alla *Classificazione dei morfotipi urbani - i tessuti della città contemporanea*, da una prima lettura sono risultati presenti i seguenti morfotipi:

Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

T.R.5. Tessuto puntiforme

T.R.6. Tessuto a tipologie miste

Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista - frange periurbane e città diffusa

T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine

T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni

Tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

T.R.10 Campagna abitata

Tessuti della città produttiva e specialistica

T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare

Inoltre si propone di definire il borgo di Murlo con la sigla AS

La bozza del perimetro del territorio urbanizzato è allegata al presente documento nella tavola:

- Tav.3-Inv. III_Carta del Territorio Urbanizzato_A0

- Tav5-Urbanizzato_Ortofoto_A0

4. Il Responsabile del Procedimento (RUP)

Nell'approvazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale il Responsabile del Procedimento (RUP) è il titolare del processo di formazione dello strumento urbanistico ed è l'unico responsabile della perfetta legittimità di esso.

Nello svolgimento delle sue mansioni deve assicurare che il processo di formazione dello strumento urbanistico sia eseguito in conformità con le leggi statali e regionali in materia oltre a collaborare con il Garante dell'informazione e della partecipazione (redige il piano di informazione e partecipazione) al fine di assicurare il procedimento sia seguitamente pubblicizzato e partecipato dagli interessati pubblici, associazioni e private cittadini.

La legge regionale in materia di governo del territorio dedica uno specifico articolo alla figura del Responsabile del Procedimento, assegnandogli le seguenti funzioni:

Art. 18

Il responsabile del procedimento e sue funzioni

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolge nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica altresì, che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8. A tal fine, assicura che l'atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:
 - a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
 - b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali

di governo del territorio sovraordinati;

- c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
 - d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;
 - e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
 - f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130.
3. Prima dell'adozione dell'atto, il responsabile del procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispone una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 38, costituisce allegato all'atto da adottare.
4. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi dell'amministrazione, anche ai fini dell'eventuale attivazione dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 41.
5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l'accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e della relazione redatta ai sensi del comma 3.

Il Responsabile del Procedimento per la formazione del presente Piano Strutturale è il **Geom. Piero Moricciani**, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Murlo.

5. Attività di informazione e partecipazione

5.1 Il Garante dell'informazione e della partecipazione

Le funzioni del Garante sono disciplinate dalla Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione):

Art.36 - L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento

Art.37 - Il garante dell'informazione e della partecipazione

Art.38 - Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

Art.39 - Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione

Art.40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio

Il Regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). *Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*

Per i Piani assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), all'art. 14 - raccordo con la LRT 10/2010 e con la

LRT 1/2015, il Regolamento stabilisce che:

1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1112 del 16.10.2017, sono state emanate le **Linee guida sui livelli partecipativi** ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 "norme per il governo del territorio" e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.

Funzioni del Garante

Il Garante dell'informazione e della partecipazione collabora costantemente con il Responsabile del Procedimento ed ha il compito di:

- verificare che il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione, proposto dal Responsabile del Procedimento, venga attuato in modo idoneo e corretto;
- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti;
- comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LRT 65/2014.

Fasi dell'informazione e della partecipazione

Le fasi seguiranno tutto l'iter di formazione del Piano Strutturale e vedranno vari incontri in presenza oppure in modalità a distanza a seconda delle disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria in corso, oltre che a comunicazioni attraverso media locali e stampa.

In particolare il processo partecipativo sarà sviluppato nelle seguenti fasi di formazione del PS:

1. Avvio del procedimento
2. Adozione
3. Approvazione

Il Garante dell'informazione e della partecipazione per il nuovo Piano Strutturale è la **Dott.ssa Luciangela Pedes**, Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile di questo Comune, nominata con Delibera G.C. n. 26 del 07.04.2021.

Il programma delle attività

Il Responsabile del Procedimento, in coordinamento con il Garante per l'informazione del Piano, al fine di meglio garantire la partecipazione della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati, si atterrà ai seguenti criteri:


- a) garantire accessibilità alla documentazione, predisponendo luoghi idonei per la consultazione e individuando unità di personale incaricate di presidiarli;
- b) garantire adeguato supporto al cittadino nella lettura della documentazione avvalendosi anche del garante dell'informazione;
- c) evitare l'uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;
- d) avvalersi degli strumenti di innovazione tecnologica per una maggiore e migliore diffusione dell'informazione;
- e) coadiuvare l'Amministrazione nei momenti di confronto con la popolazione;
- f) garantire il coordinamento tra i diversi uffici che collaboreranno alle attività di comunicazione (tecnici, garante dell'informazione, segreteria dell'ente), tra questi e gli Amministratori (Sindaco, Assessore competente e consiglieri).

I soggetti destinatari della comunicazione e i protagonisti della partecipazione

Il processo partecipativo, interessando la redazione del nuovo Piano Strutturale e tutti gli ambiti tematici, non può che rivolgersi a l'intera cittadinanza per una visione più complessiva del futuro collettivo del territorio.

Ciò premesso vi saranno diversi livelli di coinvolgimento in funzione degli obiettivi delle singole fasi del processo creando un'integrazione tra azioni di coinvolgimento indistinto di tutti i singoli cittadini e azioni di partecipazione "mirata" a interlocutori selezionati.

Le azioni di comunicazione e di consultazione, anche grazie agli strumenti interattivi che si metteranno in campo, saranno rivolti indistintamente e diffusamente a tutti i cittadini, altre fasi del processo partecipativo vedranno come interlocutori attori selezionati che rappresentino le diverse voci dei portatori di interessi, oppure in quanto appartenenti a parti del tessuto sociale che difficilmente hanno rappresentanti nelle arene pubbliche (bambini, giovani e anziani ad esempio).



6. Enti ed organismi pubblici da consultare

6.1 Enti ed organismi ai quali richiedere apporti tecnici e conoscitivi

Gli enti e gli organismi a cui chiedere un contributo tecnico, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 sono:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Regione Toscana
- Regione Toscana, Genio Civile di Siena
- Amministrazione Provinciale di Siena
- Amministrazione Provinciale di Grosseto
- ARPAT
- Corpo Carabinieri Forestali di Siena
- Autorità Idrica Toscana - Conferenza territoriale n.6 Ombrone (ex Consorzio ATO 6 Ombrone)
- Azienda U.S.L. Toscana Sud Est
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- Consorzio Bonifica 6 Toscana sud
- ATO Rifiuti Toscana sud
- Comuni contermini:
 - Monticiano (Si)
 - Sovicille (Si)
 - Monteroni d'Arbia (Si)
 - Buconvento (Si)
 - Montalcino (Si)
 - Civitella Paganico (Gr)

Principali Fornitori di servizi:

- ENEL Distribuzione S.p.a.
- Terna S.p.a.
- Consorzio Terrecablate
- Centria s.r.l. / Estra S.p.a.
- Telecom Italia
- Acquedotto del Fiora S.p.a.
- SEI Toscana S.r.l.
- Ato Rifiuti Toscana Sud

- Anas S.p.a.
- RFI rete ferroviaria italiana (rete regionale)
- CITELIUM Italia S.p.a.
- Tiemme S.p.a. - Servizi per la Mobilità
- Snam Rete Gas

Si propone di assegnare il termine di **90 (novanta) giorni** per fornire gli eventuali apporti tecnici e conoscitivi nel rispetto dell'art.17, co. 3, lettera c), anche per uniformarsi alla tempistica massima inposta dall'art.23, co.2 della L.R.T. 10/2010 in material di VAS.

6.2 Enti ed organismi competenti all'emanazione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati

che gli enti e gli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano ai sensi del comma 3 lettera d) dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 sono:

- Genio Civile: verifica indagini geologiche, idrauliche e sismiche
- Autorità Competente in materia di VAS ai sensi della della L.R.T. 10/2010
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana in sede della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano al PIT/PPR, prevista dall'art. 31 della L.R.T. 65/2014
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in sede della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano al PIT/PPR, prevista dall'art. 31 della L.R.T. 65/2014
- Regione Toscana ai fini della conferenza di copianificazione, articolo 25 L.R.T. 65/2014 e ai fini della conferenza paesaggistica, articolo 31 L.R.T. 65/2014 e articolo 21 del PIT/PPR
- Provincia di Siena ai fini della conferenza di copianificazione, articolo 25 L.R.T. 65/201
- Autorità Idrica Toscana (che sostituisce l'Autorità d'ambito ottimale) per il parere di competenza ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Piano di tutela delle Acque;
- Autorità di distretto Appennino Settentrionale per parere sulle indagini geologico tecniche di conformità al PGRA

7. Appendici – Allegati

- **All. A):** Allegato 2_Documento di verifica con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico - Variante al RU 2019
- **All. B):** Allegato 3_Documento di verifica di coerenza al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Variante al RU 2019
- **All. C):** Allegato 4_Valutazione degli effetti sulla ZSC Basso Merse - Variante al RU 2019
- **All. D):** Nuclei e case sparse: schede di rilievo vigenti
 - Volume I dalla scheda n.1 alla n.20
 - Volume II dalla scheda n.21 alla n.40
 - Volume III dalla scheda n.41 alla n.60
 - Volume IV dalla scheda n.61 alla n.80
 - Volume V dalla scheda n.81 alla n.100
 - Volume VI dalla scheda n.101 alla n.111
- Tav.1-Inv. I_Carta dei Sistemi Morfogenetici_A0
- Tav.2-Inv II_Carta della Rete Ecologica_A0
- Tav.3-Inv. III_Carta del Territorio Urbanizzato_A0
- Tav.4-Inv. IV_Carta dei Morfotipi Rurali_A0
- Tav.5-Urbanizzato_Ortofoto_A0
- Valutazione Ambientale Strategica - Documento preliminare